Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 179 del 31 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 luglio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 66

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Abruzzo

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona degli Altipiani Maggiori di cui ai decreti ministeriali 27 gennaio 1953 e 20 ottobre 1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 27 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953, il bosco denominato Difesa di Sant'Antonio, sito nell'ambito del comune di Pescocostanzo, è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché il bosco predetto oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, forma per la caratteristica unità e ricchezza di vegetazione arborea, composta esclusivamente di piante di faggio ad alto fusto di cui molte ultracentenarie, uno dei più tipici esempi superstiti dei boschi dell'Appennino abruzzese.

Tale zona è delimitata:

il bosco, comprendente interamente quattro piccoli rilievi collinari denominati rispettivamente: Difesa I Colle; Difesa II Colle; Difesa III Colle; Colle Sant'Antonio, sito nel territorio del comune di Pescocostanzo, distinto in catasto del comune di Pescocostanzo ai numeri di mappa 1, 2, 11, 22, 23, foglio 5, pagina n. 201 e numero di mappa 2, foglio n. 6, pagina n. 201;

Considerato che:

con decreto ministeriale 20 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 novembre 1984) è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona degli Altipiani Maggiori interessante i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso, stante la singolare peculiarità del territorio, composto da una pluralità di cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale uniti ad aspetti e valori estico-tradizionale, nonché di bellezze panoramiche e punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze. Costituiscono singolarità dal punto di vista geologico con caratteri di bellezza panoramica gli altipiani maggiori denominati Piano di Cinque Miglia, Il Prato, Piano dell'Aremogna, Quarto Grande, Del Barone, Del Molino, i quali, per essere disposti in successione e semicerchio, compongono una struttura unitaria continua e pianeggiante d'alta quota che offre la visione ampia di un paesaggio cromaticamente variabile col mutare delle stagioni, verde e rasato d'estate, bianco e silenzioso per le nevi e la vegetazione bassa d'inverno.

Tale zona è così delimitata:

comune di Roccapia: il perimetro inizia a nord dal punto in cui la strada statale n. 17 interseca il confine comunale di Roccapia con Pettorano sul Gizio e segue verso est il confine con Pettorano sul Gizio prima e con Pescocostanzo poi ed a sud quello con Rivisondoli e Scanno per proseguire nuovamente a nord con il confine che divide Roccapia e Pettorano fino al punto di Partenza;

comune di Pescocostanzo: a nord, dal punto in cui la strada Casano-Pescocostanzo interseca il confine che divide i territori comunali nei due centri, il perimetro segue detto confine verso est prima e prosegue nel tratto a confine con la provincia Chietina prima e nell'ordine con i comuni poi di Ateleta e Pietransieri a sud, lungo il confine comunale con Rivisondoli, Roccapia e Pettorano sul Gizio ed ultimo a nord a confine con Cansano si ricongiunge al punto di partenenza, con l'esclusione della zona del bosco di Sant'Antonio, località già sottoposta a tutela paesistica;

comune di Rivisondoli: da quota 1990 sulla cima della fossa dove inizia il confine che divide il territorio comunale di Rivisondoli e Pescocostanzo, il perimetro segue ad est, tale confine fino ad interporre la linea ferroviaria per Castel di Sangro e prosegue a sud nell'ordine lungo il confine comunale con Pietransieri, Castel di Sangro, Roccaraso, Barrea, risalendo poi lungo il confine con Scanno e Roccapia si ricongiunge al punto iniziale;

comune di Roccaraso (località Pietransieri): da quota 1267, in corrispondenza della stazione FF.SS. Rivisondoli-Pescocostanzo, il perimetro inizia seguendo verso est il confine Pietransieri territori dei due centri sopraddetti fino al punto in cui il confine comunale incontra quello che divide Pescocostanzo da Ateleta, da dove attraversando in linea retta da cima del monte Rocco si ricongiunge al confine comunale di Pietransieri con Rivisondoli e risale verso nord lungo tale limite fino al punto di partenza;

comune di Roccaraso: il perimetro del vincolo coincide con l'intero confine del territorio comunale circoscritto a Roccaraso;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26669 del 22 dicembre 1984 ha riferito che nel territorio suddetto esistono previsioni di insediamenti, anche residenziali, non coordinati che, se realizzati, comprometterebbero una futura pianificazione territoriale paesistica.

In particolare esistono massicce previsioni di interventi di urbanizzazione nella zona del bosco di S. Antonio del comune di Pescocostanzo.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio corrispondente all'area degli Altipiani Maggiori sita nei comuni di Roc-

capia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali:

decreto ministeriale 27 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953);

decreto ministeriale 20 ottobre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 novembre 1984); sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Roccapia, Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Roccapia, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1985.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 28 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985) una zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia, interessante i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola (provincia di Pescara) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, per la visione integra e continua della catena montuosa formata da concrezioni di natura calcarea di singolare valore geologico che alterna ampie fasce pietrose e biancheggianti, con estese radure erbose le quali, lette secondo una stratigrafia altimetrica, evidenziano la presenza di essenze arboree quali castagneti e faggeti misti a latifoglie, che, nel proprio variegato cromatismo indotto dai cicli stagionali, costituiscono un quadro naturale di non comune bellezza, fino ad arrivare alla prateria cultimale ricca di essenze che, concordemente con la presenza di più specie endemiche della fauna, rappresentano un patrimonio di notevole interesse pubblico. Le bellezze panoramiche citate, hanno inoltre il pregio di contenere una variabilità di punti di vista organizzati secondo i profili prospettici che si dipartono da alcuni centri urbani come Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera i quali, per la propria collocazione orografica, rivestono parte integrante dei percorsi che si snodano lungo le pendici della catena montuosa. Si porta ad esempio l'iritinerario che da Ofena per la forca di Penne, che — serpeggiando in un panorama che lascia spaziare la vista — dal Massiccio della Majella al mare, si snoda, costeggiando il monte Bertona, fino a Carpineto della Nora, posto alla falda del monte Fiore e sede della pregevole Abbazia di San Bartolomeo; il complesso monumentale in pietra cal-

carea si staglia nella sua essenziale nudità stilistica contro il frontale del monte Pietrarossa che rappresenta un vero e proprio anfiteatro naturale, costituendo per analogia cromatica con i conci lapidei di tessitura del parametro della abbazia, una scenografica uniformità ambientale, scandita dalle cascatelle del fiume Nora. Proseguendo la omonima Valle della Nora in prossimità di Civitella Casanova si giunge a Villa Celiera, collina di natura calcarea ai piedi del monte Bertona. Nei pressi sono visibili le rovine dell'abbazia cistercense di Santa Maria in Casanova, da cui si gode il pregevole panorama che si estende da un lato verso la Majella e dall'altro fino alla località di Vado di Siella, attraverso il quale si passa al versante aquilano del Gran Sasso, alternando la visione di dolci declivi erbosi, illuminati, à secondo delle stagioni, da fioriture spontanee, alle scure macchie boschive che rifrangono sugli alti dossi calcarei le proprie sfumature rutilanti nella stagione autunnale. Non si può omettere di citare, inoltre, il territorio di Farindola, posto ad ideale cerniera tra l'estrema falda della catena montuosa e le pendini collinari che tra lievi declivi, si ricompongono, passando verso Penne, alla costa adriatica.

Tale zona è così delimitata:

comune di Carpineto della Nora: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Brittoli, Vicoli, Civitella Casanova e dal confine provinciale di L'Aquila;

comune di Civitella Casanova: dal confine comunale di Carpineto, della Nora, a quota 561 segue lungo il confine comunale in direzione ovest sino ad incontrare, in località Vado Voltigno, il confine del comune di Villa Celiera; segue il confine comunale in direzione nord-est sino alla località Passo di Civita, a quota 360; di qui prosegue in direzione sud lungo la strada comunale, sino a ricongiungersi a quota 561 con il confine del comune di Carpineto della Nora;

comune di Villa Celiera: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Farindola, Montebello di Bertona e Civitella Casanova e dal confine provinciale della provincia di L'Aquila;

comune di Farindola: dal confine provinciale con la provincia di L'Aquila, in località Vado di Focina, a quota 1383, segue il confine provinciale in direzione ovest, fino ad incontrare in località Vado di Siella il confine provinciale con la provincia di Teramo; segue il confine provinciale in direzione nord-ovest, fino ad incontrare, a quota 754, il confine comunale con il comune di Penne; prosegue, in linea retta, in direzione est congiungendo le quote 754-778 e 602 in località Mirri, prosegue in linea retta verso est fino ad incontrare la strada comunale proseguendo oltre la località di Campitello, fino a ricongiungersi a quota 440 con il confine comunale del comune di Montebello di Bertona;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con le note n. 26697 del 22 dicembre 1984 e n. 1022 del 16 gennaio 1985 ha riferito che:

da più parti sono state segnalate manomissioni al patrimonio paesistico ed ambientale della catena del Gran Sasso, con particolare riferimento ad infrastrutture di natura viaria previste nella piana del Voltigno;

nel comune di Carpineto della Nora, la presenza di nuove costruzioni in prossimità dell'Abbazia di S. Bartolomeo inficia la visione prospettica del sacro edificio e del bacino naturale in cui lo stesso è inserito e che in tutta la zona omogenea citata, opere di varia natura potranno essere, comunque, eseguite solo in presenza di una pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità, per il territorio così delimitato:

Carpineto della Nora: dal confine provinciale con la provincia di L'Aquila, segue lo stesso fino ad incontrare il confine comunale con il comune di Brittoli; segue il suddetto confine comunale fino alla quota 550; di qui prosegue lungo la carrareccia fino alla località S. Maria delle Macchie a quota 683; di qui prosegue lungo la stessa carrareccia ricongiungendo le quote 509, 575, 906 fino a ricollegarsi alla quota 790 con il confine comunale con Civitella Casanova; di cui prosegue lungo lo stesso confine comunale, fino ad incontrare a quota 992, il confine comunale con il comune di Villa Celiera; prosegue lungo lo stesso confine comunale con Villa Celiera, fino a ricollegarsi all'iniziale confine provinciale;

Civitella Casanova: dal confine comunale con Carpineto della Nora, a quota 992, prosegue lungo il confine stesso, fino ad incontrare il confine provinciale; di qui prosegue lungo il confine comunale con Villa Celiera fino al limite con la località Castel Rosso; di qui prosegue lungo il sentiero passante per le quote 854 e 912, fino a ricongiungersi alla iniziale quota 992 al confine con il comune di Carpineto della Nora;

Villa Celiera: dalla quota 1127, al confine comunale di Civitella Casanova, segue il confine stesso fino a ricollegarsi al confine con la provincia di L'Aquila; di qui segue il confine provinciale fino a ricollegarsi al confine comunale con Farindola; di qui prosegue lungo lo stesso confine comunale fino a ricollegarsi a quota 1007 con il confine comunale di Montebello di Bertona; prosegue lungo lo stesso confine fino alla quota 1284; di qui, ripartendosi dal confine comunale suddetto, segue il sentiero passante per le quote 1018, 990 e 1063, fino a ricollegarsi alla iniziale quota 1127;

Farindola: dal confine con la provincia di L'Aquila a quota 1383, segue il confine provinciale fino alla località Vado di Siella; di qui prosegue lungo il confine provinciale con la provincia di Teramo fino alla quota 745; di qui prosegue ricollegandosi in linea retta in direzione sud-est, alla quota 721; di qui prosegue lungo il sentiero interessante le quote 790, 547, 430, 461, 435, 391, 539 e 813, fino a ricollegarsi in località Canale, al confine comunale con Montebello di Bertona; di qui prosegue lungo lo stesso confine comunale, fino a ricollegarsi, a quota 1007 con il confine comunale di Villa Celiera; di qui prosegue lungo tutto lo stesso confine comunale fino a ricollegarsi alla iniziale quota 1383, di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia comprendente i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia comprendente i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 28 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio — per la parte così delimitata:

Carpineto della Nora: da confine provinciale con la provincia di L'Aquila, segue lo stesso fino ad incontrare il confine comunale con il comune di Brittoli; segue in direzione ovest il suddetto confine comunale fino alla quota 550; di qui prosegue lungo la carrareccia fino alla località S. Maria delle Macchie a quota 683; di qui prosegue lungo la stessa carrareccia ricongiungendo l equote 509, 575 e 906, fino a ricollegarsi alla quota 790 con il confine comunale con Civitella Casanova; di qui prosegue lungo lo stesso confine comunale fino ad incontrare a quota 992 il confine comunale con il comune di Villa Celiera; prosegue lungo lo stesso confine comunale con Villa Celiera, fino a ricollegarsi all'iniziale confine provinciale;

Civitella Casanova: dal confine comunale con Carpineto della Nora, a quota 992, prosegue lungo il confine stesso fino ad incontrare il confine provinciale; di cui prosegue lungo il confine comunale con Villa Celiera fino al limite con la località Castel Rosso; di qui prosegue lungo il sentiero passante per le quote 854 e 912, fino a ricongiungersi alla iniziale quota 992 al confine con il comune di Carpineto della Nora;

Villa Celiera: dalla quota 1127, al confine comunale con Civitella Casanova, segue il confine stesso fino a ricollegarsi al confine con la provincia di L'Aquila; di qui segue il confine provinciale fino a ricollegarsi al confine comunale con Farindola; di qui prosegue lungo lo stesso confine comunale fino a ricollegarsi, a quota 1007 con il confine comunale di Montebello di Bertona; prosegue lungo lo stesso confine fino alla quota 1284; di qui, dipartendosi dal confine comunale suddetto, segue il sentiero passante per le quote 1018, 990 e 1063, fino a ricollegarsi alla iniziale quota 1127;

Farindola: dal confine con la provincia di L'Aquila a quota 1383, segue il confine provinciale fino alla località Vado di Siella; di qui prosegue lungo il confine provinciale con la provincia di Teramo fino alla quota 745; di qui prosegue ricollegandosi in linea retta in direzione sud-est, alla quota 721; di qui prosegue lungo il sentiero interessante le quote 790, 547, 430, 461, 435, 391, 539 e 813, fino a ricollegarsi, in località Canale, al confine comunale con Montebello di Bertona; di qui prosegue lungo lo stesso confine comunale, fino a ricollegarsi a quota 1007 con il confine comunale di Villa Celiera; di qui prosegue lungo tutto lo stesso confine comunale fino a ricollegarsi alla iniziale quota 1383, — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo montuoso Velino-Sirente-Valle di Teve di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 21 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 novembre 1984), la zona del gruppo montuoso Velino - Sirente - Valle di Teve, ricadente nei comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli (provincia di L'Aquila) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a

tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce uno dei sistemi appenninici di maggior valore naturalistico e paesaggistico dell'Abruzzo, caratterizzato da ambienti, rilievi, formazioni geologiche eccezionali ed ancora integri, con emergenze di incomparabile valore artistico.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Sante Marie: esteso a tutto il territorio comunale confinante con la regione Lazio, comune di Carsoli, comune di Tagliacozzo, comune di Magliano dei Marsi;

comune di Tagliacozzo: dal confine comunale quota metri 1314 località Colabati, segue confine comunale fino a quota 1543 località Selvapiana sul confine adiacente comune di Cappadocia; segue confine col comune di Cappadocia fino a quota metri 1051 prossimità M. La Difesa; da quota 1051 quasi in linea retta fino ad incrocio strada statale n. 5 Tiburtina Valeria con strada di collegamento S. Donato - Poggio Filippo; da incrocio suddetto segue strada statale n. 5 Tiburtina Valeria fino a confine con Com. Scurcola Marsicana sul km 103 località Caprera e/o Casarini; da km 103 segue progressivamente confine comunale di Scurcola Marsicana, di Magliano dei Marsi e Sante Marie fino a chiudersi a quota 1314 località Colabati;

comune di Scurcola Marsicana: da km 103 località Caprera e/o Casarini su strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, segue progressivamente comune di Tagliacozzo e Magliano dei Marsi fino a quota 708 prossimità ruderi abbazia S. Maria della Vittoria; da quota 708 segue strada statale Tiburtina Valeria fino a chiudere a km 103 località Caprera e/o Casarini;

comune di Magliano dei Marsi: da quota 1260 prossimità M. Faito, segue progressivamente confine con comuni di Sante Marie, Tagliacozzo e Scurcola Marsicana fino a quota 698 sulla strada di collegamento Scurcola Marsicana - Magliano dei Marsi nei pressi della località Defense; da quota 698 presso località Defense segue strada Scurcola Marsicana - Magliano dei Marsi fino a località Femmina Morta quota 792; da quota 792 località Femmina Morta al km 4 strada Magliano dei Marsi - Rosciolo; da km 4 segue suddetta strada fino a quota 734 località Tollacciano; da quota 734 località Tollacciano quasi in linea retta a quota 1014 prossimità M. Lo Pago; da quota 1014 presso M. Lo Pago segue confine con comune di Massa d'Albe fino a confine col comune di Rocca di mezzo quota 2220 Colle dell'Orso; da quota 2220 Colle dell'Orso segue rispettivamente confine con comune di Rocca di Mezzo e Lucoli fino a confine regione Lazio quota 2223; da quota 2223 segue tutto il confine regione Lazio e si chiude a quota 1260 prossimità M. Faito;

comune di Massa d'Albe: da quota 2220 Colle dell'Orso segue confine con comune di Magliano dei Marsi fino a quota 1008 C.le Castellano; da quota 1008 C.le Castellano segue linea retta fino a quota 916 località Piè della Costa; da località Piè della Costa quota 916 a località Le Pagliarelle attraverso quota 940; da Le Pagliarelle in linea retta a quota 1008 Forme; da quota 1008 Forme segue strada carreggiabile attraverso quota 1046, quota 1095, quota 1103, quota 1091 fino ad incontrare confine con comune di Ovindoli località C.se Valenti; da località C.se Valenti segue confine con comune di Ovindoli fino ad incontrare limite del vincolo paesistico esistente a quota 2042 Costone della Cerasa; da quota 2042 Costone della Cerasa segue limite vincolo paesistico esistente fino a chiudersi a quota 2220 Colle dell'Orso;

comune di Ovindoli: da località C.se Valenti segue confine con comune di Massa d'Albe fino al limite vincolo paesistico esistente in prossimità loc. Palombara; segue limite vincolo esistente (Altipiano delle Rocche) fino ad incrocio con confine comunale di Magliano dei Marsi quota 2220 Colle dell'Orso;

comune di Lucoli: da quota 2271 sul confine comunale di Magliano dei Marsi e di Rocca di Mezzo segue limite vincolo paesistico altipiano delle Rocche fino a quota 1920; da quota 1220 a quota 1898 sul confine del comune di L'Aquila; segue confine con comune di L'Aquila fino a quota 1965 località L'Orto; da quota 1965 località L'Orto segue linea curva toccante quota 1636, quota 1405 località Ara Vecchia; quota 1554 Matrone; quota 1589 prossimità Le Fossette; quota 1998 Pizzo delle Fosse; quota 1250 Vallone S. Onofrio sul confine comunale di Tornimparte; segue confine comunale di Tornimparte fino ad incrocio confine regione Lazio quota 1522 Prati di Cerasuolo; da quota 1522 Prati di Cerasuolo segue confine regione Lazio fino a confine con comune di Magliano dei Marsi quota 2223; da quota 2223 segue confine con comune di Magliano dei Marsi; si chiude a quota 2271;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con la nota numero 26696 del 22 dicembre 1984, ha riferito che, tale gruppo montuoso è uno dei sistemi appenninici (maggiore valore naturalistico e paesaggistico dello Abruzzo. E' caratterizzato da ambienti, rilievi, formazioni geologiche eccezionali ed ancora integri, con emergenze architettoniche di incomparabile valore artistico. Oltre al M. Sirente il cui aspetto dolomitico lo rende unico fra tutte le montagne abruzzesi, vanno citati episodi come la splendida valle di Teve, al confine tra l'Abruzzo e il Lazio, corollario naturale dei rilievi della Duchessa, la Valle Maielana, il M. Velino (metri 2403), la Valle dei Varri nel comune di Sante Marie; tale zona agli interessi geologici (polje carsico) unisce quelli botanici e faunistici ed è custode di uno dei più interessanti inghiottitoi dell'Italia peninsulare. Inoltre su alcune grotte sono stati ritrovati reperti archeologici. Si tratta di ambienti unici non soltanto sotto il profilo geomorfologico, naturalistico e scientifico, ma soprattutto sotto l'aspetto paesaggistico strettamente legato al concetto vedutista di quadro d'insieme. Si cita il caso di Tagliacozzo allungato in una straordinaria gola ai piedi del verde cupo di una fitta pineta e dei nobili ruderi di un vecchio castello in rovina perfettamente dipinto dal Lear, in uno dei suoi viaggi in Abruzzo.

Ed ancora la chiesa di S. Maria in Val Porclaneta di Rosciolo (comune di Magliano dei Marsi), che ai piedi del Velino compone il suo quadro di insieme grazie alla particolare bellezza ed alla stupenda sensazione di immagine, derivante dall'accostamento della umile e dimessa chiesa medievale con la maestosa e dominante presenza della cima del Velino. La suddetta soprintendenza ha, anche, riferito che l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali, finalizzate alla costruzione di impianti per la captazione, accumulo e

distribuzione di acque, miglioramento di pascoli con aperture di nuove piste carrabili e costruzione di rifugi, apertura incontrollata di cave per il prelievo di inerti, la cui realizzazione potrebbe compromettere una giusta ed equilibrata pianificazione territoriale paesistica, con danni irreversibili al patrimonio ambientale, dovuti all'alterazione dei valori prospettici e di insieme ancora integri, presenti nella zona;

Ritenuta l'opportunità — per il territorio così delimitato:

comune di Sante Marie: esteso a tutto il territorio comunale confinante con la regione Lazio, comune di Carsoli, comune di Tagliacozzo, comune di Magliano dei Marsi;

comune di Tagliacozzo: dal confine comunale quota metri 1314 località Colabati, segue confine comunale fino a quota 1543 località Selvapiana sul confine adiacente comune di Cappadocia; segue confine col comune di Cappadocia fino a quota metri 1051 prossimità M. La Difesa; da quota 1051 quasi in linea retta fino ad incrocio strada statale n. 5 Tiburtina Valeria con strada di collegamento S. Donato - Poggio Filippo; da incrocio suddetto segue strada statale n. 5 Tiburtina Valeria fino a confine con Com. Scurcola Marsicana sul km 103 località Caprera e/o Casarini; da km 103 segue progressivamente confine comunale di Scurcola Marsicana, di Magliano dei Marsi e Sante Marie fino a chiudersi a quota 1314 località Colabati;

comune di Scurcola Marsicana: da km 103 località Caprera e/o Casarini su strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, segue progressivamente comune di Tagliacozzo e Magliano dei Marsi fino a quota 708 prossimità ruderi abbazia S. Maria della Vittoria; da quota 708 segue strada statale Tiburtina Valeria fino a chiudere a km 103 località Caprera e/o Casarini;

comune di Magliano dei Marsi: partendo dal confine regionale in località Vallone di Teve si segue la curva a quota 1200, fino a raggiungere il confine comunale di Massa d'Albe. La perimetrazione segue quindi i confini dei comuni di Massa d'Albe, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie, il confine della regione Lazio e si chiude su detto confine in località Vallone di Teve;

comune di Massa d'Albe: la perimetrazione parte dal confine comunale con Magliano dei Marsi, segue la curva a quota 1200 fino al confine comunale di Ovindoli; segue, quindi, rispettivamente in direzione sud-sud est, i limiti dei comuni di Ovindoli, Avezzano, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, fino a chiudersi su detto confine sulla curva di livello a quota 1200, — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del gruppo montuoso Velino - Sirente - Valle di Teve, ricadente nei comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del gruppo montuoso Velino - Sirente - Valle di Teve, ricadente nei comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 21 ottobre 1984 (*Gazzetta ufficiale* n. 316 del 16 novembre 1984) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio — per la parte così delimitata:

comune di Sante Marie: esteso a tutto il territorio comunale confinante con la regione Lazio, comune di Carsoli, comune di Tagliacozzo, comune di Magliano dei Marsi;

comune di Tagliacozzo: dal confine comunale quota metri 1314 località Colabati, segue confine comunale fino a quota 1543 località Selvapiana sul confine adiacente comune di Cappadocia; segue confine col comune di Cappadocia fino a quota metri 1051 prossimità M. La Difesa; da quota 1051 quasi in linea retta fino ad incrocio strada statale n. 5 Tiburtina Valeria con strada di collegamento S. Donato - Poggio Filippo; da incrocio suddetto segue strada statale n. 5 Tiburtina Valeria fino a confine con Com. Scurcola Marsicana sul km 103 località Caprera e/o Casarini; da km 103 segue progressivamente confine comunale di Scurcola Marsicana, di Magliano dei Marsi e Sante Marie fino a chiudersi a quota 1314 località Colabati;

comune di Scurcola Marsicana: da km 103 località Caprera e/o Casarini su strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, segue progressivamente comune di Tagliacozzo e Magliano dei Marsi fino a quota 708 prossimità ruderi abbazia S. Maria della Vittoria; da quota 708 segue strada statale Tiburtina Valeria fino a chiudere a km 103 località Caprera e/o Casarini;

comune di Magliano dei Marsi: partendo dal confine regionale in località Vallone di Teve si segue la curva a quota 1200, fino a raggiungere il confine comunale di Massa d'Albe. La perimetrazione segue quindi i confini dei comuni di Massa d'Albe, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie, il confine della regione Lazio e si chiude su detto confine in località Vallone di Teve;

comune di Massa d'Albe: la perimetrazione parte dal confine comunale con Magliano dei Marsi, segue la

curva a quota 1200 fino al confine comunale di Ovindoli; segue, quindi, rispettivamente in direzione sud-sud est, i limiti dei comuni di Ovindoli, Avezzano, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, fino a chiudersi su detto confine sulla curva di livello a quota 1200, — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

una zona di pertinenza dei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino (Pescara) riveste particolare interesse paesistico perché dipartendo dalla gola di Popoli, si allarga in una vallata su cui prospetta il magnifico scenario del monte Roccatagliata.

Tale zòna è così delimitata:

comune di Castiglione a Casauria: dalla località Colle Viduno, a quota 647, segue il confine comunale con il comune di Pescosansonesco, fino ad incontrare il limite comunale con il comune di Bussi sul Tirino; di qui prosegue lungo il limite comunale con il comune di Bussi sul Tirino, fino alla quota 609; di qui prosegue raccordandosi alla curva di livello passante per la quota 452, fino a raccordarsi, in direzione nord, al sentiero che passando per la quota 419 e 503, si ricongiunge all'iniziale quota 647;

comune di Bussi sul Tirino: dal confine comunale con il comune di Castiglione a Casauria, prosegue lungo il confine comunale con Castiglione a Casauria fino alla quota 903; di qui risale lungo la curva di livello a quota 962, fino ad incontrare il confine comunale con Pescosansonesco; di qui prosegue, in direzione est, lungo lo stesso confine comunale, fino a ricongiungersi all'iniziale confine comunale con il comune di Castiglione a Casauria;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26693 del 22 dicembre 1984, ha riferito che: nelle zone in oggetto, opere di varia natura potranno essere comunque eseguite, solo in presenza di una pianificazione territoriale e paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di pertinenza dei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino (Pescara) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio ricadente nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino (Pescara), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di pertinenza dei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino (Pescara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Castiglione a Casauria: dalla località Colle Viduno, a quota 647, segue il confine comunale con il comune di Pescosansonesco, fino ad incontrare

il limite comunale con il comune di Bussi sul Tirino; di qui prosegue lungo il limite comunale con il comune di Bussi sul Tirino, fino alla quota 609; di qui prosegue raccordandosi alla curva di livello passante per la quota 452, fino a raccordarsi, in direzione nord, al sentiero che passando per la quota 419 e 503, si ricongiunge all'iniziale quota 647;

comune di Bussi sul Tirino: dal confine comunale con il comune di Castiglione a Casauria, prosegue lungo il confine comunale con Castiglione a Casauria fino alla quota 903; di qui risale lungo la curva di livello a quota 962, fino ad incontrare il confine comunale con Pescosansonesco; di qui prosegue, in direzione est, lungo lo stesso confine comunale, fino a ricongiungersi all'iniziale confine comunale con il comune di Castiglione a Casauria.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro:* GALASSO

(3741)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di una zona del Parco Nazionale d'Abruzzo di cui ai decreti ministeriali 23 novembre 1965, 8 aprile 1976, 21 febbraio 1977, 14 ottobre 1977 e 14 ottobre 1977.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966 la zona del Parco Nazionale d'Abruzzo ricadente nei territori comunali di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna (nella provincia di L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta innumerevoli quadri naturali e panoramici, rilevabili nella meravigliosa successione di imponenti massicci montani coperti da fitta vegetazione arborea, e di valli profonde, solcate da limpidi corsi d'acqua, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con decreto ministeriale 8 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976, una zona del comune di Opi è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché tale territorio completa uno dei quadri di bellezze naturali più pregevoli dell'Italia centrale, di particolare interesse pubblico di rilevanza nazionale e tutto godibile da ogni punto di osservazione lungo la strada statale Marsicana e le altre strade percorribili dal pubblico.

In questa zona è compreso l'intero abitato di Opi che nel suo complesso costituisce un insieme di eccezionale bellezza e rarità, nel quale l'opera dell'uomo si completa con la natura; il valore estetico e tradizionale dell'intero abitato, uno dei più caratteristici della regione, per la posizione e la omogeneità delle strutture, è un felicissimo completamento dello spettacolo della natura nel quale l'abitato di Opi e tutta la zona circostante sono reciprocamente oggetto di contemplazione e punto di osservazione illimitatamente accessibili al pubblico; tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 54 della strada statale Marsicana n. 83, si raggiunge la quota di livello 1200 in località Pietra Amara, e si segue la detta curva di livello fino a Valle Forcone; si risale detta valle fino alla quota di livello 1300 e si prosegue lungo detta quota per località Mazzamore, Vellacchie, Valle dell'Acqua, Grotta Ciarlante sino ad un canalone, seguendo il quale si attraversa il fosso Vandra fino all'inizio della zona boscosa, e seguendo il margine di questa zona si raggiunge il confine comunale tra le località Frontiera e La Lenza; indi, seguendo il confine comunale si scende fino al limite della zona già vincolata, che coincide con il limite del Parco Nazionale d'Abruzzo, e seguendo detto limite si ritorna al km 54 della strada statale Marsicana, e attraversando il fiume Sangro, al punto di origine;

Considerato che con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977, parte del territorio comunale di Pescasseroli è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché si trova nella vallata del Sangro, la cui eccezionale bellezza godibile da ogni punto della strada e del paese di Pescasseroli, è di fama internazionale. Il vincolo imposto precedentemente si estende sulla sponda destra del fiume Sangro, e solo in corrispondenza dell'abitato di Pescasseroli abbraccia una esigua striscia sulla riva sinistra del fiume. Poiché la bellezza della vallata predetta ha ugual pregio paesistico sui due lati, il limite precedente del vincolo appare incongruo ed illogico. Si rileva quindi la necessità di proteggere la

riva sinistra del fiume Sangro nella parte più direttamente visibile dal fondo valle, fino al limite del bosco, ad una quota, ancora piuttosto bassa, inferiore ai 1400 m. s.l.m. Questo non molto esteso territorio, completa uno dei quadri di bellezze naturali più pregevoli dell'Italia centrale, di particolare interesse pubblico di rilevanza nazionale, tutto godibile da ogni punto di osservazione lungo la strada statale Marsicana e le altre strade percorribili dal pubblico;

Tale zona è così delimitata:

a partire dal km 38 della strada statale Marsicana n. 83, si segue in direzione nord-est una strada che coincide con il limite del Parco Nazionale d'Abruzzo, fino ad incontrare il confine comunale tra Pescasseroli e Gioia dei Marsi, che si percorre sempre nella stessa direzione, fino ad incontrare una strada, alla quota 1300, quindi piegando verso sud e seguendo la predetta curva di livello a monte della località Fosse di S. Paolo, Varico e Prata della Terra, si attraversa la strada per il rifugio Prato Rosso nei pressi della località Grotte Mozzone; e percorrendo ancora le curve di livello 1300 attraversa le località Mandrelle e Santa Venere, fino a raggiungere il punto trigonometrico 1375, dal quale si procede sulla stessa curva di livello fino al confine del territorio comunale, in località La Lenza; quindi si segue la linea del confine del comune, fino ad incrociare il limite del Parco Nazionale, che coincide con quello del vincolo attuale, e seguendo detto limite verso nord. si ritorna al punto di origine;

Considerato che con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1977 una zona del comune di Villetta Barrea è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, essendo costituita dall'antico abitato di elevato pregio, dalla zona in riva al lago, da un'ampia zona a monte dell'abitato coperta da un famosa pineta di una varietà di pino nero V.B. (varietà autoctona iscritta nel libro nazionale dei boschi di seme) e, infine, dalla strada Villetta Barrea-Scanno che attraversa ad alta quota una vallata di grande bellezza fiancheggiata da ricca vegetazione con intermezzi di prati verdissimi; il tutto compone un quadro panoramico di grande suggestività e indiscutibile bellezza, ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico, nonché un complesso di valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 56 sul confine tra i comuni di Villetta Barrea e Opi si segue detto limite fino alle pendici del Monte Mattone, aggirando questo e seguendo il limite del bosco attraverso Valle della Montagnola si raggiunge macchia Penda e quindi, piegando verso est, si tocca la strada Villetta Barrea-Scanno; di qui si comprende nella zona da tutelare, una fascia della ampiezza di m 250, a partire dall'asse stradale per ciascun lato della detta strada in direzione Scanno fino al confine di comune. Seguendo in direzione sud, si segue egualmente la menzionata strada verso Villetta, sempre lasciando una fascia m 250 fino alla quota 1128, di qui si volge in direzione est attraverso la quota 994 Colle Cucù, Soda Piana si raggiunge nei pressi di quota 1168 il confine con il comune di Civitella Alfedena. Di qui scendendo lungo il confine si raggiunge la strada statale n. 83 Marsicana e, seguendo detta strada, che coincide con il precedente vincolo, si ritorna, procedendo verso ovest, al punto di origine;

Considerato che con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 14 dicembre 1977 una zona del comune di Barrea è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché possiede particolare importanza ambientale e paesistica, essendo costituita dall'abitato tradizionale di Barrea, che si svolge in posizione degradante sul lago, dalla zona della « Foce », di singolare rilievo sia dal punto di vista panoramico che geologico, e dalla zona rivierasca sul lago stesso: detta area è inoltre un completamento di quella anteriormente assoggettata a vincolo, che comprende però logicamente soltanto la riva destra del fiume Samero.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana nei pressi del km 61 al confine tra i territori comunali di Barrea e Villetta Barrea si segue in direzione nord detto confine fino alla quota 1157, di qui piegando in direzione est si raggiunge la quota 1146 in località Le Fonti, la quota 1112 e la quota 1102, le quote 1160 e 1205, le località Fonte Iaranera, Colle Zoppo, Fonte delle Vicenze, quota 1406 fino a raggiungere il confine comunale con Scontrone; seguendo in direzione sud detto confine si raggiunge la quota 1169 ove, piegando verso nord-ovest, attraverso le quote 1196 e il colle Malafiglia raggiunge la quota 1210, quindi piegando a sud-ovest, attraverso le quote 1246, 1165, raggiunge la quota 1168 in prossimità del Colle della Croce, sfociando sulla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 68. Di qui seguendo il confine del precedente vincolo che coincide con quello del P.N.A., si torna al punto di origine;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 26295 del 18 gennaio 1984 ha riferito che ad un insieme di così rilevante interesse ambientale, in virtù della sovrapposizione di aspetti e pregi estetici a dati naturali, debba corrispondere una forma organica di tutela e conservazione di tutte le componenti presenti, da quelle floro-faunistiche a quelle di dichiarato valore paesistico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo ricadente nei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Villette Barrea, Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di

uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante pianò territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali:

decreto ministeriale 23 novembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966;

decreto ministeriale 8 aprile 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976;

decreto ministeriale 21 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977;

decreto ministeriale 14 ottobre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 14 dicembre 1977;

decreto ministeriale 14 ottobre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1977,

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3742)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera in provincia di Chieti di cui ai decreti ministeriali 9 marzo 1970, 25 marzo 1970, 10 febbraio 1971, 3 dicembre 1970, 10 giugno 1970, 16 febbraio 1970, 15 giugno 1970 e 2 febbraio 1970.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera pertinente ai comuni di Francavilla a Mare, Ortona, S. Vito Chietino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, tutti situati in provincia di Chieti, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché tale fascia è composta da elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei, costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombati come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona ed il centro storico di Francavilla.

La zona è così delimitata:

comune di Francavilla a mare, decreto ministeriale 9 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970;

1) località del Colle Seraiocco: da quota 124 sul confine di provincia, fino a quota 116; da quota 116 fino all'intersezione della strada comunale che si diparte dalla strada statale Teatina e che conduce al Santuario della Madonna delle Grazie a quota 63; di qui lungo la stessa strada fino alla seconda curva per continuare con una linea retta parallela alla strada statale n. 16 Adriatica al km 455 a quota 5,00; da qui si unisce alla strada che conduce alla fattoria Farina, per arrivare al confine della provincia e lungo tutta la linea del confine stesso fino a riallacciarsi a quota 124;

2) l'altra zona di Francavilla: si estende nella parte antica dela città compresa tra la salita S. Franco, via S. Rocco, Convento Michetti, via S. Maria della Croce, via Querceti, valle Antica, ridiscende lungo il sentiero parallelo al fiume Alento, comprendendo la villa Turchi.

Dal vincolo si intende esclusa la zona di occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento;

comune di Ortona, decreto ministeriale 25 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 18 maggio 1970:

dal comune di Francavilla in località monte Valentino si discende per 250 metri sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quote 64, 71, 62, 46 per Case Marrone fino a quota 15 alla intersezione con la strada statale Adriatica; la limitazione corre lungo la strada statale Adriatica fino a quota 48 per continuare lungo una linea parallela alla statale stessa fino alla località Madonna delle Vasche al km 467 per continuare sempre parallelamente alla strada, ad una distanza di m 250 dalla stessa fino al perimetro urbano del comune di Ortona fino a quota 22; da qui (km 469 della strada statale n. 16) con una linea retta che arriva alle spalle del Castello Aragonese per poi girare a filo delle scarpate che guardano il porto per ricongiungersi con la strada di circonvallazione a quota 71 che a sua volta si riallaccia alla strada statale n. 16 a quota 79; la limitazione corre lungo la statale Adriatica fino al bivio per la strada di Orsogna a quota 80 dove, lasciando la strada statale, con una linea retta passante per quota 78 e 72, si riattacca alla stessa statale Adriatica in località C. D'Adamo, per continuare, come limite, sulla stessa sede stradale della statale per le quote 71, 80, 51, 31, 30, 39; dal km 477+500 della strada statale n. 16 con una linea retta il limite del vincolo passa per la quota 58 per arrivare al confine comunale.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento;

comune di S. Vito Chietino, decreto ministeriale 10 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971:

in continuazione della linea retta passante per la quota 58 nel comune di Ortona e quota 66 del comune di S. Vito; il limite continua lungo il sentiero di località Sciutica, per attaccarsi, lungo il fosso, alla ferrovia Sangritana; la limitazione scorre lungo la ferrovia fino all'incrocio con la strada per S. Apollinare; di qui seguendo la stessa strada verso il centro urbano si interseca con la strada statale n. 84 Frentana per continuare lungo la stessa strada fino a quota 42 per arrivare a quota 133 da dove, lungo la strada circonvallazione, lascia fuori del vincolo il centro urbano e la località Marina di S. Vito, abitati già compresi nei piani di fabbricazione, per estendersi, a sud dell'abitato, lungo le scarpate della città per le quote 122 e 124 fino a tornare, lungo il Rio Fontana, a quota 117, per seguire lungo la linea che va da quota 40 a quota 90 per un tratto parallelo alla strada statale n. 16 Adriatica fino al confine comunale.

Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suoi ampliamento;

comune di Rocca S. Giovanni, decreto ministeriale 3 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1971:

dal confine comunale con S. Vito Chietino a quota 108 per continuare con una linea che passa per quota 111, 114, 37 e 94 in località Pontone per scorrere sulla sede della strada che porta a Rocca S. Giovanni fino al limite del centro urbano. Di qui scorre lungo una linea che passa per quota 129, 124, 116, 34 per rigirare a quota 106 e terminare al confine comunale di Fossacesia;

comune di Fossacesia, decreto ministeriale 10 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1970:

- intendendosi inclusi nella medesima il vecchio ed il nuovo vincolo - dal confine comunale con Rocca S. Giovanni a quota 54 per continuare lungo l'arco delle colline a quota 108 fino a quota 98 e continuare lungo il Fosso S. Giovanni e risalire a quota 114; di qui continua lungo il viale d'accesso alla Badia di San Giovanni in Venere ad una distanza di ml 80 dalla sede stradale; la limitazione arriva sino alla strada San Giovanni trasversale al viale per continuare sulla sede stradale della strada che porta alla strada statale 16 Adriatica fino a quota 38; di qui il vincolo proposto continua in linea parallela alla battigia per una distanza di ml 500 dalla stessa fino al confine comunale.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento;

comune di Torino di Sangro, decreto ministeriale 16 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970:

dalla strada che conduce al cimitero inglese che lascia alla masseria Tesitore a quota 116 per continuare con la linea che passa a quota 82,70 lungo la cresta delle colline fino a C. Fotoli a quota 82, che passa per il Fosso del Diavolo e ricongiunge alla strada statale n. 16 Adriatica al km 497.

Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento;

comune di Casalbordino, decreto ministeriale 15 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 ottobre 1970:

dal confine comunale con Torino di Sangro, ad una distanza di m 400 dalla battigia, fino al confine con Vasto, seguendo sempre lo stesso andamento planimetrico.

Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento;

comune di Vasto, decreto ministeriale 2 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1970:

dal confine comunale con Casalbordino in località Torre Sinello a distanza di ml 400 dalla battigia per continuare a 150 ml di distanza dalla ferrovia Pescara-Termoli fino ad intersecarsi con la stessa in località C. Calansa per continuare lungo la sede ferroviaria fino a fosso Aprucino da dove si discende per quota 37 fino al mare. Il limite del vincolo si diparte di nuovo dalla scogliera di punta Penna sopra al porto per passare a quota 20, 26, 32, per il casellario ferroviario, per quota 56, 66, 69, 112, 99, 110, fino a toccare la strada statale n. 16 Adriatica all'incrocio della strada per il cimitero, per lasciare la stessa al limite del

perimetro urbano di Vasto e continuare lungo le scarpate fino a quota 113 per discendere per le quote 50, 16, 14, 15, 12, 12, fino al cofine comunale con S. Salvo.

Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 26283 del 17 dicembre 1984, ha riferito che: nelle zone sopracitate sono in atto massicci interventi che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio ricadente nei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto (Chieti) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio ricadente nei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 9 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970);

decreto ministeriale 25 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 18 maggio 1970);

decreto ministeriale 10 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971);

decreto ministeriale 3 dicembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1971);

decreto ministeriale 10 giugno 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1970);

decreto ministeriale 16 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970);

decreto ministeriale 15 giugno 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 ottobre 1970);

decreto ministeriale 2 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1970,

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale stessa*, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3743)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della fascia costiera sita nei comuni di Città S. Angelo e Montesilvano ed integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone collinari e costiere site nel comune di Montesilvano di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1971.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 27 settembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972, le zone collinari e costiere site nel comune di Montesilvano (Pescara) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituiscono, per la loro conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture all'interno, dalla

strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture, da queste ultime e dai loro molti versanti pubblici verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia, determinando tutto ciò una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da formare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale.

Tali zone sono così delimitate:

1) zona collinare: dalla linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara (linea parallela alla strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa m 305), fino all'intersezione con l'asse del fosso di scolo delle acque, corrispondente al km 44 + 300 della strada statale n. 16; di qui lungo l'asse di detto fosso fino ad incontrare il ciglio verso il mare della strada provinciale contrada S. Filomena-Montesilvano Colli; indi lungo il medesimo ciglio di detta strada provinciale fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Macchiano fino ad intersecare l'asse della strada privata Chiappinella; indi lungo l'asse di detta strada privata, fino ad intersecare l'innesto dell'asse della strada poderale Casino del Colle; indi, seguendo l'asse della strada poderale, ed attraverso alcuni segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, ridiscende lungo l'asse della strada comunale Casino del Colle sino ad intersecare l'asse della via Chiappinelli; da qui, lungo l'asse di detta via Chiappinelli fino all'innesto dell'asse della via privata Colle della Vecchia; indi lungo l'asse e segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, fino all'intersezione con l'asse via Chiarini; di qui lungo l'asse di detta via Chialini sino ad incontrare la linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara;

2) zona costiera: dalla linea di confine con il comune di Pescara, e lungo tale linea, fino ad incrociare il piede del rilevato, lato mare, della ferrovia Pescara-Ancona, di qui, lungo l'allineamento del rilevato stesso fino alla intersezione con l'asse del Cavatone Ghiotti; di qui lungo l'asse del Cavatone Ghiotti fino all'intersezione con l'asse della via Chieti; indi, lungo l'asse della via Chieti il vincolo prosegue sull'allineamento dell'asse della via Lazio, fino ad intersecare l'asse della via Abruzzo; di qui, per breve tratto, verso est, lungo l'asse di via Abruzzo fino alla intersezione con l'asse della via Emilia; di qui lungo l'asse di detta via Emilia fino all'incrocio col ciglio sud del viale Europa; indi lungo il ciglio suddetto fino ad intersecare l'asse della Nuova Strada da denominare; di qui lungo l'asse della Nuova Strada da denominare, fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani; di qui lungo l'asse della strada della colonia eredi Cifani, e poi la linea del suo prolungamento, fino alla sponda sud del fiume Saline; indi lungo la sponda del fiume Saline fino all'intersezione del limite della proprietà demaniale; indi segue il limite demaniale fino ad incontrare il ciglio ovest del Viale Riviera; di qui lungo tutto il ciglio ovest del viale Riviera, si ricongiunge alla linea di confine con il comune di Pescara;

Considerato che le aree della fascia costiera di pertinenza dei comuni di Città S. Angelo e Montesilvano (Pescara), rivestono notevole interesse perché costituiscono un complesso di punti di vista dal mare e dalle strade in pianura concorrenti verso le alture all'interno.

Tali aree sono così delimitate:

Città S. Angelo: dal mare Adriatico lungo il confine provinciale con la provincia di Teramo, fino alla ferrovia, fatta esclusione della zona di occupazione della ferrovia stessa lungo la linea Pescara-Ancona; di qui prosegue lungo la stessa ferrovia fino al confine con il comune di Montesilvano; di qui prosegue lungo il suddetto confine comunale fino a ricollegarsi al mare Adriatico;

Montesilvano: dalla linea limite della ferrovia Pescara-Ancona, al confine con il comune di Città S. Angelo, prosegue, fatta esclusione della zona di occupazione della ferrovia stessa lungo la linea Pescara-Ancona, lungo la stessa ferrovia, fino ad incontrare il fosso indicato nella cartografia ai limiti della zona denominata Muzii; di qui prosegue lungo lo stesso fosso, fino ad intersecare l'asse della nuova strada da denominare (come da indicazione su decreto ministeriale 27 settembre 1971); di qui, lungo l'asse della nuova strada da denominare fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani, e poi la linea del suo prolungamento fino alla sponda sud del fiume Saline; di qui prosegue fino al confine con il comune di Città S. Angelo e prosegue lungo lo stesso confine fino a ricongiungersi all'iniziale limite della ferrovia Pescara-Ancona;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 26698 del 22 dicembre 1984 ha riferito che:

la crescita indiscriminata di complessi edilizi a destinazione privata o di servizio, nel saturare volumetricamente l'area rivierasca, ha determinato una cesura tra la fascia costiera ed il retrostante contesto paesistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera e delle zone collinari nei comuni di Città S. Angelo e Montesilvano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della fascia costiera e delle zone collinari nei comuni di Città S. Angelo e Montesilvano, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 27 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972 e integrato, limitatamente alla zona così delimitata:

dall'intersezione tra il fosso ai limiti della contrada Muzii, e la nuova strada da denominare (vedi decreto ministeriale 27 settembre 1971) lungo l'asse della suddetta nuova strada, fino all'intersecazione con il ciglio nord di Viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia ere di Cifani e, poi lungo la linea del suo prolungamento, fino alla sponda sud del fiume Saline; indi, lungo la sponda del fiume Saline fino all'intersecazione del limite delle proprietà demaniale; indi segue il limite demaniale fino ad incontrare il ciglio ovest di Viale Riviera; di qui, lungo il suddetto ciglio, fino ad incontrare il fosso ai limiti della zona denominata Muzii; da tale intersezione prosegue lungo lo stesso fosso, fino a ricongiungersi all'incrocio iniziale - nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Le aree della fascia costiera di pertinenza dei comuni di Città S. Angelo e Montesilvano (provincia di Pescara) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, e sono sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa;

Tale zona è così delimitata:

Città S. Angelo: dal mare Adriatico lungo il confine provinciale con la provincia di Teramo, fino alla ferrovia, fatta esclusione della zona di occupazione della ferrovia stessa lungo la linea Pescara-Ancona; di qui prosegue lungo la stessa ferrovia fino al confine con il comune di Montesilvano; di qui prosegue lungo il suddetto confine comunale fino a ricollegarsi al mare Adriatico;

Montesilvano: dalla linea limite della ferrovia Pescara Ancona, al confine con il comune di Città S. Angelo, prosegue, fatta esclusione della zona di occupazione della ferrovia stessa lungo la linea Pescara-Ancona, lungo la stessa ferrovia, fino ad incontrare il fosso ai limiti della zona denominata Muzii; di qui prosegue lungo lo stesso fosso, fino ad intersecare l'asse della nuova strada da denominare (come da indicazione su decreto ministeriale 27 settembre 1971); di qui, lungo l'asse della nuova strada da denominare fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani, e poi la linea del suo prolungamento fino alla sponda sud del fiume Saline; di qui prosegue fino al confine con il comune di Città S. Angelo e prosegue lungo lo stesso confine fino a ricongiungersi all'iniziale limite della ferrovia Pescara-Ancona.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dello assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3744)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso comprendente le pendici di monte Marino, le pendici di monte S. Lorenzo, la zona boschiva de' I Cupi, le pendici di monte Castiglione.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso, comprendente le pendici di Monte Marino, le pendici di Monte S. Lorenzo, i boschi di Le Schiazze, la Valle D-nica, il Pagarone, la Valle di Grot-

ta Nera, la zona boschiva de' I Cupi, le pendici di monte Castiglione, ricadenti nei comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli (provincia dell'Aquila), riveste particolare interesse perché è connotato da un intenso sviluppo boschivo sui rilievi facenti corona agli abitati di Pizzoli e Barete, quale sorta di protuberanza che si riconnette alla zona circonlacuale del lago di Campotosto attraverso i pendii del Colle Cafasse;

Tale complesso è così delimitato:

comune di Montereale, pendici del monte Castiglione: il territorio a sud-est, tra il confine comunale (Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli e Capitignano) e l'isometrica 1000 passante ad est di S. Giovanni Castello e Marana;

comune di Cagnano Amiterno, zona boschiva de I Cupi: il territorio a nord-est, delimitato a nord dal confine comunale con Montereale, ad est dal confine comunale con Barete e all'interno dalla quota 1032, 1000 passante ad est della strada provinciale Picente;

comune di Barete, pendici di monte S. Lorenzo e boschi di Le Schiazze, Valle Donica, Pagarone e Valle di Grotta Nera: tutta la parte nord, delimitata a sud dall'isometrica 1000, che fiancheggia a nord i centri abitati di Barete e Tarignano, escludendo entrambi, e nelle altre direzioni dal confine comunale;

comune di Pizzoli, pendici di monte Marino: il territorio a nord, delimitato ad est e nord dal confine col comune di Barete e a sud da l'isometrica 1000 passante a nord di Pizzoli ed escludendo quest'ultimo e tutti i centri abitati;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che: deve essere considerata la presenza di cave di inerti, sulle pendici di Monte Marino, in adiacenza all'abitato di Pizzoli, che attualmente inizia a turbare la visione prospettica dell'insieme costituito dall'insediamento di alcuni antichi monumenti della parte alta dell'abitato sul retrostante frontale del Monte; deve essere, altresì, considerata la proliferazione di cave di inerti sul monte Castiglione che, in prospettiva della piana di Montereale, turba notevolmente l'equilibrio ambientale così come si era, sinora, conservato; deve, infine, considerarsi che, alcuni incontrollati seppure limitati, insediamenti turistici già esistenti sulle pendici del monte Castiglione, costituiscono notevole impatto ambientale per la zona in questione, e che, comunque, possono essere eseguiti solo in presenza di una pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso comprendente le pendici di monte Marino, le pendici di monte S. Lorenzo, i boschi di Le Schiazze, la valle Donica, il Pagarone, la valle di Grotta Nera, la zona boschiva de I Cupi, le pendici di monte Castiglione, ricadente nei comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli (provincia di L'Aquila), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso comprendente le pendici di monte Marino, le pendici di monte S. Lorenzo, i boschi di Le Schiazze, la Valle Donica, il Pagarone, la Valle di Grotta Nera, la zona boschiva de I Cupi, le pendici di monte Castiglione, ricadente nei comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli (provincia di L'Aquila), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

comune di Montreale: pendici del monte Castiglione, il territorio a sud-est, tra il confine comunale (Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli e Capitignano) e l'isometrica 1000 passante ad est di S. Giovanni Castello e Marana;

comune di Cagnano Amiterno, zona boschiva de I Cupi: il territorio a nord-est, delimitato a nord dal confine comunale con Montereale, ad est dal confine comunale con Barete e all'interno dalla quota 1032, 1000 passante ad est della strada provinciale Picente;

comune di Barete, pendici di monte S. Lorenzo e boschi di Le Schiazze, Valle Donica, Pagarone e Valle di Grotta Nera: tutta la parte nord, delimitata a sud dall'isometrica 1000, che fiancheggia a nord i centri abitati di Barete e Tarignano, escludendo entrambi, e nelle altre direzioni dal confine comunale;

comune di Pizzoli, pendici di monte Marino: il territorio a nord, delimitato ad est e nord dal confine col comune di Barete e a sud dall'isometrica 1000 passante a nord di Pizzoli ed escludendo quest'ultimo e tutti i centri abitati.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1928 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3745)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree collinari, delle aree boschive e delle pendici del monte Gabbia site nel comune di Montereale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio delle aree boschive a nord-est dell'abitato di S. Vittoria, della zona collinare a sud di Castiglione e le pendici di monte Gabbia, ricadente nel comune di Montereale (L'Aquila), riveste notevole interesse perché composto da zone collinari e boschive che sono di una singolare omogeneità data dalla uniformità dei rilievi, ad eccezione del monte Verrico e del monte Gabbia, dalla singolare concentrazione di verde boschivo nelle località di Terra Alta, La Serra e Melo Casciano, dalla singolare bellezza del passo delle Falasche con a corona il Collelungo, Colle Mezzano e Colle Alto. La zona è di notevole interesse paesistico per la presenza di intense zone a sviluppo boschivo situate orograficamente, su rilievi dolci e numerosi, caratterizzati da una pressoché totale assenza di interventi antropici.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Montereale: il territorio comunale compreso tra il confine provinciale a nord e ad ovest e l'isometrica 1000 passante a nord del centro abitato di Aringo e a sud dei centri abitati di S. Vittoria, Cesaproba e Gabbia, anch'essi compresi.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che:

deve essere considerata sia l'incontrollata tendenza all'espansione degli insediamenti antropici, in adiacenza degli attuali centri abitati, che quella già autorizzata in aree di notevole equilibrio ambientale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle zone boschive e collinari di S. Vittoria, Castiglione e le pendici del monte Gabbia, comune di Móntereale che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessante il territorio delle zone boschive e collinari di S. Vittoria, Castiglione e le pendici del monte Gabbia, comune di Montereale, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree boschive a nord-est dell'abitato di S. Vittoria, la zona collinare a sud di Castiglione e le pendici del monte Gabbia, ricadenti nel comune di Montereale (L'Aquila), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Montereale: il territorio comunale compreso tra il confine provinciale a nord e ad ovest e l'isometrica 1000 passante a nord del centro abitato di Aringo e a sud dei centri abitati di S. Vittoria, Cesaprova e Gabbia, anch'essi compresi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Montereale e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone circostanti le rovine di Amiternum e le pendici del monte Rua.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico delle zone circostanti le rovine di Amiternum e le pendici del monte Rua, ricadente nei comuni di L'Aquilà e Pizzoli (L'Aquila) riveste particolare interesse perché la presenza delle aree circostanti le rovine di Amiternum, le rovine stesse, il monte Rua, che fa da quinta naturale all'antistante pianura, costituiscono un *unicum* di notevole interesse ambientale.

Tale complesso è così delimitato:

comune di L'Aquila: zona circostante le rovine di Amiternum. L'area di Amiternum, compresa tra la strada statale n. 80 (diramazione) da C.le Giorgio alla curva del Cermone, la retta che congiunge quota 682 (curva del Cermone) con quota 685 a nord di S. Vittorino e da lì riprende la strada statale del Gran Sasso d'Italia fino al bivio con le due chiese, da dove prende la carrareccia per ricongiungersi con il punto di partenza (C.le Giorgio). L'ampia vallata, ai piedi di M. Rua, che va dall'area del suddetto anfiteatro, e che tra il confine comunale con Pizzoli a nord e la quota isometrica 800 a monte della provinciale si estende fino alla retta congiungendo la chiesa di S. Rocco sulla provinciale a quota 1098 sul confine tra L'Aquila-Barete e Pizzoli;

comune di Pizzoli: pendici del Monte Rua. Territorio ad ovest di Amiterno, tra il confine sud di Pizzoli con L'Aquila e la carrareccia che da ovest del luogo denominato Ara del Colle (sul confine con Barete), scende per il luogo denominato Caprareccia, posta a sud dell'abitato di Cavallari e diventa mulattiera nell'ultimo tratto, quando raggiunge l'anfiteatro.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che deve essere considerata l'incontrollata tendenza ad attività di tipo antropico quali la cava di inerti sul monte Rua, adiacente alle rovine di Amiternum, nonché alcuni insediamenti abitativi (di cui alcuni di carattere abusivo), iniziano a turbare l'equilibrio ambientale del complesso;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico delle zone circostanti le rovine di Amiternum e le pendici del monte Rua che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del complesso paesistico delle zone circostanti le rovine di Amiternum e le pendici del monte Rua, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico delle zone circostanti le rovine di Amiternum e le pendici del monte Rua, ricadente nei comuni di L'Aquila e Pizzoli (L'Aquila), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

comune di L'Aquila: zona circostante le rovine di Amiternum. L'area di Amiternum, compresa tra la stra-

da statale n. 80 (diramazione) da C.le Giorgio alla curva del Cermone, la retta che congiunge quota 682 (curva del Cermone) con quota 685 a nord di S. Vittorino e da lì riprende la strada statale del Gran Sasso d'Italia fino al bivio con le due Chiese, da dove prende la carrareccia per ricongiungersi con il punto di partenza (C.le Giorgio). L'ampia vallata ai piedi di M. Rua, che va dall'area del suddetto anfiteatro, e che tra il confine comunale con Pizzoli a nord e la quota isometrica 800 a monte della provinciale si estende fino alla retta congiungente la chiesa di S. Rocco sulla provinciale e quota 1098 sul confine tra L'Aquila-Barete-Pizzoli;

comune di Pizzoli: pendici del M. Rua. Territorio ad ovest di Amiternum, tra il confine sud di Pizzoli con L'Aquila e la carrareccia che da ovest del luogo denominato Ara del Colle (sul confine con Barete), scende per il luogo denominato Caprareccia, posta a sud dell'abitato di Cavallari e diventa mulattiera nell'ultimo tratto, quando raggiunge l'anfiteatro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di L'Aquila e Pizzoli (L'Aquila) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente le pendici del monte Calvo, la zona delle Macchie di Lumano e la zona di Rocca di Corno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le aree alle pendici di monte Calvo, la zona delle Macchie di Lumano e la zona di Rocca di Corno ricadenti nei comuni di L'Aquila e Scoppito (L'Aquila), rivestono particolare interesse perché caratterizzate dalla presenza del monte Calvo e delle relative pendici, del colle di Vallecupa, del colle Santagostino, dal monte Caruso e dal piano delle Cuppelle, singolare interesse rivestono le sorgenti e le vasche d'acqua lungo il sentiero di monte Calvo; tali zone sono totalmente prive di centri abitati e strade.

Il territorio è, inoltre, di singolare interesse per l'intenso sviluppo boschivo caratterizzato dalle macchie di Lumano; dalla conformazione orografica distinta dalla presenza di Forca di Rascino e Rocca di Corno degradante verso la Valle Cisterna.

Tale territorio è così delimitato:

comune di L'Aquila, zona alle pendici di monte Calvo: il territorio nord-ovest del comune, compreso tra il confine con Scoppito a sud, quello con Cagnano Amiterno a nord, e delimitato ad est dalla quota isometrica 1000, che da località Portella (1003) a nord del comune di Scoppito, contornando i centri abitati di Menzano e Casaline, passa per la località chiamata Conche e, fiancheggiando il confine con il comune di Barete si ricongiunge con questo presso l'intersezione tra i confini dei comuni di Barete, Cagnano, Amiterno e L'Aquila;

comune di Scoppito, zona delle Macchie di Lumano, Pendici di Rocca di Corno: nord del territorio comunale compreso tra la quota isometrica 1000, che fiancheggia a nord la ferrovia e si ricongiunge al confine comunale con L'Aquila a nord-est di Scoppito; lo stesso confine comunale a nord ed il confine provinciale ad ovest;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che deve essere considerata la volontà previsionale, diretta a trasformare antichi percorsi e semplici mulattiere in strade carrabili, porterebbe la realizzazione di incontrollati insediamenti antropici, tali da turbare, gravemente lo equilibrio territoriale delle zone sopradescritte;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle pendici di monte Calvo, della zona delle Macchie di Lumano e la zona di Rocca di Corno che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio delle pendici di monte Calvo, della zona delle Macchie di Lumano e la zona di Rocca di Corno, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprasposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree alle pendici di monte Calvo, la zona delle Macchie di Lumano e la zona di Rocca di Corno, ricadenti nei comuni di L'Aquila e Scoppito (L'Aquila) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di L'Aquila, zona alle pendici di monte Calvo: il territorio nord-ovest del comune, compreso tra il confine con Scoppito a sud, quello con Cagnano Amiterno a nord e delimitato ad est dalla quota isometrica 1000 che da località Portella (1003) a nord del comune di Scoppito, contornando i centri abitati di Menzano e Casaline, passa per la località chiamata Conche e, fiancheggiando il confine con il comune di Barete si ricongiunge con questo presso l'intersezione tra i confini dei comuni di Barete. Cagnano Amiterno e L'Aquila;

comune di Scoppito, zona delle Macchie di Lumano, pendici di Rocca di Corno: nord del territorio comunale, compreso tra la quota isometrica 1000, che fiancheggia a nord la ferrovia e si ricongiunge al confine comunale con L'Aquila a nord-est di Scoppito; lo stesso confine comunale a nord ed il confine provinciale ad ovest.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di L'Aquila e Scoppito (L'Aquila) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3748)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli altopiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio degli altopiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini, nel comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), riveste particolare interesse paesistico perché la zona è di singolare bellezza e unicità ambientale ed è costituita da pascoli d'alta quota (circa 1000 m) in cui si trovano colture speciali e protette. A corona dei due altipiani, vi sono i rilievi che individuano il confine regionale con il Lazio e si attestano, mediamente, attorno ai 1400 m.

Tale zona è così delimitata:

il territorio comunale compreso tra il confine regionale ad ovest, il confine con il comune di Montereale a nord, il confine con il comune di L'Aquila a sud e ad est l'isometrica 1000, che fiancheggia i centri abitati di Fiugni, Collicello e Termine escludendoli tutti.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamtento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26694 del 22 dicembre 1984 ha riferito che:

la zona è totalmente priva di centri abitati e possiede un'unica strada carrabile, recentemente asfaltata, e che ulteriori interventi viari indurrebbero insediamenti di tipo antropico che, incontrollati, turberebbero gravemente il raro equilibrio ambientale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio degli altipiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini nel comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio degli altipiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini nel comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva **disciplina di** uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio degli altipiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini, sito nel comune di Cagnano Amiterno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

il territorio comunale compreso tra il confine regionale ad ovest, il confine col comune di Montereale a nord, il confine col comune dell'Aquila a sud e ad est l'isometrica 1000, che fiancheggia i centri abitati di Fiugni, Collicello e Termine escludendoli tutti.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Cagnano Amiterno e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente le aree del lago di Campotosto e le pendici del monte Civitella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le aree del lago di Campotosto e delle pendici del monte Civitella, ricadenti nei comuni di Campotosto e Capitignano (L'Aquila), rivestono notevole interesse perché fortemente connotate dalla singolare bellezza ambientale, conferita dall'invaso del lago di Campotosto con la penisola costituita dal monte Mascioni, dalla fascia montana, che lo racchiude, costituita dai monti Civitella, Cocullo, Cardito, e dalla presenza nella zona compresa fra Macchia Ardenne e Macchia delle Rose, di numerosi sorgenti d'acqua d'alta quota.

Tali aree sono così delimitate:

comune di Campotosto: zona del lago di Campotosto. La zona interessa tutto il territorio comunale, delimitato a nord e ad est dal confine provinciale; a sud dal confine comunale con L'Aquila, corrispondente per larghi tratti alla riva sud del lago, e ad ovest con il confine comunale con Capitignano;

comune di Capitignano: pendici del monte Civitella. Il territorio comunale al di sopra dei 1000 m, delimitato ad ovest dall'isometrica passante a monte dei centri abitati di Colle Noveri, Paterno, Sivignano, Mopolino e Capitignano, che si ritengono esclusi secondo la perimetrazione urbana di ciascuno di essi, ad ovest dal confine comunale con il comune di Campotosto, a nord dal confine col comune di Montereale ed a sud dal confine col comune di L'Aquila. L'intera zona si ricollega a sud con il vincolo ex legge n. 1497/1939 già esistente e relativo alla catena del Gran Sasso.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che:

deve essere considerata la tendenza in atto alla costruzione di insediamenti di tipo turistico che, se sviluppata incontrollabilmente, verrebbe a turbare, gravemente, l'equilibrio ambientale costituito dalle caratteristiche sopra descritte;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree del lago di Campotosto e pendici di monte Civitella che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio delle aree del lago di Campotosto e pendici di monte Civitella, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e difinitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree del lago di Campotosto e delle pendici del monte Sivitella, ricadenti nei comuni di Campotosto e Capitignano (provincia de L'Aquila), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali aree sono così delimitate:

comune di Campotosto: zona del lago di Campotosto. La zona interessa tutto il territorio comunale, delimitato a nord e ad est dal confine provinciale; a sud dal confine comunale con L'Aquila, corrispondente per larghi tratti alla riva sud del lago, e ad ovest con il confine comunale con Capitignano;

comune di Capitignano: pendici del monte Civitella. Il territorio comunale al di sopra dei 1000 m, delimitato ad ovest dell'isometrica passante a monte dei centri abitati di Colle Noveri, Paterno, Sivignano, Mopolino e Capitignano, che si ritengono esclusi secondo la perimetrazione urbana di ciascuno di essi, ad ovest dal confine comunale con il comune di Campotosto, a nord dal confine col comune di Montereale ed a sud dal confine col comune di L'Aquila. L'intera zona si ricollega a sud con il vincolo ex legge n. 1497/1939 già esistente e relativo alla catena del Gran Sasso.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree collinari e pedemontane site nelle frazioni di Arischia, Collebrincioni, Aragno, Camarda e Filetto del comune di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le aree collinari e pedemontane comprese fra i centri abitati di Arischia, Collebrincioni, Aragno, Camarda e Filetto, frazioni del comune di L'Aquila, rivestono notevole interesse perché costituiscono la prima fascia montuosa che fa da corona alla città di L'Aquila, caratterizzata da intense zone boschive di notevole bellezza sotto il profilo paesaggistico, i cui rilievi si stagliano netti sulle più alte montagne del retrostante massiccio del Gran Sasso che costituisce, un unicum omogeneo di singolare bellezza a cui la zona considerata si riallaccia con una naturale continuità orografica.

Il territorio è, inoltre, caratterizzato da: zone vallive d'alta quota quali la valle Tomei e la valle Formalisda; dalle intense zone boschive delle località Macchiole e Pago Martino; da rilievi quali il monte Pettino, il monte Stabiato, il monte d'Aragno, il monte Rofano e il monte Ruzza; da un orografia singolare che ha dato origine alle grotte Sfrizzoli, alle cosiddette Coste e alle pendici del monte d'Aragno.

Tale territorio, che costituisce la naturale cerniera fra le zone vincolate, ai sensi della legge n. 1497/39, a nord di L'Aquila e quelle della fascia pedemontana del Gran Sasso, è così individuato:

comune di L'Aquila: la fascia territoriale a nord del comune dell'Aquila, delimitata a nord dalla spezzata (da ovest ad est) Colle Ovindoli - Monte Stabiata - monte d'Aragno, Assergi (limite sud del precedente vincolo 1497/1939); Valle Scura, Cinque Frati, Colle del Nibbio, Capo Fugno, ad ovest dal confine comunale col comune di Pizzoli, a sud, procedendo da ovest verso est, il limite della zona vincolata segue nel primo tratto la s.s. n. 80, dal km 18 (a nord di Arischia) al km 15, da lì in linea retta raggiunge quota 892 in località Lacci Lunghi (sud-est di Arischia), prende poi la vicina isometrica 900 per scendere con questa fino a Colle Dritto, lì riprende il confine del precedente vincolo 1497, cioè da Colle Dritto verso monte Pettino per arrivare poi, in linea retta in località Campitelli, a quota 952 sulla provinciale per Collebrincioni. Si segue poi la provinciale fino a località Chiesavecchia (a nord di Collebrincioni) da dove si segue l'isometrica 1100 fino a località Collelungo, a Nord-Est del centro abitato di Aragno, da lì scende lungo la mulattiera che da suddetta località porta al luogo denominato Lo Stretto (920) a sud di Aragno, per prendere poi la vicina isometrica 900 per seguirla fino alla località Ara della Macchia da questa si tira dritto scavalcando la s.s. 17-bis fino a località Costa della Chiusa, da lì si segue l'isometrica 1000 che congiunge detta località (nord-est di Camarda) a loca-

lità La Chiusa (est di Filetto), per scendere poi lungo la mulattiera che passante per le località Ranieri e Schiozzetto raggiunge il confine comunale sul Colle Quarosa;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 26694 del 22 dicembre 1984, ha riferito che l'incontrollata tendenza a saturare, con insediamenti antropici di tipo pubblico e privato, le aree libere dei centri abitati nonché l'abusivismo in atto rischiano di turbare l'equilibrio ambientale così come sopra descritto e che, pertanto, è necessario subordinare ogni intervento ad una pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree collinari e pedemontane comprese fra i centri abitati di Arischia, Collebrincioni, Aragno, Camarda e Filetto (L'Aquila) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio delle aree collinari e pedemontane comprese fra i centri abitati di Arischia, Collebrincioni, Aragno, Camarda e Filetto (L'Aquila), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e lefinitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree collinari e pedemontane comprese fra i centri abitati di Arischia, Collebrincioni, Aragno, Camarda e Filetto, frazioni del comune di L'Aquila, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

Comune di L'Aquila: la fascia territoriale a nord del comune dell'Aquila, delimitata a nord dalla spezzata (da ovest ad est) Colle Ovindoli - monte Stabiata - monte d'Aragno, Assergi (limite sud del precedente vincolo 1497/1939); Valle Scura, Cinque Frati, Colle del Nibbio, Capo Fugno; ad ovest dal confine comunale col comune di Pizzoli; a sud, procedendo da ovest verso est, il limite della zona vincolata segue nel primo tratto la s.s. n. 80, dal km 18 (a nord di Arischia) al km 15, da lì in linea retta raggiunge quota 892 in località Lacci Lunghi (sud-est di Arischia), prende poi la vicina isometrica 900 per scendere con questa fino a Colle Dritto, lì riprende il confine del precedente vincolo 1497, cioè da Colle Dritto verso Monte Pettino per arrivare poi, in linea retta in località Campitelli, a quota 952 sulla provinciale per Collebrincioni. Si segue poi la provinciale fino a località Chiesavecchia (a nord di Collebrincioni) da dove si segue l'isometrica 1100 fino a località Collelungo, a nord-est del centro abitato di Aragno, da lì scende lungo la mulattiera che da. suddetta località porta al luogo denominato Lo Stretto (920) a sud di Aragno, per prendere poi la vicina isometrica 900 per seguirla fino alla località Ara della Macchia da questa si tira dritto scavalcando la s.s. 17-bis fino a località Coste della Chiusa, da lì si segue l'isometrica 1000 che congiunge detta località (nord-est di Camarda) a località La Chiusa (est di Filetto), per scendere poi lungo la mulattiera che passante per le località Ranieri e Schiozzetto raggiunge il confine comunale sul Colle Quarosa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di L'Aquila e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di una zona del massiccio della Majella di cui ai decreti ministeriali 21 giugno 1977, 30 dicembre 1977, 21 giugno 1977, 21 giugno 1977, 8 settembre 1977, 21 giugno 1977 e 8 settembre 1977.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con i decreti ministeriali 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1977, n. 298); 30 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1978, n. 58); 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1977, n. 308); 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1977, n. 302); 8 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1977, n. 301); 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303); 8 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1977, n. 308), una parte di territorio, facente parte del massiccio della Majella, ricadente nei comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice, Abbateggio, Caramanico, S. Eufemia a Maiella, Serramonacesca, in provincia di Pescara, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perchè le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ridotto ormai ad un puro elemento paesistico, però tale da essere degno di tutela; il complesso del centro storico di Caramanico che nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso) termina nel convento detto delle Monache stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, in visioni orride e belle nello stesso tempo, tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile; per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella, non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso della abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »; elementi contrastanti nel passaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera michettiana « Gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti.

Tale territorio è così delimitato:

a) comune di Manoppello: dalla quota 201 corre in linea retta fino ad incontrare la strada Serramonacesca-Manoppello in prossimità della quota 230 e proseguendo per le quote 222, 230 e 239 fino al confine comunale con Lettomanoppello corre lungo lo stesso confine comunale fino a congiungersi a quota 1032, con il confine comunale di Serramonacesca, continua ancora lungo lo stesso confine fino alla quota 201. Viene esclusa dalla proposta di vincolo la sottodescritta zona, compresa nelle seguenti quote: 685, 750, 656, 544, il limite della zona stralciata continua lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 239, segue la strada tra Manoppello e Lettomanoppello fino al km 8; di qui con linea retta si congiunge a quota 201 dove con una linea che segue il confine con Serramonacesca si congiunge alla quota 685 iniziale;

b) comune di Lettomanoppello: si diparte dal confine comunale con Manoppello a quota 239, segue lo stesso confine comunale passando per le quote 254, 267 fino a congiungersi con il confine comunale di Turrivalignani, segue tutto lo stesso confine fino alla quota 126 in località La Fornace; da qui segue il confine comunale con Scafa fino alla località La Chiusa da dove continua con il confine comunale di Abbateggio fino a quota 223; da qui corre lungo la linea di confine con Roccamorice fino al confine con la provincia di Chieti a quota 1391, proseguendo poi fino alla quota 1298 posta sullo stesso confine provinciale; da qui segue il confine comunale di Serramonacesca che si articola lungo il sentiero tra il piano di Torica ed il piano di Renzi, passa quindi per quota 1321, di qui con linea retta va a quota 1343 e dalla località Castelluccio a quota 1337, continua per il confine con Serramonacesca fino a quota 1032 per continuare lungo il confine con Manoppello alla quota 239.

Viene esclusa dalla proposta di vincolo la zona di concessione mineraria che ha come confine: la strada che partendo da Manoppello a quota 239, segue con le quote 270, 294, 349; con linea retta si congiunge alle quote 348, 465, 544 dove si ricollega al confine comunale con Manoppello seguendo la linea fino alla quota 239;

c) comune di Roccamorice: intero territorio comunale;

d) comune di Abbateggio: l'intero territorio del comune di Abbateggio (Pescara) con l'esclusione dell'area compresa nei seguenti limiti a partire dalla quota 479 (posta al bivio delle due strade che conducono ad Abbateggio) seguendo la strada 20 metri a valle della stessa, fino al centro abitato compreso e di ritorno, sempre tenendosi 20 metri a valle, fino alla quota 479 iniziale;

e) comune di Caramanico: intero territorio comunale;

f) comune di S. Eufemia a Majella: intero territorio comunale;

g) comune di Serramonacesca: si parte dalla quota 201, insistente sulla strada Manoppello-Serramonacesca, segue le curve della strada fino alla quota 289 e da qui con linea retta fino alla quota 249 (sempre della strada Manoppello-Serramonacesca); da tale quota il limite del vincolo procede sempre con linea retta fino alla quota 268 in località Ponte grande, prosegue lungo la strada fino alla quota 282 e con linea retta

fino alla quota 315 nei pressi della località La Scuola per unirsi con linea retta alla quota 209, con il confine della provincia di Chieti. Segue il confine della provincia fino ad intersecare in località Castelluccio a quota 1337, il confine comunale con Lettomanoppello; segue lo stesso confine fino a quota 1032 dove si interseca con il confine comunale di Manoppello, di qui segue lo stesso confine per arrivare alla quota 201;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 26695 del 22 dicembre 1984, ha riferito che:

nuovi insediamenti di natura residenziali ed infrastrutture previsti dal comune di Serramonacesca, in località Passo-Lanciano, costituirebbero elementi turbativi del carattere paesistico della zona;

la vocazione turistica dei comuni, facenti parte del Massiccio della Majella, induce alla realizzazione di corposi insediamenti, a carattere polifunzionale, scarsamente aderenti ai dettami del vincolo paesistico frenante sulla zona stessa; in tutta la zona omogenea citata, opere di varia natura possono essere, comunque, eseguite solo in presenza di una pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato:

a) comune di Manoppello: dalla quota 239, segue la strada comunale proveniente da Scafa, fino alla quota 265; da qui si prosegue in linea retta fino alla quota 175, proseguendo lungo la strada comunale, passante per la quota 201, che congiunge Manoppello a Serramonacesca; dalla quota 201 prosegue verso sud, lungo il confine comunale fino ad incontrare la quota 1002; di qui prosegue lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 641; prosegue lungo il confine comunale fino a ricongiungersi alla iniziale quota 239;

b) comune di Lettomanoppello: località piano delle Cappelle-Cerratina, dalla quota 362, al confine comunale con Roccamorice, prosegue lungo il sentiero passante alla quota 579, fino alla quota 603; di qui prosegue in località Fonte di Papa fino alla quota 641; di qui ridiscende lungo il confine comunale con Manoppello e Serramonacesca, fino a ricongiungersi al confine provinciale a quota 1337; prosegue lungo il limite provinciale fino alla quota 1391, risale in direzione ovest lungo il confine comunale con Roccamorice, fino a ricongiungersi alla iniziale quota 362;

c) comune di Roccamorice: località Pian delle Castagne-Colle della Civita, da quota 469, in prossimità della località Pian delle Castagne, lungo il limite comunale con Lettomanoppello, fino alla quota 1391, di intersezione con il limite provinciale; prosegue lungo il suddetto limite fino all'intersezione con il limite comunale di Caramanico e di Abbateggio fino a quota 568; da tale quota passa attraverso le quote 607, 623, 537 fino a ricollegarsi alla quota 469;

d) comune di Abbateggio: località Cerratina-Macchia di Abbateggio, dal confine comunale con Roccamorice fino a quota 1094; prosegue lungo il confine comunale con Caramanico fino alla quota 794; dal limite comunale lungo la mulattiera passante a quota 742, si prosegue fino ad incontrare il sentiero passante per quota 671; attraverso questo ultimo, si raggiunge l'iniziale confine comunale;

e) comune di Caramanico: località Fonte D'Acero-Prato della Majelletta; da quota 794 lungo il limite comunale con Abbateggio fino a quota 1094; da questa quota lungo il limite comunale con Roccamorice fino all'intersezione con il limite provinciale per proseguire lungo lo stesso fino a quota 2653; prosegue lungo il limite comunale con S. Eufemia a Majella fino a quota 771; la perimetrazione da questa quota corre per un tratto lungo la strada S. Eufemia a Majella-Caramanico, all'interno di quest'ultimo comune fino a quota 706; prosegue lungo la curva di livello e la mulattiera fino a quota 703, in località La Canale, per poi seguire il sentiero fino a quota 804. Da quota 804 per un tratto lungo la curva di livello e lungo un affluente del fosso Orfento fino a quota 512; da qui segue il fosso Orfento fino a quota 662; segue lungo la curva di livello fino ad incontrare la mulattiera a quota 791 che prosegue per le quote 747, 765 fino alla iniziale quota 794;

f) comune di S. Eufemia a Majella: dalla quota 971 prosegue lungo il confine comunale con Caramanico fino ad incontrare il confine provinciale a quota 2653 in località Pesco Falcone; prosegue lungo tutto il confine provinciale, fino a ricollegarsi, in direzione ovest, alla quota 1230; di qui prosegue lungo la strada comunale che conduce a S. Eufemia, fino alla quota 890; prosegue lungo il fosso Prato Padulo e segue la curva di livello a quota 1012, ricollegandosi, lungo la stessa alla iniziale quota 971;

g) comune di Serramonacesca: area di rispetto dell'Abbazia di S. Liberatore-Colle del Faggio-Castelluccio, dalla quota 201, segue in direzione est, la strada comunale proveniente da Manoppello fino alla quota 359; di qui prosegue lungo tutto il confine provinciale fino ad incontrare, in località Castelluccio, la quota 1343; di qui prosegue lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 1032; di qui prosegue lungo il confine comunale con Manoppello fino a ricongiungersi alla iniziale quota 201 — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore di una parte del territorio del massiccio della Majella ricadente nei comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice, Abbateggio, Caramanico, S. Eufemia a Majella, Serramonacesca tutti siti in provincia di Pescara, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti una parte del territorio del massiccio della Majella ricadente nei comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice, Abbateggio, Caramanico, S. Eufemia a Majella, Serramonacesca, tutti siti in provincia di Pescara, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano

idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali:

Manoppello: decreto ministeriale 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1977, n. 298);

Lettomanoppello: decreto ministeriale 30 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1978, n. 58);

Roccamorice: decreto ministeriale 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1977, n. 308);

Abbateggio: decreto ministeriale 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1977, n. 302);

Caramanico: decreto ministeriale 8 settembre 1977 *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1977, n. 301);

S. Eufemia a Majella: decreto ministeriale 21 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1977, n. 303);

Serramonacesca: decreto ministeriale 8 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1977, n. 308), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: in tale territorio — per la parte così delimitata:

a) comune di Manoppello: dalla quota 239, segue la strada comunale proveniente da Scafa, fino alla quota 265; da qui si prosegue in linea retta fino alla quota 175, proseguendo lungo la strada comunale, passante per la quota 201, che congiunge Manoppello a Serramonacesca; dalla quota 201 prosegue verso sud, lungo il confine comunale fino ad incontrare la quota 1002; di qui prosegue lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 641; prosegue lungo il confine comunale fino a ricongiungersi alla iniziale quota 239;

b) comune di Lettomanoppello: località piano delle Cappelle-Cerratina; dalla quota 362, al confine comunale con Roccamorice, prosegue lungo il sentiero passante alla quota 579, fino alla quota 603; di qui prosegue in località Fonte di Papa fino alla quota 641; di qui ridiscende lungo il confine comunale con Manoppello e Serramonacesca, fino a ricongiungersi al confine provinciale a quota 1337; prosegue lungo il limite provinciale fino alla quota 1391, risale in direzione ovest lungo il confine comunale con Roccamorice, fino a ricongiungersi alla iniziale quota 362;

c) comune di Roccamorice: località Pian delle Castagne-Colle della Civita; da quota 469, in prossimità della località Pian delle Castagne, lungo il limite comunale con Lèttomanoppello, fino alla quota 1391, di intersezione con il limite provinciale; prosegue lungo il suddetto limite fino all'intersezione con il limite comunale di Caramanico e di Abbateggio fino a quota 568; da tale quota passa attraverso le quote 607, 623, 537 fino a ricollegarsi alla quota 469;

d) comune di Abbateggio: località Cerratina-Macchia di Abbateggio; dal confine comunale con Roccamorice fino a quota 1094; prosegue lungo il confine comunale con Caramanico fino alla quota 794; dal limite comunale lungo la mulattiera passante a quota 742, si prosegue fino ad incontrare il sentiero passante per quota 671; attraverso quest'ultimo si raggiunge l'iniziale confine comunale;

e) comune di Caramanico: località Fonte D'Acero-Prato della Majelletta; da quota 794 lungo il limite comunale con Abbateggio fino a quota 1094; da questa quota lungo il limite comunale con Roccamorice fino all'intersezione con il limite provinciale per proseguire lungo lo stesso fino a quota 2653; prosegue lungo il limite comunale con S. Eufemia a Majella fino a quota 771; la perimetrazione da questa quota corre per un tratto lungo la strada S. Eufemia a Majella-Caramanico, all'interno di quest'ultimo comune fino a quota 706; prosegue lungo la curva di livello e la mulattiera fino a quota 703, in località La Canale, per poi seguire il sentiero fino a quota 804. Da quota 804 per un tratto lungo la curva di livello e lungo un affluente del fosso Orfento fino a quota 512; da qui segue il fosso Orfento fino a quota 662; segue lungo la curva di livello fino ad incontrare la mulattiera a quota 791 che prosegue per le quote 747, 765 fino alla iniziale quota 794;

f) comune di S. Eufemia a Majella: dalla quota 971 prosegue lungo il confine comunale con Caramanico fino ad incontrare il confine provinciale a quota 2653 in località Pesco Falcone; prosegue lungo tutto il confine provinciale, fino a ricollegarsi, in direzione ovest, alla quota 1230; di qui prosegue lungo la strada comunale che conduce a S. Eufemia, fino alla quota 890; prosegue lungo il fosso Prato Padulo e segue la curva di livello a quota 1012, ricollegandosi, lungo la stessa alla iniziale quota 971;

g) comune di Serramonacesca: area di rispetto dell'Abbazia di S. Liberatore-Colle del Faggio-Castelluccio; dalla quota 201, segue in direzione est, la strada comunale proveniente da Manoppello fino alla quota 359; di qui prosegue lungo tutto il confine provinciale fino ad incontrare, in località Castelluccio, la quota 1343; di qui prosegue lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 1032; di qui prosegue lungo il confine comunale con Manoppello fino a ricongiungersi alla iniziale quota 201 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio, Caramanico, S. Eufemia a Majella, Roccamorice e Serramonacesca sono inclusi nei provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 331 del 1° dicembre 1984, e n. 129 del 3 giugno 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, allo albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Liri di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: con il decreto ministeriale 14 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1984) la zona della Valle del Liri interessante i comuni di Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi (provincia L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perchè il valore d'insieme dei punti prospettici e delle visioni paesaggistiche nasce dal perfetto connubio degli aspetti ambientali e naturalistici con gli insediamenti storici che nella zona sono fortemente condizionati dalle caratteristiche geografiche ed in particolare dalla singolare orografia del terreno, elemento determinante delle localizzazioni e della loro struttura organizzativa e formale. Il territorio è stato anche fortemente condizionato dalla particolare posizione strategica in cui la Marsica si è venuta a trovare, ai margini di un grande Regno, quello delle Due Sicilie, e confinante, fino all'unità d'Italia, con uno Stato spesso ostile, quello pontificio, i cui possibili attacchi militari erano particolarmente temuti proprio dal versante marsicano per la relativa vicinanza con Roma e la lontananza da Napoli.

Motivi, quindi, soprattutto d'ordine militare hanno condizionato lo sviluppo della regione, poichè si preferì, da parte dei governi centrali, come degli stessi feudatari locali, esaltare l'asprezza naturale della terra, mimetizzando la città negli anfratti e sulle creste dei monti. Seguendo il corso del Liri, nella vallata che il fiume disegna, scorrendo indifferentemente rapido ed impetuoso o tranquillo e disteso, fra anse e gole rocciose, dalla sua sorgente all'estremo confine con il Lazio, non è difficile individuare i piccoli centri arroccati sui rilievi montuosi, che guardano nella valle e che formano quadri naturali di estrema bellezza, nonchè punti di vista dai quali si possono godere lo spettacolo e le sensazioni che tale rapporto con la natura provoca.

Come esempio di quadro di insieme è da citare Cappadocia, piccolo insediamento disteso su un colle a quota 1108, ai piedi del quale inizia il suo lungo e frastagliato percorso il fiume Liri e dalla cui sommità si intravede per lungo tratto la vallata sottostante, che si apre tra due rilievi montuosi, tra i quali si insediano i centri urbani, spesso su contrafforti rocciosi, su una cresta o su un forte pendio. E' il caso di Capistrello, quadro naturale di notevole bellezza, situato in posizione strategica di controllo della bassa Valle del Liri e che si modella, con le lunghe schiere delle abitazioni, intorno ad un pendìo, secondo linee parallele degradanti dall'alto verso il basso. Canistro Vecchio, quasi al centro della Valle, compone il suo quadro, adagiato su una cima, naturale luogo di difesa dagli attacchi nemici, attraverso un continuo rapporto prospettico con la natura e gli insediamenti circostanti.

A completamento dei quadri di insieme si cita Balsorano, limite regionale della bassa Valle del Liri ed estremo baluardo difensivo della regione, caratterizzato dal rinascimentale Castello Piccolomini che, nobile ed austero, si eleva come sentinella a difesa dell'ingresso della vallata dall'aspetto selvaggio e dirupato dalle cui cime i panorami e le prospettive si aprono ampi e variatissimi.

Esempio tipico dell'area, è la zona montana che sovrasta il comune di Balsorano, in parte appartenente a quello di Villavallelonga, e che lega la Marsica abruzzese alla Ciociaria; confinante con il Parco Nazionale d'Abruzzo, di esso conserva le caratteristiche geomorfologiche e le visuali paesaggistiche eccezionali. Infatti dall'alto di questo rilievo-belvedere, noto come Serra Lunga, che da quota 1700 m dal Valico di S. Elia sullo spartiacque tra la Valle Roveto (Valle del Liri) e la Vallelonga fucense, si estende verso sud-est toccando le quote del M. Breccioso e del M. Cornacchia, m 2003, che si contrappone alle cime del Corno Grande, del Velino e del Sirente, si può risalire con lo sguardo a tutto il percorso del fiume in un quadro generale d'insieme di suggestiva ed eccezionale bellezza.

Tale zona è così delimitata:

comune di Cappadocia: il vincolo è esteso a tutto il territorio comunale che confina con i comuni di Tagliacozzo, Pereto, Rocca di Botte, regione Lazio, Castellafiume;

comune di Castellafiume: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di Capistrello, Tagliacozzo, Castellafiume, regione Lazio;

comune di Capistrello: da quota 1119 sul confine col comune di Canistro segue mulattiera fino a quota 726 nei pressi di Capistrello attraverso quote 1028 e 971; da quota 726 quasi in linea retta a quota 1264 sul confine con il comune di Castellafiume passando per Punta di Ferro a quota 1241 e Madonna del Monte a quota 1276; segue linea di confine con il comune di Castellafiume fino a confine regionale; segue confine regionale fino a confine con il comune di Canistro; segue detto confine fino a chiudersi a quota 1119;

comune di Canistro: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Capistrello, regione Lazio;

comune di Civitella Roveto: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di Morino, Civita d'Antino, Luco dei Marsi, Canistro, regione Lazio;

comune di Morino: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di S. Vincenzo Valle Roveto, Civita d'Antino, Civitella Roveto, regione Lazio;

comune di Civita d'Antino: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di S. Vincenzo Valle Roveto, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi, Civitella Roveto, Morino;

comune di S. Vincenzo Valle Roveto: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di Balsorano, Collelongo, Civita d'Antino, Morino, regione Lazio;

comune di Balsorano: esteso a tutto il territorio comunale confinante con i comuni di Villavallelonga, Collelongo, S. Vincenzo Valle Roveto, regione Lazio;

comune di Villavallelonga: esteso al territorio delimitato dai confini con: Parco Nazionale d'Abruzzo, comune di Lecce dei Marsi, comune di Collelongo, comune di Balsorano, regione Lazio;

comune di Collelongo: dal km 27 della s.s. Collelongo-Villavallelonga sul confine con il comune di Villavallelonga, segue la s.s. che si congiunge dopo il centro di Collelongo alla strada carreggiabile, la quale da quota 865 discende a quota 832; da quota 832, quasi in linea retta, giunge in località Colle della Croce a quota 1215 e quindi incontra il confine con il comune di Trasacco; segue progressivamente la linea di confine con i comuni di Civita d'Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano fino ad incrociarsi con il confine comunale di Villavallelonga; segue detto confine per chiudersi al km 27 della s.s. Collelongo-Villavallelonga;

comune di Trasacco: da quota 1420 in località Prato S. Nicola segue la linea retta fino ad incontrare il confine comunale di Luco dei Marsi; segue in direzione sud detto confine fino a congiungersi con il limite comunale di Civita d'Antino in prossimità di M. Longana; segue il confine con il comune di Civita d'Antino fino all'incrocio con il comune di Collelongo; prosegue la linea di confine fino a chiudersi a quota 1420 in località Prato S. Nicola;

comune di Luco dei Marsi: da località Fermentino a quota 735 a C.le Andreone a quota 713, prosegue quasi in linea retta fino a giungere a quota 1103 in prossimità di Vallone Damuro; da quota 1103 a quota 1241 e quindi a quota 1389 in località Fossa Ferriera sul confine col comune di Civitella Roveto segue la linea di confine con detto comune fino alla congiunzione con il limite comunale di Trasaccò in prossimità di M. Longana; quindi segue il confine con il comune di Trasacco fino a chiudersi in località Fermentino a quota 735;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26700 del 22 dicembre 1984 ha riferito che:

l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali quali: apertura incontrollata di strade, unità residenziali ed attrezzature per servizi finalizzate a potenziare la ricettività turistica, piano di sviluppo socio-economico. La realizzazione di tali proposte potrebbe compromettere una giusta ed equilibrata pianificazione territoriale paesistica, con danni irreversibili al patrimonio ambientale dovuti all'alterazione dei valori prospettici e d'insieme ancora integri, presenti nella zona;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato:

Cappadocia: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Castellafiume: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi;

comune di Capistrello: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Canistro: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuato a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Civitella Roveto: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Morino: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente e individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Civita d'Antino: la perimetrazione parte dal limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto in località Colle Rocca d'Abate, segue in linea retta fino al confine con il comune di Collelongo e quota 1684, segue poi rispettivamente: a nord il limite comunale di Collelongo, quindi piega a sud-ovest e segue per breve tratto il limite comunale di Luco dei Marsi, prosegue in linea retta fino a quota 1695 da cui risale in direzione nord-ovest seguendo la curva di livello relativa a quota 1630 ed infine si innalza per breve tratto fino a quota 1730 M. Romanella, all'incrocio dei limiti comunali di Luco dei Marsi e Civitella Roveto; da detto luogo segue in direzione sud e sud-est i limiti comunali di Civitella Roveto e Morino; risale ancora nel limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto e si chiude in località Colle Rocca d'Abate su detto confine comunale;

S. Vincenzo Valle Roveto: dal punto di incontro dell'asse stradale della s.s. Valle del Liri n. 82 con il confine comunale di Balsorano, la perimetrazione segue l'asse della suddetta strada — direzione nord-ovest —, fino a località Contento nei pressi di quota m 400 S. Vincenzo Valle Roveto, da detta località segue in linea retta fino ad incontrare il confine comunale di Civita d'Antino in località Colle Rocca d'Abate; prosegue poi rispettivamente sui confini comunali di Civita

d'Antino, Morino, limite regione Lazio, Balsorano e si chiude all'incrocio dell'asse stradale s.s. Valle del Liri n. 82, con il confine comunale di Balsorano;

Balsorano: da località Colle Castagno, là dove il limite della regione Lazio incontra l'asse della s.s. Valle del Liri n. 82, la perimetrazione del vincolo, segue detto asse stradale fino al limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto, prosegue poi rispettivamente sui confini del comune di S. Vincenzo Valle Roveto (direzione sud), della regione Lazio (direzione sud-est e nord-est) e si chiude in località Colle Castagno all'incrocio del confine comunale con la s.s. Valle del Liri n. 82, —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei comuni di: Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, Balsorano, S. Vincenzo Valle Roveto, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopra citato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti dalle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 14 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1984) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio — per la parte così delimitata:

Cappadocia: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Castellafiume: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi;

comune di Capistrello: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Canistro: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuato a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Civitella Roveto: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente o individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Morino: l'area coincide con il territorio comunale. Resta escluso il centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente e individuabile a norma delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-*quinquies*, lettera *a*) e n. 765 del 6 agosto 1967;

Civita d'Antino: la perimetrazione parte dal limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto in località Colle Rocca d'Abate, segue in linea retta fino al confine con il comune di Collelongo e quota 1684, segue poi rispettivamente: a nord il limite comunale di Collelongo, quindi piega a sud-ovest e segue per breve tratto il limite comunale di Luco dei Marsi, prosegue in linea retta fino a quota 1695 da cui risale in direzione nord-ovest seguendo la curva di livello relativa a quota 1630 ed infine si innalza per breve tratto fino a quota 1730 M. Romanella, all'incrocio dei limiti comunali di Luco dei Marsi e Civitella Roveto; da detto luogo segue in direzione sud e sud-est i limiti comunali di Civitella Roveto e Morino; risale ancora nel limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto e si chiude in località Colle Rocca d'Abate su detto confine comunale;

S. Vincenzo Valle Roveto: dal punto di incontro dell'asse stradale della s.s. Valle del Liri n. 82 con il confine comunale di Balsorano, la perimetrazione segue l'asse della suddetta strada — direzione nord-ovest — fino a località Contento nei pressi di quota m 400 S. Vincenzo Valle Roveto, da detta località segue in linea retta fino ad incontrare il confine comunale di Civita d'Antino in località Colle Rocca d'Abate; prosegue poi rispettivamente sui confini comunali di Civita d'Antino, Morino, limite regione Lazio, Balsorano e si chiude all'incrocio dell'asse stradale s.s. Valle del Liri n. 82, con il confine comunale di Balsorano;

Balsorano: da località Colle Castagno, là dove il limite della regione Lazio incontra l'asse della s.s. Valle del Liri n. 82, la perimetrazione del vincolo, segue detto asse stradale fino al limite comunale di S. Vincenzo Valle Roveto, prosegue poi rispettivamente sui confini del comune di S. Vincenzo Valle Roveto (direzione sud), della regione Lazio (direzione sud-est e nord-est) e si chiude in località Colle Castagno all'incrocio del confine comunale con la s.s. Valle del Liri n. 82, —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Manoppello Scalo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

una zona, nel territorio comunale di Manoppello (Pescara), in località Manoppello Scalo, riveste notevole interesse per il particolare carattere ambientale, maggiormente qualificato dalla pregevole abbazia di S. Maria Arabona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale area è così delimitata:

dall'intersezione tra la ferrovia e la s.s. n. 5, a quota 69, lungo la stessa ferrovia fino ad incontrare il fosso di S. Maria Arabona; segue lo stesso fino alla deviazione dopo la quota 73, passante per la contrada Pardi e prosegue lungo le quote 191 e 208 fino ad arrivare in contrada Rulli a quota 217; prosegue fino ad incontrare, alla quota 119, la strada comunale congiungente il comune di Manoppello con s.s. n. 5; prosegue lungo la stessa strada comunale fino a ricongiungersi, lungo la s.s. n. 5, alla quota iniziale 69;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con note n. 26695 del 22 dicembre 1984 e n. 1022 del 16 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona di particolare pregio ambientale in cui si inserisce lo storico e monumentale complesso dell'abbazia di S. Maria Arabona, rischia di essere irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di insediamenti edilizi a carattere turistico e/o residenziale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore di una zona nel territorio del comune di Manoppello, località Manoppello Scalo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante una zona nel territorio nel comune di Manoppello, località Manoppello Scalo, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona nel territorio del comune di Manoppello (Pescara), in località Manoppello Scalo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata:

dalla intersezione tra la ferrovia e la s.s. n. 5, a quota 69, lungo la stessa ferrovia fino ad incontrare il fosso di S. Maria Arabona; segue lo stesso fino alla deviazione, dopo la quota 73, passante per la contrada Pardi e prosegue lungo le quote 191 e 208 fino ad arrivare in contrada Rulli a quota 217, prosegue fino ad incontrare alla quota 119 la strada comunale congiungente il comune di Manoppello con la s.s. n. 5; prosegue lungo la stessa strada comunale sino a ricongiungersi, lungo la s.s. n. 5 alla quota iniziale 69.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerato che il comune di Manoppello è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Manoppello e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3761)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della catena dei Monti della Laga.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio della catena dei Monti della Laga ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Cortino, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Teramo, Campli, Civitella del Tronto (tutti in provincia di Teramo) è di notevole interesse perché costituisce un'unione di punti prospettici, visioni paesistiche e bellezze naturali che si fondono in un insieme ambientale meritevole di essere conservato integro.

Tale territorio è caratterizzato dai rilievi montuosi dei Monti della Laga che, ricoperti da una fitta e continua selva, degradano dolcemente a Valle.

In tale ambito sono riscontrabili valli suggestive in cui scorrono numerosi corsi d'acqua quali Tordino, il Salinello, il Castellano, il Rio Fucino, originati da un rilevante numero di sorgenti e cascatelle.

L'ampia escursione altimetrica della zona che va dai 700 metri ai 2400 metri determina delle vere e proprie fasce di biotopi di altissimo valore scientifico e ambientale. Nell'intero comprensorio si evidenziano, pertanto, due caratteri base costituiti da un lato da aree omogenee ad altissimo pregio ecologico e dall'altro da una integrità ambientale ragguardevole.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Crognaleto: si parte da quota 469 località Fonte Saiacine e si segue l'intero confine comunale di provincia fino al punto di intersezione del confine provinciale con la s.s. 80. Si segue detta statale lungo il lato sinistro procedendo verso Teramo fino al punto di intersezione con il confine intercomunale con Fano Adriano. Si segue quindi detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Fano Adriano: si parte da quota 330 località Vena Marra, si segue in confine intercomunale con Montorio fino ad intersecare la s.s. 80 che si segue lungo il lato destro andando verso L'Aquila fino ad intersecare il confine intercomunale di Crognaleto. Si segue detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Montorio al Vomano: partendo da quota 319 in prossimità della statale 80 si segue il Fosso Venaquila procedendo lungo la sponda destra fino allo sbocco nel fiume Vomano si segue quindi la sponda sinistra fino all'affluente con sbocco in località C. Lanciotti a quota 308, si risale lungo l'affluente passando per le quote 518, 608 fino alla intersezione con la mulattiera in località Rodiano; da qui si segue il limite di bosco passando per le quote 682, 679, 638 presenti in località Castello S. Maria, da qui si procede con linea retta passando per le quote 530, 469 località Fosso Salvagno fino ad intersecare il confine intercomunale con Crognaleto che si segue fino alla intersezione con il confine intercomunale con Fano Adriano a quota 330 località Vena Marra; si segue quindi il confine comunale di Montorio fino ad intersecare la s.s. 80 che si segue lungo il lato sinistro in direzione di Teramo fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Torricella Sicura: a confine con il comune di Rocca S. Maria si parte a quota 962 in località Pozza da cui seguendo il lato destro della strada per Poggio Ranieri passante per quota 970, 975, 965, 944 fino alla intersezione con la mulattiera in località Piano Cerasa; si segue detta mulattiera fino ad intersecare in corrispondenza della quota 810 la strada in località Piano del Melo che seguendola lungo il lato destro arriva a quota 704 in località Colle Pacini. Di qui con linea retta si arriva a quota 730 ricongiungendosi con il limite di bosco passante per località Colle Pacini e Pallaretta per le quote 655, 592, 594, 527, 538; da qui si segue il sentiero fino al confine intercomunale. Si segue detto confine fino a ricongiungersi alla quota di partenza 969 in località Pozza. Da quota 1435 in località Pietra Stretta segue la strada per Roiano procedendo lungo il lato sinistro toccando le quote 1407, 1395, 1368, 1373, 1345, 1339, 1302, 1233 fino ad intersecare il confine comunale di Torricella Sicura che si segue fino a ricollegarsi al punto di inizio a quota 1435;

comune di Cortino: si parte da quota 916 si segue un tratto di confine intercomunale con Montorio fino ad intersecare la mulattiera passante per Fonte Iovona fino a quota 871 seguitando per Colle Maggiore a quota 673 fino alla intersezione con il corso d'acqua passante per quota 645; si segue detto corso d'acqua lungo la sponda sinistra fino ad intersecare la carreggiabile passante per località Le Piane. Si segue detta carreggiabile lungo il lato sinistro passando per le quote 600, 618, fino a quota 617. Da qui si segue la mulattiera passando per località Caprarecce. Da qui nel punto di intersezione con la strada che conduce in località Pagliaroli. Si segue detta strada lungo il lato sinistro passando per le quote 772, 818, 814, 828 fino al punto di intersezione con la mulattiera in località Collina passante per le quote 812, 802, 815, 882. Da qui si segue la carreggiabile passante per località Logge quota 920, 898. Da quota 898 si procede con linee rette congiungenti le quote 911, 928, 960, 948, 990, 1044, 970, 857 in località Colle Spinato. Si procede ancora con linee rette congiungenti le quote 876 località Fonte Rio, 980 loca-

lità Fonte Palomba, 860 località Fonte Pignetica. Si segue quindi il fianco sinistro della strada per la località Valle Selva che si segue fino a quota 937. Da qui con linee rette ci si collega a quota 782, 727 fino ad intersecare la mulattiera in località Rotticce passante per le quote 740, 737 fino ad intersecare il confine intercomunale con Rocca S. Maria. Si prosegue lungo tale confine fino ad intersecare il confine di provincia che si segue fino ad intersecare il confine di comune che a sua volta va seguito fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 916. Da quota 680 si va con linea retta a quota 768, si segue quindi la mulattiera passante per località Rotticce e passante per le quote 798, 841 di Fonte Indila. Da quota 841 si procede con linea retta congiungendo le quote 899, 836, 863, 958 da qui si segue il limite di bosco passante per le quote 922, 805, 783, 782 da qui si segue la mulattiera passante per Colle Matto fino a ricongiungersi con il confine intercomunale che si segue fino alla quota di partenza;

comune di Rocca S. Maria: si parte da quota 632 sul confine di comune in località Colle Casetta e si segue l'intero confine comunale fino a ricongiungersi a detta quota;

comune di Valle Castellana: si parte da quota 1435 in località Pietra Stretta e si segue l'intero confine comunale e provinciale fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 1435;

comune di Teramo: si parte da quota 1207 sul confine comunale; si segue quindi la strada per Roiano procedendo lungo il lato sinistro sino alla quota 862 località Sorgente Fonte Vergine ove si interseca il confine comunale che si segue fino a ricollegare a quota 1207 il punto di partenza;

comune di Campli: si parte da quota 862 in località Sorgente Fonte Vergine e si segue il lato sinistro della strada per Roiano fino a raggiungere la quota 759 da qui con linea retta si raggiunge quota 648 e seguendo la carrareccia che si riparte da detta quota si raggiunge il limite di Bosco che si segue passando per le quote 888, 801, 927, 843, 945, 907 901, 906 fino ad intersecare il confine comunale che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Civitella del Tronto: si parte da quota 899 insistente lungo il confine comunale, si segue detto confine fino a quota 830; da qui con linea retta si raggiunge la quota 694 in località S. Croce, si segue quindi il limite di bosco ricadente in detta località passando per le quote 705, 636 fino ad incontrare la carrareccia in località Fosso dell'Acquara passando per le quote 648, 588, 532, 523, 480; da qui si segue la sponda sinistra del torrente Salinello fino a quota 507, da qui con linea retta si raggiunge quota 702 e poi con linea retta si raggiunge quota 688 al km 1 lungo la strada per la località Le Ripe che si segue lungo il bordo sinistro fino ad intersecare al km. 3 la mulattiera passante in località Colle Tufo, si segue detta mulattiera fino ad intersecare il confine di bosco in località Pianacci, si segue detto confine passando per la località La Casermetta, quota 833, la sorgente Presa fino a giungere al punto di intersezione tra il Fosso Ferrara e la mulattiera passante in detta zona. Da qui con linea retta si raggiunge la quota 965 lungo la strada per Gabiano. Si segue detta strada lungo il bordo sinistro fino a raggiungere quota 557, da qui si segue il confine di provincia fino ad intersecare il confine intercomunale che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26628 del 21 dicembre 1984 ha riferito che è necessario preservare le predette zone da manomissioni ambientali in atto ed in progetto quali strade ed insediamenti turistici che potrebbero risultare tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico-ambientale che, se modificata in modo non programmato e selettivo, può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della catena dei Monti della Laga che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della catena dei Monti della Laga possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della catena dei Monti della Laga ricadenti nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Cortino, Rocca S. Maria, Valle Castellana, Teramo, Campli, Civitella del Tronto riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Crognaleto: si parte da quota 469 località Fonte Saiacine e si segue l'intero confine comunale di provincia fino al punto di intersezione del confine provinciale con la strada statale 80. Si segue detta statale lungo il lato sinistro procedendo verso Teramo

fino al punto di intersezione con il confine intercomunale con Fano Adriano. Si segue quindi detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Fano Adriano: si parte da quota 330 località Vena Marra, si segue il confine intercomunale con Montorio fino ad intersecare la strada statale 80 che si segue lungo il lato destro andando verso L'Aquila fino ad intersecare il confine intercomunale di Crognaleto. Si segue detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Montorio al Vomano: partendo da quota 319 in prossimità della statale 80 si segue il Fosso Venaquila procedendo lungo la sponda destra fino allo sbocco nel fiume Vomano si segue quindi la sponda sinistra fino all'affluente con sbocco in località C. Lanciotti a quota 308, si risale lungo l'affluente passando per le quote 518, 608 fino alla intersezione con la mulattiera in località Rodiano; da qui si segue il limite di bosco passando per le quote 682, 679, 638 presenti in località Castello S. Maria, da qui si procede con linea retta passando per le quote 530, 469 località Fosso Salvagno fino ad intersecare il confine intercomunale con Crognaleto che si segue fino alla intersezione con il confine intercomunale con Fano Adriano a quota 330 località Vena Marra; si segue quindi il confine comunale di Montorio fino ad intersecare la strada statale 80 che si segue lungo il lato sinistro in direzione di Teramo fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Torricella Sicura: a confine con il comune di Rocca S. Maria si parte a quota 962 in località Pozza da cui seguendo il lato destro della strada per Poggio Ranieri passante per quote 970, 975, 965, 944 fino alla intersezione con la mulattiera in località Piano Cerasa; si segue detta mulattiera fino ad intersecare in corrispondenza della quota 810 la strada in località Piano del Melo che seguendola lungo il lato destro arriva a quota 704 in località Colle Pacini. Di qui con linea retta si arriva a quota 730 ricongiungendosi con il limite di bosco passante per località Colle Pacini e Pallaretta per le quote 655, 592, 594, 527, 538; da qui si segue il sentiero fino al confine intercomunale. Si segue detto confine fino a ricongiungersi alla quota di partenza 969 in località Pozza. Da quota 1435 in località Pietra Stretta segue la strada per Roiano procedendo lungo il lato sinistro toccando le quote 1407, 1395, 1368, 1373, 1345, 1339, 1302, 1233 fino ad intersecare il confine comunale di Torricella Sicura che si segue fino a ricollegarsi al punto di inizio a quota 1435;

comune di Cortino: si parte da quota 916 si segue un tratto di confine intercomunale con Montorio fino ad intersecare la mulattiera passante per Fonte Iovona fino a quota 871 seguitando per Colle Maggiore a quota 673 fino alla intersezione con il corso d'acqua passante per quota 645; si segue detto corso d'acqua lungo la sponda sinistra fino ad intersecare la carreggiabile passante per località Le Piane. Si segue detta carreggiabile lungo il lato sinistro passando per le quote 600, 618, fino a quota 617. Da qui si segue la mulattiera passando per località Caprarecce. Da qui nel punto di intersezione con la strada che conduce in località Pagliaroli. Si segue detta strada lungo il lato sinistro passando per le quote 772, 818, 814, 828 fino al punto di intersezione con la mulattiera in località Collina passante per le quote 812, 802, 815, 882. Da qui si segue la carreggiabile passante per località Logge quote 920, 898. Da quota 898 si procede con linee rette congiungenti le quote 911, 928, 960, 948, 990, 1044, 970, 857 in località Colle Spinato. Si procede ancora con linee rette congiungenti le quote località Fonte Rio, 980 località Fonte Palomba, 860 località Fonte Pignetica. Si segue quindi il fianco sinistro della strada per la località Valle Selva che si segue fino a quota 937. Da qui con linee rette ci si collega a quote 782, 727 fino ad intersecare la mulattiera in località Rotticce passante per le quote 740, 737 fino ad intersecare il confine intercomunale con Rocca S. Maria. Si prosegue lungo tale confine fino ad intersecare il confine di provincia che si segue fino ad intersecare il confine di comune che a sua volta va seguito fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 916. Da quota 680 si va con linea retta a quota 768, si segue quindi la mulattiera passante per località Rotticce e passante per le quote 798, 841 di Fonte Indila. Da quota 841 si procede con linea retta congiungendo le quote 899, 836, 863, 958 da qui si segue il limite di bosco passante per le quote 922, 805, 783, 782 da qui si segue la mulattiera passante per Colle Matto fino a ricongiungersi con il confine intercomunale che si segue fino alla quota di partenza;

comune di Rocca S. Maria: si parte da quota 632 sul confine di comune in località Colle Casetta e si segue l'intero confine comunale fino a ricongiungersi a detta quota;

comune di Valle Castellana: si parte da quota 1435 in località Pietra Stretta e si segue l'intero confine comunale fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 1435;

comune di Teramo: si parte da quota 1207 sul confine comunale; si segue quindi la strada per Roiano procedendo lungo il lato sinistro sino alla quota 862 località Sorgente Fonte Vergine ove si interseca il confine comunale che si segue fino a ricollegare o quota 1207 di partenza;

comune di Campli: si parte da quota 862 in località Sorgente Fonte Vergine e si segue il lato sinistro della strada per Roiano fino a raggiungere la quota 759 da qui con linea retta si raggiunge quota 648 e seguendo la carrareccia che si diparte da detta quota si raggiunge il limite di Bosco che si segue passando per le quote 888, 801, 927, 843, 945, 907, 901, 906 fino ad intersecare il confine comunale che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Civitella del Tronto: si parte da quota 899 insistente lungo il confine comunale, si segue detto confine fino a quota 830; da qui con linea retta si raggiunge la quota 694 in località S. Croce, si segue quindi il limite di bosco ricadente in detta località passando per le quote 705, 636 fino ad incontrare la carrareccia in località Fosso dell'Acquara passando per le quote 648, 588, 532, 523, 480; da qui si segue la sponda sinistra del torrente Salinello fino a quota 507, da qui con linea retta si raggiunge quota 702 e poi con linea retta si raggiunge quota 688 al km 1 lungo la strada per la località Le Ripe che si segue lungo il bordo sinistro fino ad intersecare il confine di bosco in località Pianacci, si segue detto confine passando per la località La Casermetta, quota 833, la sorgente Presa fino a giungere al punto di intersezione tra il Fosso Ferrara e la mulattiera passante in detta zona. Da qui con linea retta si raggiunge la quota 965 lungo la strada per Gabiano. Si segue detta strada lungo il bordo sinistro fino a raggiungere quota 557, da

qui si segue il confine di provincia fino ad intersecare il confine intercomunale che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari delle Presidenze del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3762)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente i gruppi montuosi del monte Velino, del monte Puzzillo e monte Castiglione, gli altopiani di Campo Felice, Valle Ruella e Piani di Pezza e la Valle di Teve.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 21 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 novembre 1984), la zona del gruppo montuoso Velino-Sirente-Valle di Teve, ricadente nei comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli (provincia di L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce uno dei sistemi appenninici di maggior valore naturalistico e paesaggistico dell'Abruzzo, caratterizzato da ambienti, rilievi, formazioni geologiche eccezionali ed ancora integri, con emergenze di incomparabile valore artistico.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Sante Marie: esteso a tutto il territorio comunale confinante con la regione Lazio, comune di Carsoli, comune di Tagliacozzo, comune di Magliano dei Marsi;

comune di Tagliacozzo: da confine comunale q.m. 1314 località Colabati, segue confine comunale fino a quota 1543 località Selvapiana sul confine adiacente comune di Cappadocia; segue confine con comune di Cappadocia fino a quota m 1051 prossimità M. La Difesa; da quota 1051 quasi in linea retta fino all'incrocio s.s. n. 5 Tiburtina Valeria con strada di collegamento San Donato - Poggio Filippo; da incrocio suddetto segue s.s. n. 5 Tiburtina Valeria fino a confine con Com. Scurcola Marsicana sul km 103 località Caprera e/o Casarini; da km 103 segue progressivamente confine comune di Scurcola Marsicana, di Magliano dei Marsi e di Sante Marie fino a chiudersi a quota 1314 località Colabati;

comune di Scurcola Marsicana: da km 103 località Caprera e/o Casarini su s.s. n. 5 Tiburtina Valeria, segue progressivamente comune di Tagliacozzo e Magliano dei Marsi fino a quota 708 prossimità ruderi abbazia S. Maria della Vittoria; da quota 708 segue s.s. Tiburtina Valeria fino a chiudersi a km 103 località Caprera e/o Casarini;

comune di Magliano dei Marsi: da quota 1260 prossimità M. Faito, segue progressivamente confine con comuni di Sante Marie, Tagliacozzo e Scurcola Marsicana fino a quota 698 sulla strada di collegamento Scurcola Marsicana-Magliano dei Marsi nei pressi località Defense; da quota 698 presso località Defense segue strada Scurcola Marsicana-Magliano dei Marsi fino a località Femmina Morta quota 792; da quota 792 località Femmina Morta al km 4 strada Magliano dei Marsi-Rosciolo; dal km 4 segue suddetto strada fino a quota 734 località Tollacciano; da quota 734 località Tollacciano quasi in linea retta a quota 1014 prossimità M. Lo Pago; da quota 1014 presso M. Lo Pago segue confine con comune di Massa d'Albe fino a confine con comune di Rocca di Mezzo quota 2220 Colle dell'Orso; da quota 2220 Colle dell'Orso segue rispettivamente confine con comune di Rocca di Mezzo e Lucoli fino a confine regione Lazio a quota 2223; da quota 2223 segue tutto il confine regione Lazio e si chiude a quota 1260 prossimità M. Faito;

comune di Massa d'Albe: da quota 2220 Colle dell'Orso segue confine con comune di Magliano dei Marsi fino a quota 1008 Colle Castellano; da quota 1008 Colle Castellano segue linea retta fino a quota 916 località Piè della Costa; da località Piè della Costa quota 916 a località Le Pagliarelle attraverso quota 940; da Le Pagliarelle in linea retta a quota 1008 Forme; da quota 1008 Forme segue strada carreggiabile attraverso quota 1046, quota 1095, quota 1103, quota 1091 fino ad incontrare confine con comune di Ovindoli località C.se Valenti; da località C.se Valenti segue confine con comune di Ovindoli fino ad incontrare limite del vincolo paesistico esistente a quota 2042 Costone della Cerasa; da quota 2042 Costone della Cerasa segue limite vincolo paesistico esistente fino a chiudersi a quota 2220 Coll dell'Orso;

comune di Ovindoli: da località C.se Valenti segue confine con comune di Massa d'Albe fino a limite vincolo paesistico esistente in prossimità località Palombara; segue limite vincolo esistente (altipiano delle Rocche) fino ad incrocio con confine comune di Magliano dei Marsi quota 2220 Colle dell'Orso;

comune di Lucoli: da quota 2271 sul confine comunale di Magliano dei Marsi e di Rocca di Mezzo

segue limite vincolo paesistico altipiano delle Rocche fino a quota 1920; da quota 1220 a quota 1898 sul confine del comune di L'Aquila; segue confine con comune di L'Aquila fino a quota 1965 località L'Orto; da quota 1975 località L'Orto segue linea curva toccando quota 1636, quota 1045 località Ara Vecchia; quota 1554 Matrone; quota 1589 prossimità Le Fossette; quota 1998 Pizzo delle Fosse; quota 1250 Vallone S. Onofrio sul confine comune di Tornimparte; segue confine comune di Tornimparte fino ad incrocio confine regione Lazio quota 1522 Prati di Cerasolo; da quota 1522 Prati di Cerasolo segue confine regione Lazio fino a confine con comune di Magliano dei Marsi quota 2223; da quota 2223 segue confine con comune di Magliano dei Marsi e si chiude a quota 2271.

Con il decreto ministeriale 28 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976) la zona in comune di Rocca di Cambio (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché la zona è di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo, l'altipiano a quota di m 1300 circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente, che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, è per lunga tradizione apprezzato in particolare perché riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati in Italia); sull'altipiano sempre verdeggiante e, in taluni periodi, ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico.

In particolare per il comune di Rocca di Cambio il valico della strada statale n. 5 - bis Vestina-Sarentina scopre un panorama eccezionale bello sia a breve distanza, fra una ricca vegetazione, sia in un ampio sguardo sulla valle dell'Aterno e sull'altipiano delle Rocche, l'interno abitato di Rocca di Cambio sovrastato dal monte Cagno e in posizione elevata e degradante rispetto all'altipiano, costituisce un quadro naturale assai gradevole godibile da innumerevoli punti di vista scoperti al pubblico e merita di essere tutelato anche per il pregio delle sue strutture abitative antiche e tradizionali in connessione con l'altipiano delle Rocche e l'altro altipiano di Campo Felice, la cui bellezza è ormai universilmente nota, oggi raggiungibile con una moderna strada e quindi soggetto ad una trasformazione che potrebbe, se non controllata, compromettere l'integrità di un ambiente ancora incontaminato.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal limite del confine comunale nei pressi del km 19 della s.s. n. 5-*bis* Vestina-Sarentina si segue il limite del territorio comunale con il comune di Rocca di Mezzo passando nei pressi delle località Pozzo Caldaio e Sodo della Scumunica e pendici di monte Rotondo, passando sul culmine del colle del Nibbio a quota 1914, località Punta dell'Azzocchio e sempre seguendo il limite del confine comunale attraversando la piana di Campo Felice si raggiunge la località Canavine e girando verso est si segue la linea indicata in planimetria sulla quota di livello 1500 lungo il vallone Cavigliare si aggira il monte Cagno e passando a monte dell'abitato di Rocca di Cambio in località Piè del Cavallo si segue una linea parallela alla s.s. n. 5-*bis* distante da questa metri 300 e si ritorna così al punto di origine.

Con il decreto ministeriale 17 settembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971) la zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa per la stupenda bellezza dell'insieme dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature dei boschi e di rupi montagnosi sul versante del Fucino.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 24 + 500 circa della s.s. Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) che da Rocca di Mezzo porta in direzione di Ovindoli. punto caratterizzato dall'innesto di una nuova strada asfaltata per Secinaro, si percorre la suddetta strada n. 5-*bis* lungo l'asse della medesima in direzione di Ovindoli fino ad incontrare al km 32 + 700 il confine a sud del comune di Rocca di Mezzo; si lascia indi la statale n. 5-bis seguendo in senso antiorario il confine comunale tra Celano e Rocca di Mezzo in località Monte Lungo; si segue detta linea di confine, sempre girando in senso antiorario passando il colle di Mandra Murata, i balzi dell'Anatella e la valle dell'Anatella, fino ad incontrare nella zona Piana del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo. Seguendo detta strada si arriva a ricongiungersi al punto di immissione nella s.s. n. 5, che era stata il punto di partenza della descrizione.

Con il decreto ministeriale 7 giugno 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975) una zona in comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce una zona di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo; l'altipiano a quota di 1300 metri s.l.m. circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, è per lunga tradizione apprezzato, di particolare perché riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati d'Italia); sull'altipiano sempre verdeggiante e in taluni periodi ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico.

In particolare per il comune di Rocca di Mezzo, soggetto ad una notevole pressione di iniziative costruttive, gli abitati antichi e tradizionali del capoluogo che delle frazioni di Terranera e Rovere che polarizzano l'attenzione dell'osservatore rivolta sull'intero altipliano, meritano di essere tutelati nel loro insieme, anche per il pregio delle loro strutture costruttive; la piana con le sue naturali estensioni verso Valle Caldora e l'Anatella, con la naturale delimitazione dei rilievi montuosi e maestosi come il Sirente e ricchi di vegetazione come monte Rotondo e Cima delle Can-

nelle, è nel complesso un insieme di eccezionale bellezza da ogni punto di osservazione, sia a breve che a lunga distanza, sia dal di fuori che dall'interno della zona considerata, sicché ogni sua parte è ad un tempo punto di vista e oggetto di osservazione.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio - Terranera in località Cerrili, si segue il confine del territorio comunale in direzione di monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m s.l.m. si raggiunge la località Vado di Pezza, attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1600 sulle pendici di monte delle Cannelle fino a raggiungere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la s.s. n. 5-*bis* nei pressi del km 33 Vestina-Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso L'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo-Secinaro e si segue ancora quest'ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi (costeggiando in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968). Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'altipiano in località Prato della Corte e seguendo, ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altipiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine.

Con il decreto ministeriale 17 settembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971) la zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa in considerazione della stupenda bellezza dell'insieme, dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette della catena del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e di rupi montagnosi sul versante del Fucino.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 32 + 700 della s.s. Vestina-Sarentina n. 5-*bis* in località Il Campo si va in direzione di Ovindoli-Celano percorrendo la statale n. 5-*bis* lungo l'asse stradale passando il centro abitato di Ovindoli, la frazione di S. Potito e oltre fino al km 43 + 400 circa, cioè dove detta statale incontra il confine comunale di Ovindoli con Celano; indi si lascia la s.s. 5-*bis* seguendo detto confine comunale, girando in senso antiorario, si passa il fosso di Curti, la valle dei Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecerva, il vallone di Puzzilli, la costa del Monte, fino ad incontrare sul lato sinistro il confine comunale tra il comune di Ovindoli e il comune di Rocca di Mezzo e girando sempre in senso antiorario seguendo detta nuova linea si passa la località Castelluccio e il Campo fino a reinserirsi nella s.s. Vestina-Sarentina al km 32 + 700, che era stato il punto di partenza della descrizione.

Con il decreto ministeriale 27 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 4 giugno 1976) una zona in comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché presa in considerazione nel suo insieme e nelle più piccole porzioni, costituisce un ambiente naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista al pubblico. La residua parte dell'antico abitato che degrada verso la piana del Fucino si mostra arditamente inserito tra le rocce e al di là di una ricca vegetazione; a ridosso dell'abitato si stende un'ampia zona interessata da una intensa valorizzazione turistica, ondulata e intensamente alternata che fa da primo piano all'osservazione verso l'anfiteatro del monte Magnola, di singolare bellezza e si ricongiunge più in basso all'altipiano delle Rocche verso le zone già vincolate del comune di Ovindoli e del comune di Rocca di Mezzo.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'intersezione tra il confine del territorio comunale e la s.s. n. 5 Vestina-Sarentina tra i km 32 e 33 si segue il confine del territorio comunale in direzione di Pago Rurale fino a raggiungere sulle pendici di monte delle Cannelle la quota di livello di m 1600, si aggira seguendo detta quota di livello il monte delle Cannelle fino a raggiungere Vado Ceraso e attraversato questo si riprende la quota di livello di 1600 sulle pendici Costa dei Vecchi passando per le località V. della Calcara, V. delle Lenzuola a monte della località Brecciara, e quindi dell'anfiteatro del monte Magnola, fino alla località Laccio dei Santi (nei pressi della quota 1610), quindi scendendo lungo un sentiero si raggiunge la s.s. n. 5-*bis* nei pressi del km 39; si segue quindi la detta strada nazionale in direzione da Celano verso L'Aquila e attraversato l'abitato di Ovindoli, costeggiando la zona già sottoposta a vincolo fin dal 1968, si ritorna al punto di partenza.

Con il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1977) una zona in comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché — integrata con quella del confinante comune di Rocca di Mezzo — è costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boscose, che si incunea il massiccio del Velino; esso, frequentato molto, sia d'estate che d'inverno, è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette ad un complesso di sistemi di grande importanza paesistica già sottoposti a vincolo.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo in prossimità del monte delle Cannelle all'intersezione tra il confine fra i territori comunali di Rocca di Mezzo e Ovindoli e la linea del vincolo precedentemente deliberato nella seduta n. 21 del 13 febbraio 1974 si segue in direzione ovest il limite di detta zona vincolata fino alla quota 1577 in prossimità

del Piano del Ceraso, quindi seguendo la cresta che delimita i Piani di Pezza e passando per Costa dei Vecchi e le quote 1860, 1854, 1981, si raggiunge il confine con il comune di Rocca di Mezzo alla quota 2032; di qui seguendo la linea di confine tra i comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo procedendo in direzione est si ritorna al punto di origine.

Con il decreto ministeriale 19 giugno 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975) una zona in comune di Ocre (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché la zona, di bassa montagna, nella quale sono inseriti monumenti e contrade di antica fama come bellezze panoramiche (Castello d'Ocre, Convento di S. Angelo d'Ocre, Abbazia di S. Spirito) e nuclei abitati di notevole pregio ambientale ben conservati (S. Panfilo e S. Martino) costituisce nel suo complesso un insieme di notevole pregio paesistico nel quale gli oggetti più notevoli sopracitati spiccano in un ambiente di ricca vegetazione (quercia) intervallati da zone agricole con antiche sistemazioni che sono un notevole esempio di fusione dell'opera dell'uomo con i pregi della natura; l'intera zona percorsa da molte strade è visibile e godibile da numerosi punti di osservazione sia da vicino e all'interno della zona stessa, sia a distanza dalla città de L'Aquila e dall'intera vallata.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo in prossimità del convento di S. Angelo d'Ocre dal confine dei comuni di Ocre e Fossa si segue detto confine in direzione S. Spirito; si segue ancora il limite del territorio comunale di Ocre con i comuni di S. Eusanio Forconese e Rocca di Mezzo e attraverso le località Selva di Lazzaro, Muro Murato e Colle S. Spirito si raggiunge la s.s. n. 5-*bis* Vestina-Sarentina tra i km 19 e 20; si segue indi detta strada in direzione nord-ovest verso L'Aquila sino al bivio per S. Panfilo nei pressi del km 12; quindi seguendo una mulattiera si raggiunge il cimitero di S. Panfilo e poi attraverso la località Prata del Lago e aggirando la Fossa Reganesca si ritorna al punto di origine;

Considerato che:

una zona ricadente nei comuni di Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ocre, Fossa, S. Eusanio, Forconese, L'Aquila, Lucoli e Tornimparte ha notevole interesse paesaggistico perché comprende vari gruppi montuosi del sistema appenninico caratterizzato da ambienti, rilievi, formazioni geologiche eccezionali ed ancora integri dal punto di vista naturalistico quali il monte Velino, monte Puzzillo, Castiglione integrati ed armonizzati da altipiani quali le stupende ed incontaminate piane di Campo Felice, Valle Ruella, Piani di Pezza, e da vallate quali la valle di Teve al confine con il Lazio e corollario naturale dei rilievi della Duchessa ed impreziositi da estese aree boschive. Si tratta di ambienti unici, per lunga tradizione apprezzati perché in essi si riassumono i caratteri del paesaggio di alta montagna e perché conservano una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico; unicità dovuta non solo all'aspetto geomorfologico, naturalistico e scientifico ma soprattutto all'aspetto paesaggistico strettamente collegato al concetto vedutista di quadro di insieme così da generare in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali. Dall'alto di questi rilievi si ammira l'aspetto estremamente vario ma allo stesso tempo estremamente continuo della superficie territoriale in una distribuzione graduale e misurata dei fattori geografici e fisionomici: emergenze naturali quali montagne, colline, si susseguono a valli e rilievi, a corsi d'acqua e laghetti naturali. Le macchie boscose ad ampie superfici coltivate in un continuo mutare di colori e tonalità. Inoltre dal naturale belvedere che offre ampie prospettive di notevole pregio ambientale ed incomparabile valore estetico, si possono individuare quadri naturali prodotti dal perfetto connubio degli aspetti ambientali e naturalistici con i principali segni del paesaggio dell'uomo, della sua storia e dei rapporti che ha avuto nel tempo con lo spazio storico che le circondava. E' il caso del colle del Castello d'Ocre e dei rilievi limitrofi che dominano dall'alto di un'eccezionale anfiteatro naturale la sottostante vallata di Fossa caratterizzati inoltre da configurazioni geomorfologiche quali la fossa Raganesca, la fossa di Monticchio e Fossa. Di inestimabile valore paesistico è l'insieme dei monti di Bagno, delle Quartora fino al monte Ocre che prospettando sulla conca Aquilana costituiscono uno spettacolare punto di vista e nello stesso tempo sono percettibili nella loro integrità ambientale dalla stessa città dell'Aquila. Nello avvicinarsi all'altipiano di Campo Felice o dei Piani di Pezza, del cui valore ambientale e paesistico si è già accennato, si incontrano aree incontaminate e di eccezionale pregio naturalistico che si estendono dal vallone di Teve, dai monti della Duchessa, dai monti della Magnola a nord fino a comprendere il bosco di S. Giovanni, e la valle Ruella, ancora oggi irraggiungibile con automezzi ed ancora integri in un prezioso contesto ambientale in cui la presenza umana è limitata a pochi rifugi per pastori, per comprendere infine il Castiglione raggiungibile solo da una strada parzialmente asfaltata, che costituisce un eccezionale belvedere sulla vallata di Tornimparte.

Tale zona è così delimitata:

comune di Rocca di Cambio: dal confine comunale con Rocca di Mezzo si segue quota 1300 fino alle località Rio Caporitorto. Da qui si segue la strada alta per Rocca di Cambio fino ad incrociare l'isometrica di quota 1400 di qui si risale il crinale di monte Cagno sino a raggiungere quota 1450 si segue l'isometrica 1450 fino a raggiungere la mulattiera in località Piè del Cavallo e quindi la s.s. 5-*bis* lasciando sottoposto a vincolo monte Cagno. Si segue la statale 5-*bis* fino al confine comunale di Ocre di qui si segue il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Tornimparte: dal limite comunale in località Querce di S. Croce si prosegue lungo la mulattiera per Villa Grande fino alla quota fissa 827 di qui per via retta sino alla quota fissa 915 per proseguire per via retta al km 9 della strada per Tornimparte di qui si prosegue lungo l'isometrica di quota 900 fino alla chiesa di S. Stefano di qui si risale lungo la mulattiera (che da Forcella sale ad Acquafredda) fino a raggiungere il confine di comune con Scoppito, segue il confine di comune fino a quello provinciale,

segue il confine di provincia fino al confine comunale con Lucoli e proseguendo lungo il limite comunale ad arrivare al punto di partenza;

Comune di Lucoli: dalla località Capo Ripa seguendo il confine comunale con L'Aquila fino ad incontrare l'isometrica di quota 1200 seguendo la stessa fino alla Valle Fonticciola, da qui si scende alla strada per Lucoli alto, di qui si prosegue lungo l'asse stradale fino all'incrocio con la strada per Casamaina, da qui si risale lungo la strada che conduce a Casamaina fino alla quota fissa 1372, di qui per via retta fino alla quota fissa 1405 a seguire per via diritta fino alla quota fissa 1389, di qui si riscende lungo la mulattiera fino alla quota fissa 1081 dove si incrocia il corso d'acqua Ilario, si segue lo stesso fino all aquota fissa 926 di qui si risale tramite la mulattiera fino a quota 1000, di qui seguendo la curva isometrica si raggiunge Valle delle Grottelle, di qui si scende per la mulattiera fino alla quota fissa 926 vincolando colle Munito, dalla quota 926 si prosegue per la mulattiera (da S. Croce conduce a Villa Grande) fino al confine comunale con Tornimparte, di qui lungo il confine comunale fino ad arrivare al punto di partenza;

Comune di Rocca di Mezzo: dal confine comunale con Ovindoli si segue quota 1400 in località Prato della Nave fino a raggiungere quota 1408 in località colle delle Renare qui in linea retta 1314 e strada statale n. 5-*bis* fino al km 28 dove incrocia la quota isometrica 1300 segue detta quota fino al confine comunale con Rocca di Cambio facendo sì che il vincolo interessi monte Rotondo, si segue il limite comunale fino a raggiungere il punto di partenza;

Comune di L'Aquila: l'area interessata comprende due zone così delimitate:

lungo il limite comunale con Fossa si risale dalla quota 600 alla quota 625, di qui si prosegue lungo l'isometrica di quota 625 fino a giungere nei pressi della cava di pietra alla quota fissa 650, di qui si va per via retta fino alla quota fissa 637 limite comunale con Ocre. Si segue il confine comunale con Ocre e Fossa fino al punto di partenza;

dal confine comunale con Ocre si segue la isometrica di quota 900 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola conduce alla solagna di Bagno seguendo la mulattiera che incrocia quota 800 si prosegue la suddetta curva quota 800 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola va alla località Coppi si risale la mulattiera fino a quota 900 si segue l'isometrica in località la Costa si raggiunge la quota fissa 800, di qui si segue la mulattiera che da Poggio di Roio conduce a Fonte Cerasitto fino alla località Fosso Arcaico dove si incontra l'isometrica di quota 900 si segue la stessa inglobando nel vincolo il monte Le Quartara si raggiunge la mulattiera che da Roio Piano va alla crocetta di Valle Maggiore si risale la mulattiera fino al confine con Lucoli, di qui lungo il confine comunale fino a raggiungere il punto di partenza ;

Comune di Fossa: dal limite comunale con Ocre in località S. Spirito d'Ocre si prosegue sull'isometrica di quota 700 fino ad arrivare nei pressi di Fossa alla quota fissa 728, di qui per via retta a monte fino alla quota fissa 600 posta sulla strada che conduce a Fossa, di qui si segue l'isometrica di quota 600 fino al confine comunale con L'Aquila, di qui si prosegue lungo il confine comunale al punto di partenza;

Comune di S. Eusanio Forconese: dalla località Sella di Lazzaro quota 1183 segue il limite comunale con Ocre e prosegue con il limite comunale di Rocca di Mezzo per un breve tratto inglobando Muro Murato, di qui si discende lungo il crinale sino all'isometrica quota 800, di qui seguendo l'isometrica si torna indietro racchiudendo la località Le Riare fino al confine comunale con Ocre, di qui si risale lungo il confine fino a raggiungere quota 1188;

comune di Magliano dei Marsi: partendo dal confine provinciale a confine con Lucoli si segue fino a raggiungere la località Vallone di Teve, di qui si segue la curva a quota 1200 lasciando all'interno del vincolo Monte Rozza fino a raggiungere il confine comunale con Massa d'Albe. Si segue il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Massa d'Albe: partendo dal confine comunale con Magliano dei Marsi vincolando monte Velino si segue la curva a quota 1200 fino al confine comunale con Ovindoli di qui lungo il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Ovindoli: partendo dal confine comunale con Massa d'Albe si scende fino a raggiungere la quota isometrica 1100, si segue la curva di livello lasciando all'interno del vincolo monte Pidocchio fino alla quota fissa 1904, di qui in linea retta fino alla quota fissa 1097, di qui si risale lungo il fosso in località Abbazia fino alla quota fissa 1134 e s.s. Vestina-Sirentina n. 5-*bis* al km 38 + 800. Si segue la statale 5-*bis* fino al km 36 + 200 qui in linea retta alla quota fissa 1398 quindi, seguendo l'isometrica 1400 si raggiunge il confine comunale con Rocca di Mezzo (vincolando monte Cannella), di qui lungo il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Ocre: dal confine comunale con Rocca di Mezzo si discende lungo la statale 5-*bis* (vincolando monte Cagno) fino al km 14 + 200 e quota 1107 seguendo l'isometrica di quota 1100 si raggiunge in località Selva di Lazzaro il confine comunale di S. Eusanio Forconese si scende lungo il confine comunale fino al confine comunale con Fossa poi con il confine con L'Aquila comprendendo nel vincolo la cava di pietra di monte Cavalletto, dalla quota fissa di 637 si va per via retta fino alla quota fissa 676 nei pressi di Cavalletto, di qui si risale lungo il passo fino alla quota 700, di qui si segue l'isometrica di quota 700 fino in località S. Maria dove si prosegue seguendo la mulattiera per S. Panfilo d'Ocre dove alla quota fissa 778 si va per via retta fino alla quota fissa 841 Madonna della Raccomandata a seguire poi la quota 809 e 976 presso la s.s. 5-*bis* al km 11 + 600 si discende la statale fino al km 9 dove si incrocia la mulattiera per fonte Macla segue l'isometrica fino ad incrociare la quota 900. Segue la curva isometrica 900 fino al confine con L'Aquila di li proseguendo lungo il limite comunale fino al punto di partenza;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26563 del 21 dicembre 1984, ha riferito che:

l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali, riguardanti insediamenti di edilizia residenziale turistica di notevoli dimensioni e aperture o ampliamenti di strade e carrarecce, la cui realizzazione, alterando i valori prospettivi ambientali e paesaggistici, ancora oggi integri, può compromettere una futura pianificazione territoriale e paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di pertinenza dei comuni di Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ocre, Fossa, S. Eusanio Forconese, L'Aquila, Lucoli, Tornimparte che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio di pertinenza dei comuni di Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ocre, Fossa, S. Eusano Forconese, L'Aquila, Lucoli, Tornimparte possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sovraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree ricadenti nei comuni di Rocca di Cambio, Tornimparte, Lucoli, Rocca di Mezzo, L'Aquila, Fossa, S. Eusanio Forconese, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Ocre (provincia di L'Aquila) — così delimitate:

comune di Rocca di Cambio: dal confine comunale con Rocca di Mezzo si segue quota 1300 fino alle località Rio Caporitorto. Da qui si segue la strada alta per Rocca di Cambio fino ad incrociare l'isometrica di quota 1400, di qui si risale il crinale di monte Cagno sino a raggiungere quota 1450 si segue l'isometrica 1450 fino a raggiungere la mulattiera in località Piè del Cavallo e quindi la s.s. 5-*bis* lasciando sottoposto a vincolo monte Cagno. Si segue la statale 5-*bis* fino al confine comunale di Ocre, di qui si segue il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Tornimparte: dal limite comunale in località Querce di S. Croce si prosegue lungo la mulattiera per Villa Grande fino alla quota fissa 827, di qui per via retta sino alla quota fissa 915 per proseguire per via retta al km 9 della strada per Torrimparte, di qui si prosegue lungo l'isometrica di quota 900 fino alla chiesa di S. Stefano, di qui si risale lungo la mulattiera (che da Forcella sale ad Acquafredda) fino a raggiungere il confine di comune con Scoppito, segue il confine di comune fino a quello provinciale, segue il confine di provincia fino al confine comunale con Lucoli e proseguendo lungo il limite comunale ad arrivare al punto di partenza;

comune di Lucoli: dalla località Capo Ripa seguendo il confine comunale con L'Aquila fino ad incontrare l'isometrica di quota 1200 seguendo la stessa fino alla Valle Fonticciola, da qui si scende alla strada per Lucoli alto, di qui si prosegue lungo l'asse stradale fino all'incrocio con la strada per Casamaina, da qui si risale lungo la strada che conduce a Casamaina fino alla quota fissa 1372, di qui per via retta fino alla quota fissa 1405 a seguire per via diritta fino alla quota fissa 1389, di qui si riscende lungo la mulattiera fino alla quota fissa 1081 dove si incrocia il corso d'acqua Ilario, si segue lo stesso fino alla quota fissa 926, di qui si risale tramite la mulattiera fino a quota 1000, di qui seguendo la curva isometrica si raggiunge Valle delle Grottelle, di qui si scende per la mulattiera fino alla quota fissa 926 vincolando colle Munito, dalla quota 926 si prosegue per la mulattiera (da S. Croce conduce a Villa Grande) fino al confine comunale con Tornimparte, di qui lungo il confine comunale fino ad arrivare al punto di partenza;

comune di Rocca di Mezzo: dal confine comunale con Ovindoli si segue quota 1400 in località Prato della Nave fino a raggiungere quota 1408 in località colle delle Renare qui in linea retta 1314 e strada statale n. 5-*bis* fino al km 28 dove incrocia la quota isometrica 1300 segue detta quota fino al confine comunale con Rocca di Cambio facendo sì che il vincolo interessi monte Rotondo, si segue il limite comunale fino a raggiungere il punto di partenza;

comune di L'Aquila: l'area interessata comprende due zone così delimitate:

lungo il limite comunale con Fossa si risale dalla quota 600 alla quota 625, di qui si prosegue lungo l'isometrica di quota 625 fino a giungere nei pressi della cava di pietra alla quota fissa 650, di qui si va per via retta fino alla quota fissa 637 limite comunale con Ocre. Si segue il confine comunale con Ocre e Fossa fino al punto di partenza;

dal confine comunale con Ocre si segue la isometrica di quota 900 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola conduce alla solagna di Bagno seguendo la mulattiera che incrocia quota 800 si prosegue la suddetta curva quota 800 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola va alla località Coppi, si risale la mulattiera fino a quota 900, si segue l'isometrica in località la Costa, si raggiunge la quota fissa 800, di qui si segue la mulattiera che da Poggio di Roio conduce a Fonte Cerasitto fino alla località Fosso Arcaico dove si incontra l'isometrica di quota 900, si segue la stessa inglobando nel vincolo il monte Le Quartara, si raggiunge la mulattiera che da Roio Piano va alla crocetta di Valle Maggiore, si risale la mulattiera fino al confine con Lucoli, di qui lungo il confine comunale fino a raggiungere il punto di partenza;

comune di Fossa: dal limite comunale con Ocre in località S. Spirito d'Ocre si prosegue sull'isometrica di quota 700 fino ad arrivare nei pressi di Fossa alla quota fissa 728, di qui per via retta a monte fino alla quota fissa 600 posta sulla strada che conduce a Fossa, di qui si segue l'isometrica di quota 600 fino al confine comunale con L'Aquila, di qui si prosegue lungo il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di S. Eusanio Forconese: dalla località Sella di Lazzaro quota 1183 segue il limite comunale con Ocre e prosegue con il limite comunale di Rocca di Mezzo per un breve tratto inglobando Muro Murato, di qui si discende lungo il crinale sino all'isometrica quota 800, di qui seguendo l'isometrica si torna indietro racchiudendo la località Le Riare fino al confine comunale con Ocre, di qui si risale lungo il confine fino a raggiungere quota 1188;

comune di Magliano dei Marsi: partendo dal confine provinciale a confine con Lucoli si segue fino a raggiungere la località Vallone di Teve, di qui si segue la curva a quota 1200 lasciando all'interno del vincolo Monte Rozza fino a raggiungere il confine comunale con Massa d'Albe. Si segue il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Massa d'Albe: partendo dal confine comunale con Magliano dei Marsi vincolando monte Velino si segue la curva a quota 1200 fino al confine comunale con Ovindoli, di qui lungo il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Ovindoli: partendo dal confine comunale con Massa d'Albe si scende fino a raggiungere la quota isometrica 1100 si segue la curva di livello lasciando all'interno del vincolo monte Pidocchio fino alla quota fissa 1094, di qui in linea retta fino alla quota fissa 1097, di qui si risale lungo il fosso in località Abbazia fino alla quota fissa 1134 e s.s. Vestina-Sirentina n. 5-*bis* al km 38 + 800. Si segue la statale 5- *bis* fino al km 36 + 200, qui in linea retta alla quota fissa 1398 quindi, seguendo l'isometrica 1400 si raggiunge il confine comunale con Rocca di Mezzo (vincolando monte Cannella) di qui lungo il limite comunale fino al punto di partenza;

comune di Ocre: dal confine comunale con Rocca di Mezzo si discende lungo la statale 5-*bis* (vincolando monte Cagno) fino al km 14 + 200 e quota 1107 seguendo l'isometrica di quota 1100 si raggiunge in località Selva di Lazzaro il confine comunale di S. Eusanio Forconese si scende lungo il confine comunale fino al confine comunale con Fossa poi con il confine con L'Aquila comprendendo nel vincolo la cava di pietra di monte Cavalletto, dalla quota fissa di 637 si va per via retta fino alla quota fissa 676 nei pressi di Cavalletto, di qui si risale lungo il passo fino alla quota 700, di qui si segue l'isometrica di quota 700 fino in località S. Maria dove si prosegue seguendo la mulattiera per S. Panfilo d'Ocre dove alla quota fissa 778 si va per via retta fino alla quota fissa 841 Madonna della Raccomandata a seguire poi la quota 809 e 976 presso la s.s. 5-*bis* al km 11 + 600 si discende la statale fino al km 9 dove si incrocia la mulattiera per fonte Macla segue l'isometrica fino ad incrociare la quota 900. Segue la curva isometrica 900 fino al confine con L'Aquila di li proseguendo lungo il limite comunale fino al punto di partenza, — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3763)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Massiccio della Majella nei comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte ed integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1973 riguardante una zona del complesso montano della Majella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 26 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 14 giugno 1973, una zona del complesso montano della Majella, sita nei comuni di Pretoro, Rapino, Guardiagrele e Pennapiedimonte (Chieti), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché composta da grossi faggeti alle falde della montagna fino al Passo Lanciano, di imponenti abetaie a Piana delle Mele e di importanti elementi di pretto carattere paesistico come la zona di Bocca di Valle, ampia e pregevole forra che si immette nel massiccio della Majella, la piana precedente la zona di Passo Lanciano che preclude, con la sua maestosità, alla più importante zona dei boschi e delle faggete che incorniciano la visione del mare Adriatico nella sua estensione che va da Pescara alle

isole Tremiti, mentre, verso l'interno, si avvicenda la visione di paesi fino al Gran Sasso, costituisce un quadro naturale di grandissimo pregio godibile da punti di vista e belvederi pubblici; altro elemento di pregio è il contrastante connubio tra l'orrido delle rocce della Majella Alta con i dolci declivi dei prati che sono complementari alla varietà delle essenze arboree quasi a condensare la massima possibilità di concentrazione di varietà della flora montana. In particolare è da menzionare la singolarità delle formazioni a Pino Mugo che coprono lunga parte dei versanti dei pianori più alti; nella maestosità della cornice del massiccio, inoltre, sono incastonati, come pietre preziose, i due complessi residenziali di Pretoro e di Pennapiedimonte che, per la spontaneità dell'immissione dei manufatti nei tempi passati, formano una pregevole visione della montagna e si conformano in quegli elementi da conservare e da tutelare ai fini del paesaggio.

Tale zona è così delimitata:

comune di Pretoro: dal bivio della strada per passo Lanciano e Pretoro a 50 metri a valle dall'asse della stessa, al confine con la provincia di Pescara, a monte lungo la linea di confine di provincia, fino al limite con il confine di Pennapiedimonte e scendere lungo lo stesso fino al confine con Rapino, mentre a valle lungo la strada per Rapino, fino al confine del comune di Rapino;

comune di Rapino: il limite parte dalla strada, precisamente a 50 metri a valle dell'asse stradale, al confine con Pretoro, che conduce a Rapino e Bocca di Valle, fino al confine con il comune di Guardiagrele, a quota 642, quindi sale sulla linea di confine con Guardiagrele fino ad incontrare il limite di Pretoro per poi ridiscendere a valle lungo lo stesso;

comune di Guardiagrele: la limitazione inizia a 50 metri a valle dell'asse della strada per Bocca di Valle, a quota 642, sul confine con Rapino, lungo la stessa e fino a quota 715, da dove, lungo il confine con il comune di Pennapiedimonte, sale lungo lo stesso fino ad incontrare il limite di confine con Rapino e ridiscendere lungo questo, a valle;

comune di Pennapiedimonte: a valle il limite passa dal confine comunale con Guardiagrele a 50 metri a valle dell'asse della strada che conduce al centro urbano di Pennapiedimonte fino alla curva precedente « la cavata » a quota 669 per continuare, in linea retta, fino a quota 490, comprendendo lo stesso abitato, per avvicinarsi in linea retta a quota 571 e di qui fino al confine con il comune di Casoli a quota 663; continua lungo lo stesso confine sino all'intersezione del limite di confine con Lama dei Peligni a quota 2017; continua per la stessa linea sino al confine con la provincia di Pescara a quota 2676 (Monte Falcone); corre lungo lo stesso confine provinciale fino ad incrociare il confine di Rapino e poi quello di Guardiagrele lungo il quale ridiscende fino ad incontrare la strada per Pennapiedimonte da dove è partita e l'iniziale limitazione di valle.

Considerato che, con i seguenti decreti ministeriali riguardanti i comuni di:

Palena, decreto ministeriale 29 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978);

Lettopalena, decreto ministeriale 16 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977);

Taranta Peligna, decreto ministeriale 14 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 17 dicembre 1977);

Lama dei Peligni, decreto ministeriale 13 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977);

Fara S. Martino, decreto ministeriale 9 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 14 novembre 1977);

Civitella Messer Raimondo, decreto ministeriale 13 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977);

Palombaro, decreto ministeriale 3 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Uffciiale* n. 311 del 15 novembre 1977),

una zona del massiccio della Majella ricadente nei suddetti comuni è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta Valle di Taranta, nella quale insiste il complesso speleologico della Grotta del Cavallone di dannunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di Macchia Tonga dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella Piana di S. Antonio e nelle località denominate Canaloni e Porche, tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di Tavola Rotonda e Fondo di Femmina morta; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il Valico della Forchetta che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al Piano delle Cinque Miglia con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di Pino Mugo e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla Madre Majella: non a caso i Pizzi di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione

panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela.

Tale zona è così delimitata:

comune di Palena: si diparte dal comune di Lettopalena lungo il sentiero per passare a quote 627, 623, 706, 727, per salire in linea retta dalla quota 727 alla quota 763, di qui a quota 789 salendo lungo la strada che porta a Colle Macine, per arrivare a quota 907. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 930, 1066, 1109, 1205, 1220, 1327, per arrivare in linea retta a quota 1402 per poi ricongiungersi in linea retta a quota 1480 con il confine comunale di Pizzoferrato. Discende lungo lo stesso confine a quello con Gamberale per ricongiungersi nel confine della provincia di L'Aquila.

Il limite del vincolo passa poi per tutto il confine provinciale per risalire fino al Fondo di Femmina morta per ridiscendere lungo il confine con Lettopalena e ricongiungersi a quota 603 con lo stesso sentiero;

comune di Lettopalena: il limite di tale zona va dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dall'asse stradale della stessa, verso valle e corre, sempre alla stessa distanza di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a ricongiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena;

comune di Taranta Peligna: dal confine comunale con Lama dei Peligni sulla strada statale n. 84 Frentana corre lungo la stessa strada, a valle della medesima, alla distanza di m 20 dall'asse stradale fino al confine con il comune di Lettopalena; segue poi i confini comunali con Lettopalena, percorre il confine provinciale con L'Aquila fino ad intersecare i confini con Lama dei Peligni ridiscendendo lungo lo stesso confine, si ricongiunge con la sopracitata strada statale n. 84;

comune di Lama dei Peligni: la limitazione del vincolo parte con una linea parallela all'asse stradale della strada pedemontana distante 50 metri a valle dello stesso, lungo la stessa strada fino alla località Corpi Santi che comprende con una retta che parte con una retta da quota 549 e 511. Di qui scende lungo la strada fino a quota 532 per congiungersi alla strada statale n. 84 nel bivio a Corpi Santi, con una linea parallela alla strada statale n. 84 e distante 50 metri a valle dell'asse della stessa; e il vincolo giunge fino a quota 634 in località S. Agata per collegarsi con delle linee rette da questa a quota 646 a quota 680 a quota 706 alla casa cantoniera al km 29 della strada statale n. 84 Frentana e lungo questa fino al confine con il comune di Taranta Peligna. Di qui il vincolo corre lungo il confine comunale con Taranta Peligna, si ricongiunge con il confine della provincia di L'Aquila, continua con il confine comunale di Fara S. Martino, corre lungo il confine comunale con Civitella Messer Raimondo per ricongiungersi alla pedemontana;

comune di Fara S. Martino: a partire in linea parallela all'asse stradale della pedemontana (distinte 50 metri a valle dello stesso) dai confini di Palombaro, per la località Casa Collefreddo a quota 361 e Casa la Torre quota 360, fino a Ponte Croce, per arrivare a quota 410, e di qui, con una linea retta fino a quota 426 per congiungersi a quota 474 e da qui con una linea retta con il confine comunale di Civitella Messer Raimondo; la limitazione della zona vincolata continua lungo il confine dei due comuni per le quote 500, 785, 1467, 1683, 1875, 2441, per arrivare a Cima dell'Altare Torre a quota 360, fino a Ponte Croce, per arrivare a quota 2542 fino a ricongiungersi con il confine della provincia dell'Aquila per poi continuare lungo il confine della stessa e per il confine della provincia di Pescara e lungo quest'ultimo per le località Tre Portoni quota 2162 e Cima Pomilio quota 2636 e ricongiungersi al confine con il comune di Pennapiedimonte ridiscende poi lungo tutto il confine con il comune sopracitato per ricongiungersi a quota 2017 con i confini comunali di Palombaro e ridiscendere per Cima Macirenelle lungo tutto il confine già citato e ricongiungersi sulla strada pedemontana;

comune di Civitella Messer Raimondo: la limitazione che si diparte dalla quota 474 del confine del territorio comunale di Fara S. Martino si congiunge con una linea retta alla quota 613 e di qui alla quota 576 con una linea retta per poi arrivare alla strada statale. Da questa quota, sempre parallelamente all'asse stradale della strada statale e distante 50 metri dallo stesso, si giunge al confine col comune di Lama dei Peligni. Da questo punto il vincolo si conclude lungo il confine del comune di Lama dei Peligni per ricongiungersi in località Montelari a quota 1583 con i confini del comune di Fara S. Martino e ridiscendendo lungo gli stessi confini fino a ricollegarsi alla quota 474;

comune di Palombaro: dal confine col comune di Pennapiedimonte sull'asse della strada pedemontana a quota 467 a valle della strada astante 50 metri dall'asse percorrendo (con la stessa distanza dall'asse stradale) tutta la strada pedemontana per le quote 520, 496, 480, 496 in località Colle Forche per ricongiungersi dalla predetta quota alla quota 525 e di qui passando per le quote 504, 468, 437, 418, 392 lungo una linea sempre parallela all'asse della strada provinciale e a 50 metri dallo stesso fino al confine di Fara S. Martino. Salendo poi lungo il confine di Fara S. Martino fino alla intersezione col comune di Pennapiedimonte da quota 2017 a quote 1830, 905, 663, 467;

Considerato che una più ampia zona del Massiccio della Majella, ricadente nei comuni di Pelena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo e Palombaro è di notevole interesse pubblico per i motivi indicati di seguito:

comune di Palena: l'area comprende il monte Porrara al confine con la provincia dell'Aquila ed è caratterizzata da un andamento geomorfologico unico, che ha ispirato il maestro F. Paolo Michetti nella realizzazione della scenografia naturale del quadro La figlia di Iorio. Nella zona, ricca di boschi di incomparabile bellezza, sono presenti le sorgenti dell'Aventino e il monumentale santuario della Madonna dell'Altare;

comune di Lettopalena: l'area riguarda la parte della carta montana della Majella, in prossimità di Monte Macellaro, caratterizzata da valloni unici per caratteristiche geomorfologiche;

comune di Taranta Peligna: l'area in questione è caratterizzata dalle Grotte del Cavallone, vera emergenza naturale, di unica ed incomparabile bellezza, che caratterizza tutto il versante chietino della Majella, con rocce di tipo dolomitico, caverne ed orridi;

comune di Lama dei Peligni: la zona è caratterizzata dalle grotte del Cavallone uniche nel genere geomorfologico e di incomparabile bellezza;

comune di Fara S. Martino: la zona è caratterizzata dal vallone di S. Martino con i resti dell'omonimo convento, esempio di insediamento rupestre in Abruzzo. Il vallone è unico per caratteristiche geomorfologiche di tipo dolomitico con orridi, picchi e caverne, ed altamente rappresentativo della Majella chietina;

comune di Civitella Messer Raimondo: l'area è caratterizzata da coste montane di notevole valore ambientale che sono, in prospettiva con la zona delle Grotte del Cavallone e dei picchi limitrofi, elementi ambientali geomorfologicamente unici;

comune di Palombaro: la zona in questione è di notevole interesse ambientale e naturalistico.

Il territorio sopra descritto è così delimitato:

comune di Palena: si prende in considerazione l'area a monte della statale s.s. 84 Frentana dal confine con il comune di Lettopalena fino a quota 800, escludendo l'abitato di Palena fino a quota 890, a riprendere la strada per il convento di S. Antonio e ricongiungersi alla statale 84 in località Bivio a quota 803. Il limite prosegue lungo la stessa statale sino al valico della Forchetta a quota 1270 e riprende la strada costeggiante la ferrovia sino al confine di provincia, compresa l'area delimitata dal Quarto di S. Antonio, risalire interessando il M. Porrara lungo lo stesso confine sino alla località Femmina Morta a quota 2380 sino al confine con il comune di Lettopalena a quota 2565 e ricadente lungo lo stesso e richiude l'area sino alla s.s. 84 Frentana;

comune di Lettopalena: il limite riguarda la zona a monte della s.s. 84 Frentana lungo la stessa dal confine con il comune di Palena sino al confine di Taranta Peligna, delimitata dai confini comunali sino a quota 2565;

comune di Taranta Peligna: a monte della statale 84 Frentana lungo la stessa dal confine di Lettopalena sino al confine di Lama dei Peligni, delimitata dai confini comunali sino alla località altare dello Stincone a quota 2604;

comune di Lama dei Peligni: limite comunale da quota 2657 località Sella Grotta Canosa sino alla s.s. 84 Frentana e lungo la stessa sino a quota 687 al di fuori del centro abitato di Lama dei Peligni sino a ricongiungersi con la s.s. 84 sino a quota 565, all'esterno del centro abitato di Corpi Santi e ricongiungersi alla statale sino al confine comunale con Civitella Messer Raimondo e risalire lungo lo stesso sino a quota 2657;

comune di Fara S. Martino: il limite riguarda a monte il confine comunale a quota 2493 località Tre Pastori interessante il monte Acquaviva sino alla s.s. 84 Frentana ed escludendo il centro abitato di Fara San Martino lungo la quota 458 riprendendo la quota del sentiero a m 525 sino al limite comunale con cui si ricongiunge a quota 708;

comune di Civitella Messer Raimondo: il limite riguarda a valle la strada collegante Corpi Santi a Fara S. Martino sino al limite comunale con Fara S. Martino e a monte con i limiti comunali di confine in Fara S. Martino e Lama dei Peligni;

comune di Palombaro: la zona è delimitata dal sentiero che si diparte dal confine con Fara S. Martino a quota 725 costeggiante il rilievo del G.R. S. Angelo a quota 722 e 822 sino ad incontrare il confine con Pennapiedimonte ed il limite comunale a monte comprendente la cima della Maciranella a quota 2596;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 25581 dell'11 dicembre 1984 ha riferito che per la zona del Massiccio della Majella, sita nei comuni di Pretoro, Rapino, Pennapiedimonte, Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo e Palombaro (Chieti) è stato preparato, da parte della Comunità Montana Aventino - Medio Sangro, un piano di valorizzazione dei pascoli con interventi quali strade e strutture di servizio che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica, e che, per la zona di Passolanciano, in particolare in prossimità del rifugio Mamma Rosa, esiste proposta di potenziamento di strutture pubbliche di servizio che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio della Majella, sito nei comuni di Pretoro, Rapino, Pennapiedimonte, Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo e Palombaro, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue voste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopra citato decreto ministeriale 26 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 14 giugno 1973, è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio - limitatamente alla zona sita nei comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte - sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che il comune di Rapino è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La zona del Massiccio della Majella, sita nei comuni di Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo e Palombaro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Palena: si prende in considerazione l'area a monte della statale s.s. 84 Frentana dal confine con il comune di Lettopalena fino a quota 800, escludendo l'abitato di Palena fino a quota 890, a riprendere la strada per il convento di S. Antonio e ricongiungersi alla s.s. 84 in località Bivio a quota 803. Il limite prosegue lungo la stessa statale sino al valico della Forchetta a quota 1270 e riprende la strada costeggiante la ferrovia sino al confine di provincia, compresa l'area delimitata dal Quarto di S. Antonio, risalire interessando il monte Porrara lungo lo stesso confine sino alla località Femmina Morta a quota 2380 sino al confine con il comune di Lettopalena a quota 2565 e ridiscendere lungo lo stesso e richiudere l'area sino alla s.s. 84 Frentana;

comune di Lettopalena: il limite riguarda la zona a monte della s.s. 84 Frentana lungo la stessa dal confine con il comune di Palena sino al confine di Taranta Peligna ,delimitata dai confini comunali sino a quota 2565;

comune di Taranta Peligna: la zona è così delimitata: a monte della statale s.s. 84 Frentana lungo la stessa dal confine di Lettopalena sino al confine di Lama dei Peligni, delimitata dai confini comunali sino alle località altare dello Stincone a quota 2604;

comune di Lama dei Peligni :il limite comunale da quota 2657 località Sella Grotta Canosa sino alla s.s. 84 Frentana e lungo la stessa sino a quota 687 al di fuori del centro abitato di Lama dei Peligni sino a ricongiungersi con la s.s. 84 sino a quota 565, all'esterno del centro abitato di Corpi Santi e ricongiungersi alla statale sino al confine comunale con Civitella Messer Raimondo e risalire lungo lo stesso sino a quota 2657;

comune di Fara S. Martino: il limite riguarda a monte il confine comunale a quota 2493 località Tre Pastori interessante il M. Acquaviva sino alla s.s. 84 Frentana ed escludendo il centro abitato di Fara San Martino lungo la quota 458 riprendendo la quota del sentiero a m 525 sino al limite comunale con cui si ricongiunge a quota 708;

comune di Civitella Messer Raimondo: il limite riguarda a valle la strada collegante Corpi Santi a Fara S. Martino sino al limite comunale con Fara S. Martino e a monte con il limiti comunali di confine in Fara S. Martino e Lama dei Peligni;

comune di Palombaro: la zona è delimitata dal sentiero che si diparte dal confine con Fara S. Martino a quota 725 costeggiante il rilievo del G.R. S. Angelo a quota 722 e 822 sino ad incontrare il confine con Pennapiedimonte ed il limite comunale a monte comprendente la cima della Maciranella a quota 2596.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo e Fara S. Martino, sono inclusi nei provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 331 e n. 129 del 1° dicembre 1984, e del 3 giugno 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del Gran Sasso d'Italia di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 25 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984) il comprensorio del Gran Sasso d'Italia, ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cerminiano (provincia di Teramo), è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perchè la continua visione delle creste del Corno Grande, del Corno Piccolo sino al monte Camicia, sulla base dei quali una fitta e continua selva di faggi fa da contrasto, alla variazione cromatica delle stagioni, al perenne colore delle montagne, sulle quali la variabilità metereologica proietta una serie di sfumature che vanno dal grigio cupo a quello chiaro nelle limpide giornate d'Abruzzo. La continua serie di cascatelle formate da Rio Arno che con il loro brusio richiamano aspetti naturalistici degni di essere mantenuti, fanno da contrapposizione alla monumentalità del ghiacciaio del Calderone il quale, nella sua perenne immobilità, si prospetta come elemento costante e di riferimento nella visione panoramica della catena montuosa. La caratteristica ambientale della zona ha il pregio di contenere una variabilità di visioni che va da un paesaggio lunare spoglio, nel quale blocchi di ghiaccio a carattere morenico si accatastano quasi a formare la visione di un conoide di deiezione, sino alla dolce visione di immensi prati, dove il cromatismo di una fioritura spontanea che va dal verde cupo dei boschi al lillà dei prati alti di Cerqueto, dalla antropizzazione avvenuta nei secoli, sino alla presenza di essenze arboree che, cresciute in zone rocciose, vengono a costituire veri monumenti della natura. La presenza di centri urbani quali Castelli, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso ed altri fa sì che viene accetta una antropizzazione che fa riferimento alle valutazioni socio-culturali che, nel tempo, hanno spinto le popolazioni di questi comuni a convivere in forma complementare nelle zone e per la zona. Tali centri si pongono a vincolo paesistico in quanto da essi si hanno vari punti di vista del complesso montagnoso in forme varie sotto vari profili che richiamano alla continua visione del Gran Sasso d'Italia. La presenza di una strada Romana che porta alla Chiesa di S. Nicola al Monte, in tenimento di Fano Adriano, probabile accesso al valico di Cima Alta fa da contrasto al sentiero che da Prato Selva porta al Colle delle Monache, mentre dai prati alti di Cerqueto si hanno le continue visioni del puntone del Corno Grande e del Corno Piccolo con una vegetazione ancora incontaminata. Dal centro di Pietracamela è facile intravedere il Pizzo Infermesoli, la valle di Rio Arno e la fitta zona boscosa dei Pacini; dalla Cima Alta si ha una visione del paretone del Corno Grande, del Vallone Cornacchie e del Corno Piccolo; le cascate superiori del Rio Calderotto si presentano in una visione che fa da contrasto al verde dei boschi. Nella Val Maone, sempre in tenimento di Pietracamela, il Rio Arno passa al di sotto delle valanghe formando caverne naturali di ghiaccio con colori che variano nelle stagioni.

Tale territorio è così delimitato:

1) comune di Crognaleto: dal confine provinciale dell'Aquila a quota 1017 segue la s.s. 80 fino al confine comunale con il comune di Fano Adriano; segue il confine comunale fino a ricongiungersi al confine con la provincia dell'Aquila a quota 1904; seguendo il confine provinciale si richiude a quota 1017 con la s.s. 80;

2) comune di Fano Adriano: dal confine comunale di Crognaleto, a quota 808 segue la s.s. 80 sino al confine con il comune di Montorio al Vomano; di qui, lungo il confine comunale fino a località Montagnone ad incontrare il confine del comune di Pietracamela. Di qui si prosegue lungo il suddetto confine sino ad incontrare il confine con la provincia dell'Aquila in località Valle Venacquaro;

3) comune di Pietracamela: la perimetrazione del vincolo si estende a tutto il territorio comunale, delimitato dai comuni di Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e dal confine provinciale con la provincia dell'Aquila, ad esclusione della zona già sottoposta a vincolo paesaggistico in località di Prati di Tivo;

4) comune di Montorio al Vomano: dal confine comunale con Fano Adriano a quota 370 segue la s.s. 80 sino a quota 256; da qui prosegue lungo la strada per Faiano sino a Colledonico a quota 497; infine segue il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 370 con la s.s. 80;

5) comune di Tossicia: dal confine comunale con Montorio al Vomano, località Colledonico quota 497, segue la s.s. 491 per Isola del Gran Sasso sino a quota 400 (frazione Paduli); da qui in linea retta in direzione sud passando per quota 341 sino alla delimitazione col confine comunale di Colledara; prosegue in direzione sud-est seguendo il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 497 con la s.s. 491;

6) comune di Colledara: dal confine con il comune di Tossicia in linea retta in prossimità della località Ornano Piccolo passando per le quote 481, 418 e 433; da qui si prosegue in direzione sud-ovest lungo il confine comunale e si richiude a quota 85;

7) comune di Isola del Gran Sasso: da quota 433 seguendo la s.s. 491 sino a quota 402; da qui prosegue in linea retta in direzione est congiungendo le quote 351 e 376; segue la strada sino al km 12; da qui lungo la strada Castelli sino a quota 464, prosegue seguendo il confine comunale sino al confine provinciale con L'Aquila a quota 2361. Segue il confine provinciale sino a quota 2495 e prosegue lungo il confine comunale sino a richiudersi a quota 433;

8) comune di Castelli: da quota 464 seguendo la strada per Castelli sino a quota 483; da qui in linea retta in direzione est prosegue passando per quota 410

e quota 533 e si ricongiunge alla strada per Colledora, seguendo la strada si congiunge al confine comunale a quota 522. Segue il confine comunale in direzione est; prosegue lungo il confine comunale in direzione sud sino al confine provinciale dell'Aquila; a quota 2561 segue a nord il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 464;

9) comune di Castel Castagna: dal confine con il comune di Castelli a quota 522 lungo la strada per Villa Ruzzi e Villa Pilone a quota 553; da qui lungo la s.s. 365 per Bisenti fino a quota 576; prosegue lungo il confine comunale in direzione sud ed est sino a ricongiungersi a quota 522;

10) comune di Bisenti: da quota 576 lungo la s.s. 365 per Bisenti sino a quota 298, località Piane Grande, da qui prosegue in linea retta congiungendo le quote 260 e 249, incrocia la strada per Appignano e si congiunge in linea retta a quota 332, da qui seguendo la s.s. 365 in direzione ovest fino a quota 310, si congiunge a quota 392 con la strada per Arsita sino a quota 430. Da qui seguendo il confine comunale in direzione ovest, prosegue sino a ricongiungersi alla s.s. 365 a quota 576;

11) comune di Arsita: segue in direzione sud da quota 430 il confine comunale sino a quota 326, dove si congiunge al confine provinciale di Pescara, da qui lungo il confine con la provincia di Pescara fino a quota 1686, dove incontra il confine provinciale dell'Aquila. Prosegue lungo il confine provinciale sino a quota 2350 (M. Tremaggia) dove si ricongiunge al confine comunale che segue in direzione nord sino a richiudersi a quota 430;

12) comune di Cerminiano: lungo la s.s. 365 per Bisenti dal confine comunale di Castel Castagna sino a quota 576, località Saputelli, prosegue in direzione ovest lungo il confine comunale con Bisenti e Castel Castagna, sino a richiudersi a quota 576;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 26462 del 20 dicembre 1984 ha riferito che:

si ritiene necessario preservare le predette zone da manomissioni ambientali in atto ed in progetto quali strade ed insediamenti turistici, quali quelli di Campo Pericoli tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico-ambientale che se modificata in modo non programmato e selettivo può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato:

comune di Arsita: si parte da quota 1151 in località Fonte S. Quirico, da qui si procede in linea retta fino a quota 988 da cui si inizia a seguire il limite di bosco passante per le quote 982, 901, 804 e 755 in località massiccio Romanetti fino ad intersecare a quota 887 località Pietra Gallina il confine di comune. Si procede quindi lungo il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia che viene seguito fino a ricongiungersi alla quota di partenza 1151;

comune di Castelli: si parte da quota 887 in località Pietra Gallina nel punto di intersezione con il confine intercomunale. Da qui si segue il confine intercomunale fino ad incontrare alla quota 901 il limite di bosco che si segue passando per le quote 849, 798, 938 e 953, località colle Corneto, 858 e 770 località colle Rustico, 709, 714 e 686. Da qui si segue la mulattiera passante per le quote 676, 694 e 676 in località fonte Coccianetto, 690 e 773 in località colle S. Rocco, fino ad intersecare il confine intercomunale con Isola del Gran Sasso a quota 906. Si segue quindi il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia con L'Aquila. Quindi si segue il confine di provincia fino ad intersecare il confine intercomunale con Arsita. Da qui si segue il confine intercomunale fino a ricollegarsi con il punto di partenza da quota 887 in località Pietra Gallina;

comune di Isola del Gran Sasso: si parte da quota 906 nel punto di intersezione tra il confine intercomunale di Castelli e la mulattiera, da qui si procede con linea retta fino a quota 836 in località il Lago. Da qui si segue il bordo sinistro della carreggiabile passante per le quote 809, 844 e 893, da qui si segue il confine di bosco fino a quota 725, da qui si segue la mulattiera passante per le quote 710 e 830. Si segue quindi il confine di bosco passante per la quota 860 in località Peschieti, 1021 in località fonte Gelata, 1094, 1020 e 997, si procede lungo il sentiero presso fonte dei Monaci passante per la quota 977 fino a congiungersi con il limite di bosco che viene seguito per la quota 967. Da qui con linee rette si congiungono le quota 846, 860, 854, 898 e 843. Da qui si segue la mulattiera in località i Cerqueti passante per le quote 797, 775, 782, 773, 738 e 760. Da qui si segue la mulattiera passante per masseria di Fuli per quota 634. Da qui con linea retta si raggiunge quota 578 intersecando il corso d'acqua al limite del fiume Mavone passante per località Colline, che si segue lungo la sponda sinistra, passando per le quote 614, 658, 726, 815, 798, 868, 900 e 962. Da qui si segue la mulattiera sita in Fonte Nera, passante per le quote 1057, 1071 e 1106 in località coste di S. Nicola, 975. Da qui si segue il sentiero sito in località il Moio fino a quota 1075 fino ad intersecare il Fosso Mattucci in località Colle Riccione, che si segue passando per le quote 1075, 1014 e 835 fino ad intersecare la mulattiera passante in località Le gravare di Biselli. Si segue la mulattiera passando per le quote 875, 985 e 985 di valle Situra, da qui si procede con linea retta fino a quota 895 in località le Grotte intersecando il sentiero passante in detta località che viene seguito fino a giungere a località Biselli quota 735, da qui si prosegue con linee rette fino a quota 804 di colle Cerreto intersecando la mulattiera che si segue passando per località fonte Carbone, quota 860 fonte Lepre, fonte Canala, quota 1021; fonte del Perone, quota 930 località Vene di Varano fino a quota 888. Da qui con linee rette si congiungono le quote 925 e 1136, località fonte del Lupo intersecando il confine intercomunale con Tossicia. Si segue il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia con l'Aquila che si segue fino ad intersecare il confine intercomunale con Castelli, che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 906;

comune di Pietracamela: si parte da quota 1048 in località colle Castello e si segue l'intero confine comunale fino a richiudersi nel punto di partenza;

comune di Tossicia: si parte da quota 1136 località fonte del Lupo si segue il tratto di sentiero fino ad intersecare il confine di bosco che si segue passando per località Selva degli Abeti fino ad intersecarsi con

la mulattiera passante per quota 669. Si segue quindi detta mulattiera seguendo lungo il bivio per località Merlo Rosso passante per le quote 750, 825, 862, 995, 1062, 1034 e 996, località S. Giovanni, 918 e 890 località fonte Malafede, 747, ci si allaccia quindi al sentiero passante per il fosso Malafede che si segue per le quote 765, 830 e 868 fino ad intersecare il confine intercomunale con Montorio. Si segue detto confine fino ad intersecare il confine comunale di Isola che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 1136;

comune di Fano Adriano: si parte nel punto di intersezione tra il confine intercomunale con Montorio al Vomano e la statale n. 80. Si segue detta statale lungo il bordo sinistro procedendo verso L'Aquila fino ad intersecare il confine intercomunale con Crognaleto. Si segue detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Montorio al Vomano: partendo da quota 868 località fonte dei Pulcini si segue il confine intercomunale con Tossicia passando per quota 770 fino ad intersecare la mulattiera passante in località fonte Potuni che si segue fino alla quota 706 nel punto di intersezione con il fosso Venaquila. Si segue detto fosso lungo la sponda sinistra passando per le quote 460, 378 e 319 ove interseca il bordo sinistro della statale n. 80 che si segue procedendo verso L'Aquila fino a congiungersi al confine intercomunale con Fano Adriano, si segue quindi detto confine fino a ricollegarsi alla quota di partenza;

comune di Crognaleto: si parte da quota 1017 nel punto di intersezione tra il confine provinciale e la s.s. n. 80 in località Ortolano, si segue quindi detta statale lungo il bordo destro procedendo verso Teramo fino ad intersecare il confine intercomunale con Fano Adriano. Si segue quindi il confine comunale di Crognaleto e di provincia fino a richiudersi nel punto di partenza, —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del massiccio del Gran Sasso d'Italia, che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione nel decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del massiccio del Gran Sasso d'Italia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 25 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984) è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

In tale territorio — per la parte così delimitata:

comune di Arsita: si parte da quota 1151 in località Fonte S. Quirico, da qui si procede in linea retta fino a quota 988 da cui si inizia a seguire il limite di bosco passante per le quote 982, 901, 804 e 755 in località massiccio Romanetti fino ad intersecare a quota 887 località Pietra Gallina il confine di comune. Si procede quindi lungo il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia che viene seguito fino a ricongiungersi alla quota di partenza 1151;

comune di Castelli: si parte da quota 887 in località Pietra Gallina nel punto di intersezione con il confine intercomunale. Da qui si segue il confine intercomunale fino ad incontrare alla quota 901 il limite di bosco che si segue passando per le quote 849, 798, 938 e 953, località colle Corneto, 858 e 770 località colle Rustico, 709, 714 e 686. Da qui si segue la mulattiera passante per le quote 676, 694 e 676 in località fonte Coccianetto, 690 e 773 in località colle S. Rocco, fino ad intersecare il confine intercomunale con Isola del Gran Sasso a quota 906. Si segue quindi il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia con L'Aquila. Quindi si segue il confine di provincia fino ad intersecare il confine intercomunale con Arsita. Da qui si segue il confine intercomunale fino a ricollegarsi con il punto di partenza da quota 887 in località Pietra Gallina;

comune di Isola del Gran Sasso: si parte da quota 906 nel punto di intersezione tra il confine intercomunale di Castelli e la mulattiera, da qui si procede con linea retta fino a quota 836 in località il Lago. Da qui si segue il bordo sinistro della carreggiabile passante per le quote 809, 844 e 893, da qui si segue il confine di bosco fino a quota 725, da qui si segue la mulattiera passante per le quote 710 e 830. Si segue quindi il confine di bosco passante per la quota 860 località Peschieti, 1021 località fonte Gelata, 1094, 1020 e 997, si procede lungo il sentiero presso fonte dei Monaci passante per la quota 977 fino a congiungersi con il limite di bosco che viene seguito per la quota 967. Da qui con linee rette si congiungono le quote 846, 860, 854, 898 e 843. Da qui si segue la mulattiera in località i Cerqueti passante per le quote 797, 775, 782, 773, 738 e 760. Da qui si segue la mulattiera passante per masseria di Fuli per quota 634. Da qui con linea retta si raggiunge quota 578 intersecando il corso d'acqua al limite del fiume Mavone passante per località Colline, che si segue lungo la sponda sinistra, passando per le quote 614, 658, 726, 815, 798, 868, 900 e 962. Da qui si segue la mulattiera sita in Fonte Nera, passante per le quote 1057, 1071 e 1106 località coste di S. Nicola, 975. Da qui si segue il sentiero sito in località il Moio fino a quota 1075 fino ad intersecare il Fosso Mattucci località Colle Riccione, che si segue

passando per le quote 1075, 1014 e 835 fino ad intersecare la mulattiera passante in località Le gravare di Biselli. Si segue la mulattiera passando per le quote 875, 985 e 985 di valle Situra, da qui si procede con linea retta fino a quota 895 in località le Grotte intersecando il sentiero passante in detta località che viene seguito fino a giungere a località Biselli a quota 735, da qui si prosegue con linee rette fino a quota 804 di colle Cerreto intersecando la mulattiera che si segue passando per località fonte Carbone, quota 860 fonte Lepre, fonte Canala, quota 1021, fonte del Perone, quota 930 località Vene di Varano fino a quota 888. Da qui con linee rette si congiungono le quote 925 e 1136, località fonte del Lupo intersecando il confine intercomunale con Tossicia. Si segue il confine intercomunale fino ad intersecare il confine di provincia con L'Aquila che si segue fino ad intersecare il confine intercomunale con Castelli, che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 906;

comune di Pietracamela: si parte da quota 1048 in località colle Castello e si segue l'intero confine comunale fino a richiudersi nel punto di partenza;

comune di Tossicia: si parte da quota 1136 località fonte del Lupo, si segue il tratto di sentiero fino ad intersecare il confine di bosco che si segue passando per località Selva degli Abeti fino ad intersecarsi con la mulattiera passante per quota 669. Si segue quindi detta mulattiera seguendo lungo il bivio per località Merlo Rosso passante per le quote 750, 825, 862, 995, 1062, 1034 e 996, località S. Giovanni, 918 e 890 località fonte Malafede, 747, ci si allaccia quindi al sentiero passante per il fosso Malafede che si segue per le quote 765, 830 e 868 fino ad intersecare il confine intercomunale con Montorio. Si segue detto confine fino ad intersecare il confine comunale di Isola che si segue fino a ricongiungersi al punto di partenza a quota 1136;

comune di Fano Adriano: si parte nel punto di intersezione tra il confine intercomunale con Montorio al Vomano e la statale n. 80. Si segue detta statale lungo il bordo sinistro procedendo verso L'Aquila fino ad intersecare il confine intercomunale con Crognaleto. Si segue detto confine fino a ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Montorio al Vomano: partendo da quota 868 località fonte dei Pulcini si segue il confine intercomunale con Tossicia passando per quota 770 fino ad intersecare la mulattiera passante in località fonte Potuni che si segue fino alla quota 706 nel punto di intersezione con il fosso Venaquila. Si segue detto fosso lungo la sponda sinistra passando per le quote 460, 378 e 319 ove interseca il bordo sinistro della statale n. 80 che si segue procedendo verso L'Aquila fino a congiungersi al confine intercomunale con Fano Adriano, si segue quindi detto confine fino a ricollegarsi alla quota di partenza;

comune di Crognaleto: si parte da quota 1017 nel punto di intersezione tra il confine provinciale e la s.s. n. 80 in località Ortolano, si segue quindi detta statale lungo il bordo destro procedendo verso Teramo fino ad intersecare il confine intercomunale con Fano Adriano. Si segue quindi il confine comunale di Crognaleto e di provincia fino a richiudersi nel punto di partenza.

— sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1984 riguardante la fascia pedemontana del Morrone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto minitseriale del 24 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1984, la fascia pedemontana del Morrono, interessante parte dei territori comunali di Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna, Roccacasale (provincia di L'Aquila) è riconosciunta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché rappresenta, un contesto paesistitco ed ambientale in cui sono ricomprese anche zone di notevole interesse preistorico ed archeologico (zona archeologica del Santuario di Ercole Curino), nonché edifici di interesse storico-artistico, quali l'eremo di Celestino V e la Badia Morronese di S. Spirito.

Tale zone è delimitata:

comune di Roccacasale: il confine paesistico coincide con il tratto di limite provinciale di Pescara, poi con quello comunale con Pratola Peligna dalla quota più 2000 metri fino giù all'intersezione con l'asse della carrareccia in corrispondenza della Torre diruta e prosegue lungo tale asse fino ad intersecare quello della strada comunale che conduce dalla strada statale n. 17 al pae-

se; il confine diventa quindi l'asse della strada comunale fino alla quota più 400 metri, da cui segue la corrispondente curva di livello fino ad incontrare il limite comunale con il Corfinio e coincidere con questo raggiungendo il limite della Provincia di Pescara;

comune di Pacentro: il nuovo confine di vincolo paesistico inizia dal punto di intersezione di quello esistente con l'asse della strada comunale Pacentro-Marane e prosegue lungo tale asse viario fino al limite comunale con Sulmona, coincidendo quindi prima con questo e poi con quello provinciale di Pescara;

comune di Sulmona: il confine paesistico coincide con il limite provinciale con Pescara e con quello comunale con Pacentro fino alla intersezione con l'asse stradale Marane-Pacentro, per proseguire lungo l'asse di tale strada attraverso gli abitanti di Marane, Case Nuove, Fonte d'Amore, Badia di S. Spirito e Case Lupi fino al limite comunale con Pratola Peligna, coincidendo con tale limite prima e ricongiungendosi poi con quello Provinciale con Pescara;

comune di Pratola Peligna: confine paesistico coincide con quello provinciale di Pescara, poi con quello comunale con Sulmona fino all'intersezione con l'asse stradale con il bivio per le Casette e prosegue quindi lungo l'asse della carrareccia fino al limite comunale con Roccasale per coincidere con tale limite dalla quota di m 370 fino a quota più 2000;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 25209 del 4 dicembre 1984, ha riferito che la fascia pedemontana del Morrone, ricadente in parte nei territori comunali di Sulmona, Pacento, Pratola Peligna, Roccacasale (L'Aquila) è da tempo interessata da diverse attività di escavazione per materiale edilizi, che stanno per far assumere alla zona un aspetto che si distacca in modo notevole dall'originale e naturale configurazione del paesaggio;

Ritenuta l'opportunità - per una zona della montagna del Morrone così delimitata:

comune di Pacentro: dal confine comunale con Sulmona a quota 899 m s.l.m. sul Morrone di Pacentro, il perimetro segue la corrispondente curva di livello fino al Vallone del Mileto, per scendere lungo tale vallone fino a m 30 dall'asse della strada per le marane e proseguire alla stessa distanza lungo tale strada fino a raggiungere il confine comunale con Sulmona, ricongiungendosi poi alla quota di partenza;

comune di Sulmona: dal confine comunale di Sulmona con Pacentro a quota 825 sul versante del Morrone, denominato il Vellane, il perimetro segue tale delimitazione fino a 30 m dall'asse della strada Pacentro-Le Marane e continua a detta distanza dall'asse stradale contornando l'abitato delle case nuove e proseguendo parallelamente a tale percorso attraverso le frazioni di Fonte d'Amore, Badia, Case Lupi, fino ad intersecare il confine comunale con Pratola Peligna; segue tale confine verso monte fino a quota 825 per coincidere poi con la corrispondente curva di livello e ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Pratola Peligna: dal confine comunale di Pratola Peligna con Sulmona sul versante del Morrone a quota più 800, il perimetro segue il confine verso valle fino ad incrociare la strada carrabile interpoderale in prossimità delle Casette e proseguendo lungo tale percorso interseca il confine comunale con Roccacasale a quota più 367; risale lungo tale confine alla quota più 800 s.l.m. per coincidere con la corrispondente curva di livello raggiungendo il punto iniziale;

comune di Roccacasale: dal confine comunale con Pratola Peligna a quota m più 916 il perimetro coincide con tale. delimitazione verso valle fino ad intersecare il percorso interpoderale a quota 370 e prosegue lungo strada carreggiabile fino all'altezza del cimitero da cui risale per il ciglio del vicino sentiero fino alla curva di livello 557 per poi ridiscendere lungo il Vallone Nero fino alla quota più 400 e coincidere con la curva di livello corrispondente; raggiunto il confine comunale con Corfinio il perimetro coincide con tale delimitazione verso monte fino alla quota iniziale più 916; la curva di livello corrispondente a questa quota sui monti della Rocca, chiude l'area - di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei comuni di Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, e Roccacasale (L'Aquila) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturali interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerata singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il suddetto decreto ministeriale 24 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1984 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: in tale territorio, limitatamente alle zone così delimitate:

comune di Pacentro: dal confine comunale con Sulmona a quota 899 m s.l.m. sul Morrone di Pacentro, il perimetro segue la corrispondente curva di livello fino al Vallone del Mileto, per scendere lungo tale vallone fino a m 30 dall'asse della strada per le Marane e proseguire alla stessa distanza lungo tale strada fino a raggiungere il confine comunale con Sulmona, ricongiungendosi poi alla quota di partenza;

comune di Sulmona: dal confine comunale di Sulmona con Pacentro a quota 825 sul versante del Mor-

rone, denominato il Vellane, il perimetro segue tale delimitazione fino a 30 m dall'asse della strada Pacentro - Le Marane continua a detta distanza dall'asse stradale contornando l'abitato delle case nuove e proseguendo parallelamente a tale percorso attraverso le frazioni di Fonte d'Amore, Badia, Case Lupi, fino ad intersecare il confine comunale con Pratola Peligna; segue tale confine verso monte fino a quota 825 per coincidere poi con la corrispondente curva di livello e ricongiungersi al punto di partenza;

comune di Pratola Peligna: dal confine comunale di Pratola Peligna con Sulmona sul versante del Morrone a quota più 800, il perimetro segue il confine verso valle fino ad incrociare la strada carrabile interpoderale in prossimità delle Casette e proseguendo lungo tale percorso interseca il confine comunale con Roccacasale a quota più 367; risale lungo tale confine alla quota più 800 s.l.m. per coincidere con la corrispondente curva di livello raggiungendo il punto iniziale;

comune di Roccacasale: dal confine comunale con Pratola Peligna a quota m 916 il perimetro coincide con tale delimitazione verso valle fino ad intersecare il percorso interpoderale a quota 370 e prosegue lungo strada carreggiabile fino all'altezza del cimitero da cui risale per il ciglio del vicino sentiero fino alla curva di livello 557 per poi ridiscendere lungo il Vallone Nero fino alla quota più 400 e coincidere con la curva di livello corrispondente; raggiunto il confine comunale con Corfinio il perimetro coincide con tale delimitazione verso monte fino alla quota iniziale più 916; la curva di livello corrispondente a questa quota sui monti della Rocca, chiude l'area.

Sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale (L'Aquila) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle gole di S. Venanzio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

l'area delle Gole di S. Venanzio, sita nei comuni di Molina Aterno, Raiano, Vittorito, Popoli, S. Benedetto in Perillis, Acciano, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Navelli, Tione e Caporciano (Provincia di L'Aquila e di Pescara), è di notevole interesse per gli eccezionali caratteri ambientali e di incomparabile valore estetico che si riscontrano nello spettacolare Canyon naturale in cui scorre il fiume Aterno da Molina per circa 6 km fino alla periferia di Raiano in una cornice di boschi ed in un contesto di rara integrità ambientale soprattutto delle Gole di S. Venanzio. Tali valori si riscontrano inoltre nell'intero complesso montuoso che omogeneamente si estende con intensi e continui scorsi prospettici e vaste aree boschive, a comprendere monte Mentina Mandra Murata Monte Offermo M. Boria. Dall'alto di tali rilievi si può ammirare l'aspetto estremamente vario ma allo stesso tempo continuo del territorio in una distribuzione graduale e misurata di fattori geografici e fisionomici dove emergenze naturali quali montagne e colline si susseguono a valli e rilievi a corsi d'acqua e laghetti naturali integrati da estese macchie boschive.

Tale zona è così delimitata:

comune di Molina Aterno (*L'Aquila*): in località Ariola sul confine comunale con Acciano segue a monte la isometrica di quota 550 fino alla quota fissa 547; con la linea retta fino al km 161 della s.s. n. 5 ed il fiume Aterno, risale il fiume Aterno fino al limite comunale con Acciano. Si segue il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Raiano (L'Aquila): dal confine comunale con Goriano Sicoli quota fissa 849 seguendo la strada (Goriano Sicoli - Raiano) fino ad incontrare la linea ferroviaria (km 79) con la linea retta alla strada Raiano Vittorito (quota 309) seguendo detta strada fino al confine comunale con Vittorito, seguendo i confini comunali fino al punto di partenza vincolando la costa S. Venanzio;

comune di Castel di Ieri (L'Aquila): seguendo il confine comunale con Castelvecchio Subequo fino alla quota isometrica 700, da seguire a monte fino ad incrociare la mulattiera a quota 671 per Pretara fino al confine comunale con Raiano e Goriano Sicoli di qui si segue la quota fissa 849 poi il confine comunale fino al punto di partenza;

Comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila): da quota 558 sul confine comunale con Molina con linea retta fino alla strada s.s. n. 5 km 160, con linea retta

alla quota 634 (località Canto dei Capretti), si segue a monte la quota isometrica di quota 600 fino al confine comunale con Castel di Ieri; di qui si segue il confine comunale fino a raggiungere il punto di partenza;

comune di Vittorito (L'Aquila): seguendo il confine comunale la curva isometrica di quota 450 da seguire fino al confine comunale con Popoli, di qui seguendo il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Popoli (Pescara): dal confine comunale con Vittorito seguendo la curva di livello quota 400 fino alla quota fissa 390 (località L'Intera), di lì la mulattiera passante per Perditto fino alla linea ferroviaria a quota 249 (km 54,700) si segue la linea ferroviaria fino alla quota fissa 246 (vincolando le sorgenti del Pescara) di qui con la linea retta fino alla masseria Giordano quota fissa 352, di lì per via retta alla quota fissa 314 posta sulla s.s. 17 si segue la s.s. 17 fino al confine con il comune di S. Benedetto in Perillis, si segue quindi il confine comunale fino a tornare al punto di partenza;

comune di Navelli (L'Aquila): da quota fissa 902 al confine con comune di S. Benedetto in Perillis si segue a monte la curva di livello quota 900 fino alla località la Valle, di qui si discende lungo la mulattiera fino a quota 800, si segue a monte la isometrica quota 800 fino al limite comunale con Caporciano, seguendo il confine comunale si giunge al punto di partenza vincolando le pendici di monte Motola;

comune di Caporciano (L'Aquila): dal confine comunale con Navelli quota 800 in località Vallone, seguendo la isometrica di quota 800 fino in località S. Pietro quota fissa 877 si procede per via retta fino alla quota fissa 905 si segue la mulattiera vincolando il lago di Prata, proseguendo fino alla quota fissa 911 dove si prende la mulattiera che conduce a S. Pio di Fontecchio, si segue detta mulattiera fino al confine comunale con Fontecchio in località il Cippo, seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza;

comune di S. Benedetto in Perillis (L'Aquila): dal confine dalla strada statale n. 17 in linea retta fino alla quota fissa 777 poi segue a valle la quota isometrica 800 fino alla quota fissa 778 nei pressi del lago di S. Benedetto a seguire per via retta fino alla quota fissa 804 di qui si segue a monte la curva di livello quota 900 fino al limite comunale con Navelli quota fissa 902 di qui seguendo i confini comunali sino al punto di partenza;

comune di Acciano (L'Aquila):

prima zona: dal confine comunale con Tione si prosegue a monte seguendo la quota isometrica quota 800 facendo si che il vincolo interessi M. Offermo e M. Motola fino alla quota fissa 836 in località Madonna di Loreto, si segue lungo la mulattiera per il Lago di S. Benedetto fino al limite comunale con S. Benedetto in Perillis di qui a seguire il confine comunale fino al punto di partenza;

seconda zona: dal confine comunale con Molina Aterno risalendo la sponda di sinistra del corso del fiume Aterno fino a S. Antonio, quota fissa 70 di lì in linea retta alla quota fissa 600 seguendo a valle l'isometrica di quota 600 fino alla quota fissa 630 nei pressi del km 23 della s.s. n. 5 di lì in via retta fino alla quota fissa 495 posta sul limite comunale con Tione, seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza vincolando le pendici di Colle Pago;

comune di Tione (L'Aquila):

prima zona: seguendo il limite comunale con Fontecchio a partire dalla quota 1110 si scende in località *Monte* di Prato Castellano fino a raggiungere la isometrica di quota 800 si prosegue a monte lungo la curva di livello quota 800 fino al confine comunale con Acciano seguendo il confine comunale fino al punto di partenza;

seconda zona: dal confine comunale con Acciano quota fissa 495 in località Monterno seguendo la mulattiera per Cavalloni fino ad incrociare la isometrica quota 600 da seguire a valle fino al fossato in prossimità di quota 669 a comprendere Vaglino, con linea retta fino a quota 829 a comprendere colle Pago, segue poi il confine comunale fino al punto di partenza;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 1107 del 17 gennaio 1985 ha riferito che: l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali riguardanti una centrale idroelettrica e l'apertura o lo ampliamento di strade e carrarecce, la cui realizzazione alterando i valori prospettici, ambientali e paesaggistici, ancora oggi integri, può compromettere una futura pianificazione territoriale e paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle gole di S. Venanzio e delle aree limitrofe, sito nei comuni di Molina Aterno, Raiano, Vittorito, Popoli, S. Benedetto in Perillis, Acciano, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Navelli, Tione, Caporciano, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione della caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) il territorio delle gole di S. Venanzio e delle aree limitrofe sito nei comuni di Molina Aterno, Raiano, Vittorito, Popoli, S. Benedetto in Perillis, Acciano, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Navelli, Tione, e Caporciano, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Molina Aterno (L'Aquila): in località Ariola sul confine comunale con Acciano segue a monte la isometrica di quota 550 fino alla quota fissa 547; con la linea retta fino al km 161 della s.s. n. 5 ed il fiume Aterno, risale il fiume Aterno fino al limite comunale con Acciano. Si segue il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Raiano (L'Aquila): dal confine comunale con Goriano Sicoli quota fissa 849 seguendo la strada (Goriano Sicoli - Raiano) fino ad incontrare la linea ferroviaria (km 79) con la linea retta alla strada Raiano Vittorito (quota 309) seguendo detta strada fino al confine comunale con Vittorito, seguendo i confini comunali fino al punto di partenza vincolando la costa S. Venanzio;

comune di Castel di Ieri (L'Aquila): seguendo il confine comunale con Castelvecchio Subequo fino alla quota isometrica 700, da seguire a monte fino ad incrociare la mulattiera a quota 671 per Pretara fino al confine comunale con Raiano e Goriano Sicoli di qui si segue la quota fissa 849 poi il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila): da quota 558 sul confine comunale con Molina con linea retta fino alla strada s.s. n. 5 km 160, con linea retta alla quota 634 (località Canto dei Capretti), si segue a monte la quota isometrica di quota 600 fino al confine comunale con Castel di Ieri; di qui si segue il confine comunale fino a raggiungere il punto di partenza;

comune di Vittorito (L'Aquila): seguendo il confine comunale la curva isometrica di quota 450 da seguire fino al confine comunale con Popoli, di qui seguendo il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Popoli (Pescara): dal confine comunale con Vittorito seguendo la curva di livello quota 400 fino alla quota fissa 390 (località L'Intera), di lì la mulattiera passante per Perditto fino alla linea ferroviaria a quota 249 (km 54,700) si segue la linea ferroviaria fino alla quota fissa 246 (vincolando le sorgenti del Pescara) di qui con la linea retta fino alla masseria Giordano quota fissa 352, di lì per via retta alla quota fissa 314 posta sulla s.s. 17 si segue la s.s. 17 fino al confine con il comune di S. Benedetto in Perillis, si segue il confine comunale fino a tornare al punto di partenza;

comune di Navelli (L'Aquila): da quota fissa 902 al confine con comune di S. Benedetto in Perillis si segue a monte la curva di livello quota 900 fino alla località la Valle, di qui si discende lungo la mulattiera fino a quota 800 si segue a monte la isometrica quota 800 fino al limite comunale con Caporciano, seguendo il confine comunale si giunge al punto di partenza vincolando le pendici di monte Motola;

comune di Caporciano (L'Aquila): dal confine comunale con Navelli quota 800 in località Vallone, seguendo la isometrica di quota 800 in località S. Pietro quota fissa 877 si procede per via retta fino alla quota fissa 905 si segue la mulattiera vincolando il lago di Prata, proseguendo fino alla quota fissa 911 dove si prende la mulattiera che conduce a S. Pio di Fontecchio, si segue detta mulattiera fino al confine comunale con Fontecchio in località il Cippo, seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza;

comune di S. Benedetto in Perillis (L'Aquila): dal confine dalla strada statale n. 17 in linea retta fino alla quota fissa 777 poi segue a valle la quota isometrica 800 fino alla quota fissa 778 nei pressi del lago di S. Benedetto a seguire per via retta fino alla quota fissa 804 di qui si segue a monte la curva di livello quota 900 fino al limite comunale con Navelli quota fissa 902 di qui seguendo i confini comunali sino al punto di partenza.

comune di Acciano (L'Aquila):

prima zona: dal confine comunale con Tione si prosegue a monte seguendo la quota isometrica quota 800 facendo si che il vincolo interessi M. Offermo e M. Motola fino alla quota fissa 836 in località Madonna di Loreto, si segue lungo la mulattiera per il lago di S. Benedetto fino al limite comunale con S. Benedetto in Perillis di qui a seguire il confine comunale fino al punto di partenza;

seconda zona: dal confine comunale con Molina risalendo la sponda di sinistra del corso del fiume Aterno fino a S. Antonio, quota fissa 70 di lì in linea retta alla quota fissa 600 seguendo a valle l'isometrica di quota 600 fino alla quota fissa 630 nei pressi del km 23 della s.s. n. 5 di lì in via retta fino alla quota fissa 495 posta sul limite comunale con Tione, seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza vincolando le pendici di Colle Pago;

comune di Tione (L'Aquila):

prima zona: seguendo il limite comunale con Fontecchio a partire dalla quota 1110 si scende in località Monte di Prato Castellano fino a raggiungere la isometrica di quota 800 si prosegue a monte lungo la curva di livello quota 800 fino al confine comunale con Acciano seguendo il confine comunale fino al punto di partenza;

seconda zona: dal confine comunale con Acciano quota fissa 495 in località Monterno seguendo la mulattiera per Cavalloni fino ad incrociare la isometrica quota 600 da seguire a valle fino al fossato in prossimità di quota 669 a comprendere Vaglino, con linea retta fino a quota 829 a comprendere colle Pago, segue poi il confine comunale fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Popoli, Castel di Ieri, Raiano, Vittorito, Acciano, Castelvecchio Subequo e Molina Aterno sono inclusi nei provvedimenti del Mi-

nistro per il Coordinamento della protezione civile numero 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente in presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre un tratto del fiume Sinello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le aree di pertinenza dei comuni di Vasto, Pollutri e Casalbordino (provincia di Chieti) rivestono naturale interesse perchè interessano un tratto del fiume Sinello, caratterizzato da anse e secche di particolare configurazione con la presenza nelle aree circostanti, per una superficie di circa 74 hq., di boschi planiziali il cui interesse ambientale e naturalistico è enorme trattandosi di fustaie con prevalenza di Farnia, Pioppo bianco ed altre essenze arboree protette. L'area, in cui la boscaglia e le radure con vegetazione erbacea fluviale si alternano tra le anse del fiume, costituisce quindi, un unicum di incomparabile bellezza per il quale da tempo numerose associazioni hanno proposto la tutela quale riserva naturale integrata.

Tale area è così delimitata:

comune di Pollutri: si considera limite comunale con Vasto, Casalbordino e richiudere con l'area della strada costeggiante la zona detta Criella e dalla quota 27 ml. confina con Pollutri, fino alla quota 40 che si diparte con la strada, fino al confine con Vasto;

comune di Vasto: si considera limite comunale con Pollutri e Casalbordino richiudere con l'area della strada che si diparte dalla quota 33 nel confine con Casalbordino, in linea retta riprendere la quota 90 sulla strada in località la Cupa, considerare la strada stessa e proseguire a quota 150 lungo la carreggiabile in località Massa Petaccuni e richiudere fino al confine con Pollutri, fino la strada per la località Cipranneto;

comune di Casalbordino: si considera il limite comunale con Vasto e Pollutri e richiudere con l'area della strada a quota 21 e l'altra strada che costeggia la località del Molino Vecchio;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che con nota n. 685 dell'11 gennaio 1985 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo ha riferito che:

per la zona in questione esistono timori di interventi di convogliamento idrico con costituzione di un alveo artificiale che comporterebbe la deturpazione dell'attuale complesso naturalistico ambientale di incomparabile bellezza e comprometterebbe altresì una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di pertinenza dei comuni di Vasto, Pollutri e Casalbordino che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio in cui scorre un tratto del fiume Sinello, sito nei comuni di Pollutri, Vasto e Casalbordino, riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Pollutri: si considera limite comunale con Vasto, Casalbordino e richiudere con l'area della strada costeggiante la zona detta Criella e dalla quota 27 ml. confina con Pollutri, fino alla quota 40 che si diparte con la strada, fino al confine con Vasto;

comune di Vasto: si considera limite comunale con Pollutri e Casalbordino richiudere con l'area della strada che si diparte dalla quota 33. nel confine con Casalbordino, in linea retta riprendere la quota 90 sulla strada in località la Cupa, considerare la strada stessa e proseguire a quota 150 lungo la carreggiabile in località Massa Petaccuni e richiudere fino al confine con Pollutri, fino la strada per località Cipranneto;

comune di Casalbordino: si considera il limite comunale con Vasto e Pollutri e richiudere con l'area della strada a quota 21 e l'altra strada che costeggia la località del Molino Vecchio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona ricadente nei comuni di Altino, Archi, Roccascalegna, Bomba, Torricella Peligna, Atessa (frazione), Pennadomo, Colledimezzo, Monteferrante, Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Castiglione M. Marino, Pizzoferrato, Gamberale (provincia di Chieti), ha notevole interesse pubblico perché ricca di elementi caratteristici costituiti dalle anse e dalle secche del fiume Sangro, dal lago di Bomba con le sue verdi rive, che conferiscono all'ambiente un aspetto scenografico di incomparabile bellezza, dalla parte del lago di Villa S. Maria con le sue insenature e le adiacenti coste boscate. Villa S. Maria, in cui centro urbano e ambiente naturale si compenetrano costituendo un *unicum* armonico e irripetibile, è ricca di emergenze architettoniche e naturali ed è, giustamente, riconosciuta quale rinomato centro di villeggiatura. La zona dell'alto Sangro, che confina con quella già sottoposta alla tutela della legge n. 1497/1939, ricca di boschi e coste montane, aspre e di incomparabile bellezza, presenta un notevole valore paesistico-ambientale.

Tale zona è così delimitata:

comune di Altino: limite comunale dalla strada s.s. n. 154 che collega Archi stazione sino al limite comunale con Roccascalegna richiudere di nuovo alla s.s. n. 154 con la quota 235 ed il limite di cultura (I.G.M.) che si diparte a quota 200 dalla strada per Altino;

comune di Archi: il limite comunale con Altino della s.s. n. 154, l'asse stradale da Archi stazione sino al limite comunale con Bomba;

comune di Roccascalegna: il limite comunale con Altino, Archi, Bomba, Torricella Peligna, la quota 210 dal comune di Altino per poi prendere il sentiero a quota 357 sino a quota 306, da cui considerare il limite di cultura sino alla quota 183, considerare il sentiero a quota 267 e la quota 314 sino al limite comunale di Torricella Peligna;

comune di Bomba: il limite comunale con Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa S. Maria, Colledimezzo, la quota 300 sino ad incontrare la strada da Archi a Bomba, sino al limite comunale con Archi;

comune di Torricella Peligna: il limite comunale con Bomba, Roccascalegna, Pennadomo, la quota 296 dal confine Roccascalegna a quello del Sangro;

comune di Atessa - frazione (Colle S. Pietro e Bosco di Fontecampana): limite con il comune di Bomba, di Villa S. Maria e di Colledimezzo, la quota 290 dal limite con il confine di Bomba sino all'asse della strada per Colledimezzo e al limite di confine con Villa S. Maria;

comune di Pennadomo: limite comunale con Bomba,, Torricella Peligna e Villa S. Maria e la quota 287 dal limite con Torricella Peligna al limite con Villa S. Maria;

comune di Colledimezzo: limite comunale con la frazione di Atessa (Colle S. Pietro), Villa S. Maria e Colleferrante, si considera inoltre a chiusura dell'area l'asse della strada per Colledimezzo e Pietraferrazzana sino al limite comunale con Monteferrante;

comune di Montelapiano: il limite comunale con Villa S. Maria, Civitaluparella e richiudere con la quota 480, il sentiero sino alla quota 567 all'esterno del centro abitato e richiudere al confine con Villa S. Giovanni;

comune di Monteferrante: limite comunale con Villa S. Maria, Colledimezzo e l'asse della strada per Pietraferrazzana;

comune di Villa S. Maria: limite comunale con Bomba, la frazione di Atessa, Monteferrante, Montebello del Sangro, Pennadomo, Montelapiano, Roio del Sangro, Rosello, Borrello e Civitaluparella. In particolare il territorio relativo al centro abitato di Villa S. Maria si considera all'interno dell'area sottoposta a tutela per

il suo altissimo valore ambientale in cui emergenze architettoniche di valore storico-architettonico ed emergenze naturali, quando le coste montane e l'assetto geomorfologico nelle vicinanze del lago, conferiscono alla zona l'aspetto di un *unicum* di incomparabile bellezza;

comune di Civitaluparella: limite comunale con Montelapiano, Villa S. Maria, Borrello e Quadri, l'area viene racchiusa dalla quota 480 dal limite con Montelapiano escludendo il centro abitato di Fallo dalla strada per Quadri sino a riprendere la quota 600, raggiungere la quota 682 e richiudere con il limite comunale di Quadri;

comune di Quadri: limite comunale con Borrello, Civitaluparella e Pizzoferrato. L'area richiude dalla quota 682 sul limite comunale con Civitaluparella, riprende la quota 660 escludendo in linea retta il centro abitato, prende il sentiero che incontra la quota 781 e 870 da cui chiude sino al limite comunale con Pizzoferrato;

comune di Roio del Sangro: limite comunale con Villa S. Maria e richiude con la quota 600 dal limite con Monteferrante al limite con Villa S. Maria in località Fontanella. Il limite comunale con Rosello, la strada per Roio del Sangro da cui riprende la quota 809 e richiudere con il limite con Rosello;

comune di Castiglione M. Marino: limite di provincia, limite con Rosello, limite di Bosco (I.G.M.) interessante le quote 1040, 1115 e 1025;

comune di Rosello: limite provinciale, il limite con Roio del Sangro, il limite con Borrello e l'asse per la strada per Rosello sino alla quota 835 dalla quale richiudere sino al limite comunale con Borrello in località Colle Rosso. Si esclude il centro abitato di Rosello nell'area delimitata dall'asse della strada intorno al paese, riprendere in linea retta la quota 960 con la quale riprendere la strada;

comune di Borrello: limite provinciale, il limite con Quadri, il limite con Civitaluparella, il limite con Villa S. Maria, Roio del Sangro e Rosello. Si esclude il centro abitato con Borrello nell'area così delimitata: la quota 797 per poi prendere la quota 754, considerare la strada esterna al centro abitato segnata in I.G.M. in tratteggiato, riprendere la strada a quota 800 nelle vicinanze di M. Calvario;

comune di Pizzoferrato: il limite provinciale, il limite con Gamberale, la strada di collegamento Gamberale-Pizzoferrato e dalla quota 1170 in linea retta sino alla quota 901 sul limite comunale con Quadri;

comune di Gamberale: il limite provinciale, il limite con Pizzoferrato dal quale a quota 980 la linea retta sino alla strada per Gamberale a quota 1079 considerare l'asse dalla strada e richiudere sul limite provinciale in linea retta dalla quota 1168;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 1108 del 17 gennaio 1985 ha riferito che per la zona in questione si temono, lungo il fiume Sangro, interventi che potrebbero alterare l'equlibrio geomorfologico, quali creazione ed estensione di cave di ghiaia, strutture pubbliche di servizio, che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona in provincia di Chieti di pertinenza dei comuni sopracitati che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona in provincia di Chieti di pertinenza dei comuni sopracitati, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona interessante la provincia di Chieti di pertinenza dei comuni di: Altino, Archi, Roccascalegna, Bomba, Torricella Peligna, Atessa (frazione), Pennadomo, Colledimezzo, Monferrante, Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Castiglione M. Marino, Pizzoferrato, Gamberale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Altino: limite comunale dalla strada statale 154 che collega Archi stazione sino al limite comunale con Roccascalegna richiudere di nuovo alla strada statale 154 con la quota 235 ed il limite di cultura (I.G.M.) che si diparte a quota 200 dalla strada per Altino;

comune di Archi: il limite comunale con Altino della strada statale 154, l'asse stradale da Archi stazione sino al limite comunale con Bomba;

comune di Rossascalegna: il limite comunale con Altino, Archi, Bomba, Torricella Peligna, la quota 210 dal comune di Altino per poi prendere il sentiero a quota 357 sino a quota 306, da cui considerare il limite di cultura sino alla quota 183, considerare il sentiero a

quota 267 e la quota 314 sino al limite comunale di Torricella Peligna;

comune di Bomba, il limite comunale con Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa S. Maria, Colledimezzo, la quota 300 sino ad incontrare la srada da Archi a Bomba, sino al limite comunale con Archi;

comune di Torricella Peligna: il limite comunale con Bomba, Raccascalesca, Pennadomo la quota 296 dal confine Roccascalegna a quello del Sangro;

comune di Atessa - frazione (Colle S. Pietro e Bosco di Fontecampana): limite con il comune di Bomba, di Villa S. Maria e di Colledimezzo, la quota 290 dal limite con il confine con Bomba sino all'asse della strada per Colledimezzo e al limite di confine con Villa S. Maria;

comune di Pennadomo: limite comunale con Bomba, Torricella Peligna e Villa S. Maria e la quota 287 dal limite con Torricella Peligna al limite con Villa Santa Maria;

comune di Colledimezzo: limite comunale con la frazione di Atessa (Colle S. Pietro) Villa S. Maria e Colleferrante, si considera inoltre a chiusura della area l'asse della strada per Colledimezzo e Pietraferrazzana sino al limite comunale con Montefarrante;

comune di Montelapiano: il limite comunale con Villa S. Maria, Civitaluparella e richiudere con la quota 480, il sentiero sino alla quota 567 all'esterno del centro abitato e richiudere al confine con Villa S. Giovanni;

comune di Monteferrante: limite comunale con Villa S. Maria, Colledimezzo e l'asse della strada per Pietraferrazzana;

comune di Villa S. Maria: limite comunale con Bomba, la frazione di Atessa, Monteferrante, Montebello del Sangro, Pennadomo, Montelapiano, Roio del Sangro, Rosello, Borrello e Civitaluparella. In particolare il territorio relativo al centro abitato di Villa S. Maria si considera all'interno dell'area sottoposta a tutela per il suo altissimo valore ambientale in cui emergenze architettoniche di valore storico-architettonico ed emergenze naturali, quali le coste montane e l'assetto geomorfologico nelle vicinanze del lago, conferiscono alla zona l'aspetto di un unicum di incomparabile bellezza;

Comune di Civitaluparella: limite comunale con Montelapiano Villa S. Maria, Borrello e Quadri. l'area viene racchiusa dalla quota 480 dal limite con Montelapiano escludendo il centro abitato di Fallo dalla strada per Quadri sino a riprendere. la quota 600 raggiungere la quota 682 e richiudere con il limite comunale di Quadri;

comune di Quadri: limite comunale con Borrello, Civitaluparella e Pizzoferrato. L'area richiude dalla quota 682 sul limite comunale con Civitaluparella, riprende la quota 660 escludendo in linea retta il centro abitato, prende il sentiero che incontra la quota 781 e 870 da cui chiude sino al limite comunale con Pizzoferrato;

comune di Roio del Sangro: limite comunale con Villa S. Maria e richiude con la quota 600 dal limite con Monteferrante al limite con Villa S. Maria in località Fontanella. Il limite comunale con Rosello, la strada per Roio del Sangro da cui riprende la quota 809 e richiudere con il limite con Rosello;

comune di Castiglione M. Marino: limite di provincia, limite con Rosello, limite di Bosco (I.G.M.) interessante le quote 1040, 1115, 1025;

comune di Rosello: limite provinciale, il limite con Roio del Sangro, il limite con Borrello e l'asse per la strada per Rosello sino alla quota 835 dalla quale richiudere sino al limite comunale con Borrello in località Colle Rosso. Si esclude il centro abitato di Rosello nell'area delimitata dall'asse della strada intorno al paese, riprendere in linea retta la quota 960 con la quale riprendere la strada;

comune di Borrello: limite provinciale, il limite con Quadri, il limite con Civitaluparella, il limite con Villa S. Maria, Roio del Sangro e Rosello. Si esclude il centro abitato con Borrello nell'area così delimitata: la quota 797 per poi prendere la quota 754, considerare la strada esterna al centro abitato segnata in I.G.M. in tratteggiato, riprendere la strada a quota 800 nelle vicinanze di M. Calvario;

comune di Pizzoferrato: il limite provinciale, il limite con Gamberale, la strada di collegamento Gamberale-Pizzoferrato e dalla quota 1170 in linea retta sino alla quota 901 sul limite comunale con Quadri;

comune di Gamberale: il limite provinciale, il limite con Pizzoferrato dal quale a quota 980 la linea retta sino alla strada per Gamberale a quota 1079 considerare l'asse dalla strada e richiudere sul limite provinciale in linea retta dalla quota 1168.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni Roccascalegna, Torricella Peligna, Roio del Sangro, Pizzoferrato e Gamberale, sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e che il comune di Altino è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Salinello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona dove scorre il fiume Salinello, ricadente nei comuni di Civitella del Tronto e S. Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo), riveste notevole interesse ambientale perché in questo tratto il fiume, scavando in un terreno prevalentemente argilloso forma, con la vegetazione spontanea circostante, un paesaggio singolare e di alto valore paesistico. Lasciata la splendida gola nei passi di Ripe, tocca Civitella del Tronto e poi S. Egidio alla Vibrata, luogo dominato dalle caratteristiche moli della montagna di Campli e della montagna dei Fiori, dal Colle di Civitella del Tronto, sovrastato dalla fortezza borbonica e dallo stupendo scenario di Montesanto con il suo notevole complesso architettonico.

Tale zona è così individuata su fogli di mappa catastali:

comune di S. Egidio alla Vibrata:

foglio n. 7; particelle numeri 136, 80, 81, 83, 76, 86, 70, 71, 72, 114, 237, 77, 91, 100, 101, 102, 107, 129, 108, 59, 184 e 103;

foglio n. 9; particelle numeri 8, 20, 27, 185, 6, 19, 186, 190, 191, 187, 188, 189, 143, 25, 31, 24, 26, 194, 195, 196, 192, 35, 41, 34, 40, 44, 48, 49, 147, 92, 47, 93, 94, 153, 135, 95, 96, 97, 154, 155, 156, 151, 152, 98, 99, 100, 101, 157, 158, 109, 216, 160, 116, 209, 121, 124, 162, 129, 172, 173, 174, 130, 131, 171 e 184;

foglio n. 10; particelle numeri 103, 104, 105, 139, 63, 101, 102, 87, 69, 99, 66, 100, 72, 73, 86, 74, 107, 116, 119, 118, 78, 85, 120, 83, 79, 80, 82, 77, 81, 84, 109, 117, 110, 111, 75, 76 e 113;

foglio n. 11; particelle numeri 175, 176, 360, 361, 362, 120, 359, 79, 178, 177, 296, 299, 300, 208, 212, 213, 101, 109, 114, 100, 150, 276, 146, 148, 89, 149, 155, 97, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 209, 210, 211, 151, 152, 145, 157, 158, 108, 112, 103, 107, 156, 292, 293, 294, 102, 92, 98, 104, 105, 171, 172 e 106;

comune di Civitella del Tronto:

foglio n. 2; particelle numeri 43, 45, 276, 277, 40, 42, 183, 41, 190, 10, 11, 12, 14, 13, 7, 8, 3, 4, 35, 36, 37, 32, 26, 27, 29, 21, 22, 1, 2, 5, 6, 197, 198, 33 e 250;

foglio n. 3; particelle numeri 1, 2, 45, 109, 93, 110, 107, 111, 108, 112, 126, 9, 114, 115, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 32, 35, 36, 39, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 129 e 130;

foglio n. 11; particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 105, 106, 107, 138, 101, 102, 168, 169, 170, 16, 17, 18, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 172, 173, 174, 136, 56, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 68, 154, 155, 61, 86, 87, 88, 89, 84, 74, 72, 64, 152, 59, 55, 51, 53, 47, 50 e 137;

foglio n. 20; particelle numeri 1, 2, 3, 6, 102, 7, 14, 12, 13, 108, 15, 22, 23, 25, 26, 17, 28, 27, 29, 30, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 70, 95, 100, 101, 72, 74, 88, 98, 93, 94, 81, 91, 92, 83, 89, 90, 84, 5, 85, 86, 87, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43, 102, 37, 38, 39, 33, 34, 32 e 24;

foglio n. 47; particelle numeri 597, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 79, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 83, 94, 95, 111, 596, 112, 85, 275, 276, 96, 113, 114, 282, 283, 277, 575, 573, 576, 577, 578, 572, 281, 279, 574, 284, 285, 286, 278, 280, 580, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 292, 581, 582, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 484, 505, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 480, 494, 495, 497, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 506 e 504;

foglio n. 48; particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 57, 27, 28, 44, 65, 45, 61, 67, 47, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 106, 105, 221, 115, 116, 117, 140, 114, 141, 239, 238, 143, 225, 146, 147, 148, 144, 145, 240, 241, 242, 243, 142, 168, 169, 170, 172 e 173;

foglio n. 55; particelle numeri 407, 408, 409, 410, 411, 413, 405, 406, 415, 416, 466, 467, 468, 469, 470, 474, 459, 460, 412, 414, 419, 420, 421, 422, 417, 418, 471, 472, 588, 543, 552, 553, 550, 551, 548, 549, 546, 547, 545, 541, 544, 537, 538, 539, 536, 535, 526, 525, 524, 523, 522, 507, 506, 505, 517, 518, 519, 520, 521, 511, 512, 580, 633, 508, 510, 513, 514, 515, 516, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 527, 555, 509, 540, 687 e 464;

foglio n. 56; particelle numeri 1, 12, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 122, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68;

foglio n. 60; particelle numeri 236, 237, 238, 249, 250, 256, 594, 258, 259, 260, 262, 251, 252, 253, 281, 417, 418, 268, 269, 267, 721, 416, 414, 415, 413, 412, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 649, 401, 403, 402, 720, 391, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 424, 419, 420, 421, 422, 423, 599, 615, 618, 619, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 624, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 653, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 647, 648, 715, 714, 597, 598, 510, 588, 589, 587, 586, 585, 584, 583, 581, 580, 630, 622, 509, 537, 538, 579, 655, 577, 578, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 590, 563, 564, 562, 628, 552, 554, 555, 632, 549, 658, 656 e 582;

foglio n. 67; particelle numeri 451, 28, 29, 10, 16, 17, 9, 11, 12, 4, 3, 492, 493, 30, 31, 1, 2, 6, 7, 8, 15, 27, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 73, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 131, 134, 129, 130, 132, 85 e 137;

foglio n. 61; particelle numeri 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 384, 385, 386, 108, 109, 101, 96, 369, 370, 371, 372, 373, 44, 45, 46, 47, 347, 48, 356, 357, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 387, 388, 389, 390, 39, 1, 2, 3, 391, 392, 393, 394 e 395;

foglio n. 34; particelle numeri 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 60, 61, 103, 63, 64, 66, 104, 105, 106, 107 e 108;

foglio n. 35; particelle numeri 26, 27, 25, 23, 22, 24, 21, 13, 20, 12, 18, 19, 5, 15, 16, 17, 29, 31, 39, 40, 106, 107, 108, 100, 101, 102, 94, 95, 96, 79, 80, 81, 82, 84, 78, 85, 86, 87, 88, 83, 89, 90, 115, 92, 98, 41, 116, 114, 119, 193, 120, 121 e 188;

foglio n. 37; particelle numeri 87, 88, 89, 118, 52, 113, 53, 117, 43, 21, 22, 24, 26, 25, 27, 28, 42, 29, 111, 112, 54, 31, 45, 6, 5, 4, 115, 20, 39, 51, 18, 34, 116, 36, 35, 123, 50, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 119, 60, 59, 57 e 58;

foglio n. 3; particelle numeri 68 e 124;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1475 del 24 gennaio 1985 ha riferito che è necessario preservare la predetta zona da manomissioni ambientali in atto ed in progetto, tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico-ambientale che se modificata in modo non programmato e selettivo può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio attraversato dal fiume Salinello che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio attraversato dal fiume Salinello, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona attraversata da fiume Salinello ricadente nei comuni di Civitella del Tronto e S. Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così individuata su fogli di mappa catastali:

Comune di S. Egidio alla Vibrata:

foglio n. 1; particelle numeri 136, 80, 81, 83, 76, 86, 70, 71, 72, 114, 237, 77, 91, 100, 101, 102, 107, 129, 108, 59, 184 e 103;

foglio n. 9; particelle numeri 8, 20, 27, 185, 6, 19, 186, 190, 191, 187, 188, 189, 143, 25, 31, 24, 26, 194, 195, 196, 192, 35, 41, 34, 40, 44, 48, 49, 147, 92, 47, 93, 94, 153, 135, 95, 96, 97, 154, 155, 156, 151, 152, 98, 99, 100, 101, 157, 158, 109, 216, 160, 116, 209, 121, 124, 162, 129, 172, 173, 174, 130, 131, 171 e 184;

foglio n. 10; particelle numeri 103, 104, 105, 139, 63, 101, 102, 87, 69, 99, 66, 100, 72, 73, 86, 74, 107, 116, 119, 118, 78, 85, 120, 83, 79, 80, 82, 77, 81, 84, 109, 117, 110, 111, 75, 76 e 113;

foglio n. 11; particelle numeri 175, 176, 360, 361, 362, 120, 359, 79, 178, 177, 296, 299, 300, 208, 212, 213, 101, 109, 114, 100, 150, 276, 146, 148, 89, 149, 155, 97, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 209, 210, 211, 151, 152, 145, 157, 158, 108, 112, 103, 107, 156, 292, 293, 294, 102, 92, 98, 104, 105, 171, 172 e 106;

comune di Civitella del Tronto:

foglio n. 2; particelle numeri 43, 45, 276, 277, 40, 42, 183, 41, 190, 10, 11, 12, 14, 13, 7, 8, 3, 4, 35, 36, 37, 32, 26, 27, 29, 21, 22, 1, 2, 5, 6, 197, 198, 33 e 250;

foglio n. 3; particelle numeri 1, 2, 45, 109, 93, 110, 107, 111, 108, 112, 126, 9, 114, 115, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 32, 35, 36, 39, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 129 e 130;

foglio n. 11; particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 105, 106, 107, 138, 101, 102, 168, 169, 170, 16, 17, 18, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 172, 173, 174, 136, 56, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 68, 154, 155, 61, 86, 87, 88, 89, 84, 74, 72, 64, 152, 59, 55, 51, 53, 47, 50 e 137;

foglio n. 20; particelle numeri 1, 2, 3, 6, 102, 7, 14, 12, 13, 108, 15, 22, 23, 25, 26, 17, 28, 27, 29, 30, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 70, 95, 100, 101, 72, 74, 88, 98, 93, 94, 81, 91, 92, 83, 89, 90, 84, 5, 85, 86, 87, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43, 102, 37, 38, 39, 33, 34, 32 e 24;

foglio n. 47; particelle numeri 597, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 79, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 83, 94, 95, 111, 596, 112, 85, 275, 276, 96, 113, 114, 282, 283, 277, 575, 573, 576, 577, 578, 572, 281, 279, 574, 284, 285, 286, 278, 280, 580, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 292, 581, 582, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 484, 505, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 480, 494, 495, 497, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 506 e 504;

foglio n. 48; particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 57, 27, 28, 44, 65, 45, 61, 67, 47, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 106, 105, 221, 115, 116, 117, 140, 114, 141, 239, 238, 143, 225, 146, 147, 148, 144, 145, 240, 241, 242, 243, 142, 168, 169, 170, 172 e 173;

foglio n. 55; particelle numeri 407, 408, 409, 410, 411, 413, 405, 406, 415, 416, 466, 467, 468, 469, 470, 474, 459, 460, 412, 414, 419, 420, 421, 422, 417, 418, 471, 472, 588, 543, 552, 553, 550, 551, 548, 549, 546, 547, 545, 541, 544, 537, 538, 539, 536, 535, 526, 525, 524, 523, 522, 507, 506, 505, 517, 518, 519, 520, 521, 511, 512, 580, 633, 508,

510, 513, 514, 515, 516, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 527, 555, 509, 540, 687 e 464;

foglio n. 56; particelle numeri 1, 12, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 122, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68;

foglio n. 60; particelle numeri 236, 237, 238, 249, 250, 256, 594, 258, 259, 260, 262, 251, 252, 253, 281, 417, 418, 268, 269, 267, 721, 416, 414, 415, 413, 412, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 649, 401, 403, 402, 720, 391, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 424, 419, 420, 421, 422, 423, 599, 615, 618, 619, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 624, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 653, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 647, 648, 715, 714, 597, 598, 510, 588, 589, 587, 586, 585, 584, 583, 581, 580, 630, 622, 509, 537, 538, 579, 655, 577, 578, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 590, 563, 564, 562, 628, 552, 554, 555, 632, 549, 658, 656 e 582;

foglio n. 67; particelle numeri 451, 28, 29, 10, 16, 17, 9, 11, 12, 4, 3, 492, 493, 30, 31, 1, 2, 6, 7, 8, 15, 27, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 73, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 131, 134, 129, 130, 132, 85 e 137;

foglio n. 61; particelle numeri 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 384, 385, 386, 108, 109, 101, 96, 369, 370, 371, 372, 373, 44, 45, 46, 47, 347, 48, 356, 357, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 387, 388, 389, 390, 39, 1, 2, 3, 391, 392, 393, 394, 395;

foglio n. 34; particelle numeri 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 60, 61, 103, 63, 64, 66, 104, 105, 106, 107 e 108;

foglio n. 35; particelle numeri 26, 27, 25, 23, 22, 24, 21, 13, 20, 12, 18, 19, 5, 15, 16, 17, 29, 31, 39, 40, 106, 107, 108, 100, 101, 102, 94, 95, 96, 79, 80, 81, 82, 84, 78, 85, 86, 87, 88, 83, 89, 90, 115, 92, 98, 41, 116, 114, 119, 193, 120, 121 e 188;

foglio n. 37; particelle numeri 87, 88, 89, 118, 52, 113, 53, 117, 43, 21, 22, 24, 26, 25, 27, 28, 42, 29, 111, 112, 54, 31, 45, 6, 5, 4, 115, 20, 39, 51, 18, 34, 116, 36, 35, 123, 50, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 119, 60, 59, 57, 58;

foglio n. 3; particelle numeri 68 e 124.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente la vallata Peligna ed integrazione della dichiarazione analoga di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1985 riguardante i comuni di Anversa degli Abruzzi, Scanno e Bugnara.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 26 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985, è riconosciuto di notevole interesse pubblico il territorio della Valle del Sagittario, interessante i comuni di Villalago, Bugnara, Anversa, Cocullo e Scanno (provincia di L'Aquila) per il valore dell'insieme dei quadri e dei punti di vista che nasce dalla magnifica fusione degli aspetti geomorfologici della zona con le visioni degli insediamenti storici che, incastonati per strutture variate, compongono un meraviglioso aspetto da tutelare. Il taglio preciso e netto di queste gole, valido per la presenza geomorfologica di foglie contorte, ha costituito, per secoli, un motivo di chiusura e di difesa per i centri storici nella zona consistenti; ne é riprova la s.s. 479 che sinuosamente si infila, attraverso l'orrido, sino a raggiungere il lago morenico di Scanno. La stessa strada, proprio per la incidentalità della zona, contiene alcune gallerie che sono costituite dal semplice foro a nuda roccia senza rivestimenti ed opere d'arte proprio per la situazione orogeografica delle gole. I centri storici di Bugnara e di Anversa degli Abruzzi si propongono, adagiati su speroni, come sentinelle a difesa di ingresso delle Gole del Sagittario attraverso una corrispondenza logistica che è data dalla presenza dei rispettivi castelli; il complesso di Castrovalva domina queste gole dall'alto sperone a mo' di guardia militare così come denunciato dalla stessa denominazione. Su questo primo tratto delle Gole del Sagittario domina il centro storico di Cocullo che, con la sua straordinaria ed eccezionale serie di tetti ad unica pendenza, sembra invitare alla visione di tutta la zona. La selvaggia prospettiva delle Gole del Sagittario viene addolcita dalla presenza di un bacino artificiale sul quale le rocce strapiombano con una visione che fonde violentemente il cromatismo della pietra con il verde cupo dell'acqua formante il predetto lago; dalla costa del bacino discende un piccolo torrente che, passando attraverso una folta macchia di verde, si suddivide in vari ruscelli che, immettendosi nell'invaso, offrono una visione paragonabile ad un fiordo svedese. La definizione del quadro d'insieme viene determinata dall'insediamento di Villalago che strapiomba con il complesso delle antiche costruzioni, come elemento terminale delle Gole. A totale conclusione dei quadri di insieme c'è il comune di Scanno che, con il lago morenico, peraltro già sottoposto a vincolo paesistico, ed il centro storico fa da chiusura agli aspetti determinanti l'alto valore ambientale e paesistico delle Gole del Sagittario.

Tale complesso è così delimitato:

comune di Bugnara: il perimetro inizia a quota 794 sul colle delle Tre Tombe, dal confine comunale con Prezza e prosegue lungo il confine con Sulmona, Introdacqua, Scanno e Anversa per riunirsi con quello di Prezza al punto di partenza;

comune di Anversa: il perimetro segue l'intero confine comunale con Bugnara, Scanno, Villalago, Ortona dei Marsi e Cocullo;

comune di Cocullo: il perimetro coincide con il confine comunale che divide Cocullo da Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Prezza, Anversa degli Abruzzi e Ortona dei Marsi;

comune di Villalago: il perimetro segue interamente il confine comunale che divide Villalago dai comuni di Anversa, Scanno, Bisegna ed Ortona dei Marsi (ad esclusione della zona già sottoposta a tutela paesistica in località Lago di Scanno);

comune di Scanno: dal punto in cui a quota 2170, sul monte Genzana, il confine comunale di Scanno incontra il confine che divide i territori Introdacqua da Pettorano sul Gizio, il perimetro segue il confine comunale con Pettorano, Rocca Pia, Rivisondoli, Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Bisegna, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Bugnara per ricongiungersi al punto di partenza del Monte Genzana (resta esclusa la zona già sottoposta a tutela paesistica in località Lago di Scanno e quella già ricompresa nel decreto ministeriale 21 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977);

Considerato che la zona ricadente nei comuni di Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Cansano (provincia di L'Aquila) è di notevole interesse perché si articola in una pluralità di cose immobili che rivestono valore estetico e tradizionale, le une collegate alle altre in successione continua lungo le propaggini della catena montuosa che contorna a meridione la vallata Peligna; i caratteri di bellezza d'insieme sono dati innanzitutto dalle forme lussureggianti di estese macchie boschive quali quella situata in territorio comunale di Cansano che si ricongiunge alla vasta zona del bosco di S. Antonio o quella che ricopre interamente i versanti del monte Rognone in comune di Introdacqua e del monte Mattone in comune di Pettorano sul Gizio in quanto si alternano a zone di paesaggio montuoso singolari per sfumature di colore ed aspetto delle superfici, come la brulla e bruna crosta rocciosa denominata Difesa di Cansano.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Introdacqua: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui il confine comunale di Introdacqua con Bugnara sul colle Tassito interseca la curva di livello a quota m 599 e segue tale curva di livello contornando le falde del colle S. Tommaso fino a raggiungere il confine comunale di Introdacqua con Pettorano; prosegue lungo il confine con Scanno prima e Bugnara poi fino a ricongiungersi con il punto di partenza;

comune di Pettorano sul Gizio: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui la linea ferroviaria Sulmona-Castel di Sangro interseca il confine comunale di Pettorano con Sulmona e segue tale percorso fino alla quota 546 da dove in linea retta raggiunge la stessa linea ferroviaria a quota m 646 s.l.m.; prosegue lungo tale percorso ferroviario fino ad intersecare il confine comunale con Cansano e coincidere con tale confine e con quello di Pescocostanzo dal Terminone, a quota 1689 e poi con Pescocostanzo, Rocca Pia e Scanno ricongiungendosi al punto di partenza;

comune di Cansano: il perimetro dell'area individuata inizia dal punto in cui il confine comunale di Cansano con Pettorano interseca la strada intercomunale Sulmona-Campo di Giove (km 7) e raggiunge in linea retta la punta del monte Portella a quota m 908, poi la croce di San Donato in vicinanza del cimitero di S. Donato e prosegue sempre in linea retta fino al punto in cui la strada Cansano-Campo di Giove incontra il confine fra i due comuni. Segue tale confine aderendo poi al limite del confine paesistico esistente in territorio comunale di Cansano fino al confine provinciale con Chieti e coincide con il confine comunale con Pescocostanzo prima e Rocca Pia poi fino al punto iniziale;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 1527 del 24 gennaio 1985 ha riferito che nella zona sita nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Scanno, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Cansano i complessi di beni immobili emergenti sul territorio per morfologia degli insediamenti e per ubicazione particolare in luoghi naturali scelti, vengono a costituire veri e propri quadri paesistici di irripetibile valore estetico e tradizionale come gli antichi nuclei dei piccoli centri d Bugnara, Introdacqua, Anversa degli Abruzzi, Pettorano sul Gizio arroccati con i loro elementi difensivi su rilievi montuosi quasi inaccessibili od ancora più gli insediamenti rurali di Castrovalva e Frattura sorti su speroni rocciosi alti e quasi verticali sulla sottostante angusta vallata del fiume Sagittario. La suddetta soprintendenza ha anche riferito che le aree sopra citate, per il particolare valore paesistico, richiedono una forma di tutela che conservi inalterati i luoghi e le aree sopra descritte senza l'inserimento di opere od elementi estranei discordanti con l'ambiente circostante;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato:

comune di Anversa degli Abruzzi: dal punto in cui inizia il confine comunale di Anversa con Scanno a quota m 1800 in località la Forchetta, il perimetro segue tale limite fino al punto a quota m 1215 sul colle Martino per aderire poi al perimetro della fascia di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo in territorio di Anversa; raggiunto il confine comunale con Ortona il perimetro continua verso nord seguendo il confine comunale con Ortona dei Marsi, Cocullo e Bugnara ricongiungendosi al punto iniziale;

comune di Scanno: il perimetro dell'area coincide prima con il confine comunale di Scanno con Introdacqua con Pettorano poi, e prosegue fino ad aderire con il limite della fascia di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo in territorio di Scanno e quindi coincidere anche con il confine comunale con

Villalago ed Anversa ed infine per un ultimo breve tratto con quello di Bugnara;

comune di Bugnara: il perimetro inizia dal punto in cui la strada Sannita Bugnara-Introdacqua incontra il confine comunale con Introdacqua, seguendo tale confine verso Sud fino oltre il colle Nevera a quota 1858 e continuando poi lungo il confine comunale con Scanno, Anversa, Prezza, giunge sul colle delle Tre Tombe quota 794 da dove in linea retta si ricongiunge al punto di partenza;

comune di Introdacqua: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui il confine comunale di Introdacqua con Bugnara sul colle Tassito interseca la curva di livello a quota m 599 e segue tale curva di livello contornando le falde del colle S. Tommaso fino a raggiungere il confine comunale di Introdacqua con Pettorano; prosegue lungo il confine con Scanno prima e Bugnara poi fino a ricongiungersi con il punto di partenza;

comune di Pettorano sul Gizio: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui la linea ferroviaria Sulmona-Castel di Sangro interseca il confine comunale di Pettorano con Sulmona e segue tale percorso fino alla quota 546 da dove in linea retta raggiunge la stessa linea ferroviaria a quota m 646 s.l.m.; prosegue lungo tale percorso ferroviario fino ad intersecare il confine comunale con Cansano e coincidere con tale confine e con quello di Pescocostanzo dal Terminone, a quota 1689 e poi con Pescocostanzo, Rocca Pia e Scanno ricongiungendosi al punto di partenza;

comune di Cansano: il perimetro dell'area individuata inizia dal punto in cui il confine comunale di Cansano con Pettorano interseca la strada intercomunale Sulmona-Campo di Giove (km 7) e raggiunge in linea retta la punta del monte Portella a quota m 908, poi la croce di San Donato in vicinanza del cimitero di S. Donato e prosegue sempre in linea retta fino al punto in cui la strada Cansano-Campo di Giove incontra il confine fra i due comuni. Segue tale confine aderendo poi al limite del confine paesistico esistente in territorio comunale di Cansano fino al confine provinciale con Chieti e coincide con il confine comunale con Pescocostanzo prima e Rocca Pia poi fino al punto iniziale, —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Scanno, Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Cansano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei comuni suddetti, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 26 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985, è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

In tale territorio, — limitatamente alla zona così delimitata:

comune di Anversa degli Abruzzi. dal punto in cui inizia il confine comunale di Anversa con Scanno a quota m 1800 in località la Forchetta, il perimetro segue tale limite fino al punto di quota m 1215 sul colle Martino per aderire poi al perimetro della fascia di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo in territorio di Anversa; raggiunto in confine comunale con Ortona il perimetro continua verso Nord seguendo il confine comunale con Ortona dei Marsi, Cocullo e Bugnara ricongiungendosi al punto iniziale;

comune di Scanno: il perimetro dell'area coincide prima con il confine comunale di Scanno con Introdacqua con Pettorano poi, e prosegue fino ad aderire con il limite della fascia di protezione esterna del Parco Nazione d'Abruzzo in territorio di Scanno e quindi coincidere anche con il confine comunale con Villalago ed Anversa ed infine per un ultimo breve tratto con quello di Bugnara;

comune di Bugnara: il perimetro inizia dal punto in cui la strada Sannita Bugnara-Introdacqua incontra il confine comunale con Introdacqua, seguendo tale confine verso Sud fino oltre il colle Neverà a quota 1858 e continuando poi lungo il confine comunale con Scanno, Anversa, Prezza, giunge sul colle delle Tre Tombe quota 794 da dove in linea retta si ricongiunge al punto di partenza. —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Anversa degli Abruzzi, Scanno, Bugnara sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) Il territorio sito nei comuni di Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Cansano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Introdacqua: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui il confine comunale di Introdacqua con Bugnara sul colle Tassito interseca la curva di livello a quota m 599 e segue tale curva di livello contornando le falde del colle S. Tommaso fino a raggiungere il confine comunale di Introdacqua con Pettorano; prosegue lungo il confine con Scanno prima e Bugnara poi fino a ricongiungersi con il punto di partenza;

comune di Pettorano sul Gizio: il perimetro dell'area inizia dal punto in cui la linea ferroviaria Sulmona-Castel di Sangro interseca il confine comunale di Pettorano con Sulmona e segue tale percorso fino alla quota 546 da dove in linea retta raggiunge la stessa linea ferroviaria a quota m 646 s.l.m.; prosegue lungo tale percorso ferroviario fino ad intersecare il confine comunale con Cansano e coincidere con tale confine e con quello di Pescocostanzo dal Terminone, a quota 1689 e poi con Pescocostanzo, Rocca Pia e Scanno ricongiungendosi al punto di partenza;

comune di Cansano: il perimetro dell'area individuata inizia dal punto in cui il confine comunale di Cansano con Pettorano interseca la strada intercomunale Sulmona-Campo di Giove (km 7) e raggiunge in linea retta la punta del monte Portella a quota m 908, poi la croce di San Donato in vicinanza del cimitero di S. Donato e prosegue sempre in linea retta fino al punto in cui la strada Cansano-Campo di Giove incontra il confine fra i due comuni. Segue tale confine aderendo poi al limite del confine paesistico esistente in territorio comunale di Cansano fino al confine provinciale con Chieti e coincide con il confine comunale con Pescocostanzo prima e Rocca Pia poi fino al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Introdacqua, Pettorano e Cansano sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Alba Adriatica.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

nell'area costiera di pertinenza del comune di Alba Adriatica (Teramo) sono presenti dune residue sulle quali allignano specie arboree di elevato valore paesistico e naturalistico; il contesto morfologico del terreno a carattere sabbioso determina un fatto paesistico di notevolissimo valore ambientale del tutto unico nell'area litoranea teramana. La presenza della vegetazione, inoltre, formata da pini marittimi, allignata a pochissima distanza dalla battigia produce un quadro naturale di eccezionale bellezza.

Tale area è così delimitata:

comune di Alba Adriatica: foglio di mappa catastale n. 10; particelle numeri 468 e 469;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 1476 del 24 gennaio 1985 ha riferito che è necessario preservare la predetta zona da monomissioni ambientali in atto ed in progetto, tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico ambientale, che se modificata in modo non programmato e selettivo, può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio relavito alla fascia costiera di pertinenza del comune di Alba Adriatica (Teramo) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'area costiera di pertinenza del comune di Alba Adriatica (Teramo), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area costiera di pertinenza del comune di Alba Adriatica (Teramo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta, quindi, a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata:

foglio di mappa catastale n. 10; particelle numeri 468 e 469.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art .4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Alba Adriatica (Teramo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Pineto e integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1969 riguardante la fascia costiera dello stesso comune.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona costiera del comune di Pineto (Teramo) con decreto ministeriale 18 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici, e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e le alture; da quest'ultime, e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia; determinando tutto ciò una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da formare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale.

Tale zona è così delimitata:

dal mare Adriatico fino all'intersezione con l'asse della strada comunale ex stazione di Scerne; indi, lungo l'asse della medesima strada fino ad intersecare l'asse della strada statale 16 Adriatica; di qui, lungo l'asse della strada statale 16 verso nord, per breve tratto fino all'intersezione con l'asse della strada da Scerne a Torre San Rocco; indi, lungo l'asse di quest'ultima strada, attraverso la quota (+ 17), fino al bivio della strada comunale per Colle Morino; da tale bivio, lungo l'asse di detta strada comunale attraverso le quote (+ 34), (+ 33), (+ 64) e (+ 107), fino all'intersezione con la curva di livello a quota (+ 100); indi, segue la curva di livello (+ 100) fino all'intersezione con l'asse della strada comunale che discende dal Colle Morino, in corrispondenza del punto a quota (+ 93); indi, da tale quota, lungo la strada comunale, attraverso i punti a quota (+ 64), (+ 47) e (+ 29) fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale 28/A per Atri; indi da tale intersezione, segue l'asse della provinciale suddetta fino a discendere alla quota (+ 8) all'altezza del torrente Calvano; da tale quota, lungo la linea parallela alla variante della strada statale n. 16 Adriatica distante da questa metri 120, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Costa del Mulino, indi lungo l'asse di questa strada, attraverso le quote (+ 62), (+ 82) e (+ 174), fino ad intersecare, a quest'ultima quota, l'asse della strada provinciale 28 per Mutignano; di qui, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada comunale per Villa Coccianini; indi lungo l'asse della strada comunale stessa, attraverso la quota (+ 59) fino all'imboccatura del viale d'accesso alla Villa Coccianini indi, dall'asse del detto viale d'accesso, lungo la strada comunale che sale a quota (+ 90); indi, da tale quota lungo l'asse del sentiero vicinale che discende in località Casa Arlini a quota (+ 9); di qui, lungo una direzione mistilinea, parallela lungo tre tratti alla strada statale 16 Adriatica e a distanza di ml 600 da quest'ultima, fino all'intersezione con la linea di confine tra il comune di Pineto ed il comune di Silvi; indi tale linea di confine, fino al Mare Adriatico.

All'interno del comprensorio fin qui descritto, resta esclusa dal vincolo la seguente zona:

a partire dall'intersezione fra l'asse della vecchia strada statale 16, con l'asse della strada dell'ex colonia Urbini; lungo l'asse della vecchia strada statale 16 (viale D'Annunzio) fino all'intersezione con l'asse della strada urbana in asse alla stazione ferroviaria; di qui lungo tale strada urbana fino al centro del piazzale stazione ferroviaria, indi verso nord, lungo l'asse della via urbana, fino al bordo occidentale del ponte ferroviario sul torrente Calvano; indi, lungo l'asse del torrente medesimo, in direzione del mare, sino all'intersezione del limite interno della proprietà demaniale marittima, alla sinistra del torrente Calvano; di qui, lungo tale limite verso nord fino all'altezza corrispondente al km 425+850 della strada statale 16; indi, dal punto suddetto, verso ovest in direzione normale al mare il confine di vincolo attraverso la ferrovia Ancona-Pescara e la strada statale n. 16, perpendicolarmente ad entrambe e percorre l'asse della strada comunale, ortogonale alla strada statale 16, alla progressiva km circa 425+850; lungo l'asse di tale strada comunale fino all'intersezione con l'asse del fosso Forma Calvano; indi lungo l'asse medesimo del fosso Forma Calvano sino ad intersecare l'asse della strada provinciale 28/A per Atri; da qui, per brevissimo tratto, lungo tale strada fino alla intersezione con l'asse della variante alla strada statale 16 Adriatica; indi, lungo l'asse della variante fino allo incrocio con l'asse della strada ex-colonia Urbini: di qui, lungo l'asse della strada ex-colonia Urbini, fino a ricongiungersi con l'asse della vecchia strada statale 16 (viale D'Annunzio) sopracitata;

Considerato che nella zona costiera del comune di Pineto (Teramo) sono presenti dune residue, sulle quali allignano specie arboree di elevato valore naturalistico; che il contesto morfologico del terreno a carattere sabbioso determina, unitamente alla presenza della antica torre di avvistamento del XV secolo, un fatto paesistico di notevolissimo valore ambientale del tutto unico nell'area litoranea teramana; che la presenza della vegetazione, formata da pini marittimi, allignati a pochissima distanza dalla battigia produce un quadro naturale eccezionale; che nell'area collinare a ridosso della statale Adriatica sussiste una pineta allignata sulla sommità dell'elevazione citata e che tale pineta rappresenta nel suo insieme un fatto di particolare pregio ambientale e naturale sia per la naturale morfologia che viene ad assumere che per la vista che da essa si viene a godere dello splendido paesaggio costiero;

Considerato che la particella n. 6 del foglio di mappa catastale n. 31, ricadente nella suddetta fascia costiera, non è sottoposta alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

E', pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) dell'area sopraindicata non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1473 del 24 gennaio 1985 ha riferito che è necessario preservare le predette zone della fascia costiera di Pineto da manomissioni ambientali in atto ed in progetto, tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico-ambientale che, se modificata in modo non programmato e selettivo, può venire deturpata in modo irreversibile.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della fascia costiera del comune di Pineto (Teramo) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 18 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) L'area nella fascia costiera del comune di Pineto (Teramo) individuata dalla particella n. 6 del foglio di mappa catastale n. 31, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modficano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pineto (Teramo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3773)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente le aree montane, pedemontane e collinari del Gran Sasso ed integrazione della dichiarazione analoga di una zona del comprensorio del Gran Sasso di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1968 riguardante il comune di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968, la zona del comprensorio del Gran Sasso, sita nel territorio del comune di L'Aquila, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce, per la sua varia conformazione di valli e picchi rocciosi, un insieme di quadri naturali visibili da innumerevoli punti di vista pubblici interdipendenti tra loro, e che spaziano dai vari culmini e dalla strada che corre dall'altipiano verso Campo Imperatore su tutto il comprensorio aquilano del Gran Sasso, formando una reciproca rete di relazioni visive tali da determinare eccezionali e particolari complessi panoramici di incomparabile valore paesistico.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla s.s. della funivia del Gran Sasso (n. 17-*bis*) tra Tempera e Paganica si incontra un punto al km 10 circa, contraddistinto con la quota 662. Detto punto va collegato con il punto a quota 663 nel centro abitato di Paganica indi si unisce detta punto con la località Serbatoio a nord del paese e si prosegue tracciando una linea parallelamente alla s.s. n. 17-*bis*, linea che include una fascia larga ml 200 misurati dal ciglio stradale destro della statale che da Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono quindi le località Stefanelli, Acquasanta, Vicenne, Coste della Chiesa. Giunti con la parallela alla s.s. n. 17-*bis*, all'altezza del km 17, si collega detto punto con la quota 900 in località Pretara e lasciando la statale si prosegue sull'asse del sentiero che passa per Fonte Preturo a quota 955, località La Ribbia, ecc., fino a ricongiungersi con la s.s. n. 17-*bis* che conduce a Campo Imperatore a quota 1226. Indi, lungo l'asse della strada statale 17-*bis*, fino alla intersezione dello stesso asse con il confine comunale di L'Aquila in località V. Maccione indi percorrendo detto confine, passando i culmini della cima di Faieto, dalla costa Ceraso, fino alla cima II Vado a quota 2337 fino a dove il confine comunale si interseca con quello provinciale. Proseguendo lungo quest'ultimo, passando i culmini del monte Brancastella del Vado di Corno, del monte Aquila, del monte Portello, del pizzo Cefalone, del pizzo d'Intermesoli, del monte Corvo, del pizzo Tre Monti fino ad incontrare nei pressi del fiume Vomano, in località L'Ortolino, il confine comunale; ripercorrendo il quale lungo il lago di Campotosto, sfiorando il cimale della Befania il monte S. Franco a quota 2132 si giunge all'incrocio, in località Ara dello Spano, a quota 1675 con la strada panoramica che dal valico delle Capannelle porta alla s.s. della funivia del Gran Sasso; indi seguendo la congiungente di detto punto di intersezione a quota 1675 con il culmine del Cimale delle Spiazze a quota 1596 di qui secondo la congiungente di detto punto, alla quota 1650, corrispondente al culmine del monte Stabiata; indi dalla congiungente di detto punto con la quota 1553, corrispondente al culmine del monte D'Aragno; indi si congiunge detto culmine, a quota 1553, con la quota 932 in località Costa del Molino e si misurano a partire da questo punto in direzione Camarda-Paganica 200 ml parallelamente alla s.s. n. 17-*bis* fino a ricollegarsi con il punto di partenza di detta descrizione a quota 662 al km 10 circa della statale medesima;

Considerato che la zona sopra delimitata, con decreto ministeriale 11 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, è stata ampliata con il territorio sito nei comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio (L'Aquila).

Tale territorio è così delimitato:

partendo dal punto di intersezione del confine del comune di L'Aquila con la strada statale 17-*bis* che dalla funivia del Gran Sasso conduce all'altipiano di Campo Imperatore, e precisamente in località Valle Maccione si congiunge il punto medesimo con un allineamento geometrico con il culmine del monte Carpelone, a quota 1592 indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Mesola a quota 1706, indi congiungendo detto punto con il monte Cecco d'Antonio a quota 1758, indi congiungendo detto punto con il culmine a quota 1927, della cima di monte Bolza; indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Bolza a quota 1904 e con il monte Capo di Serre a quota 1771, che coincide con il punto di intersezione del confine comunale di Ofena; indi, seguendo detto confine comunale girando in senso orario fino al punto di intersezione con il confine provinciale di L'Aquila in località Valle Vado di Focina, si percorre la linea di confine provinciale in senso antiorario, lungo il crinale delle vette qui di se-

guito riportate: C. le Arcone a quota 1522, M. Guardiola a quota 1808, monte S. Vito a quota 1892, monte Siella a quota 2000, monte Tremoggia, ecc. ecc. fino ad incontrare il confine del comune di L'Aquila. Seguendo detto confine comunale di L'Aquila ci si riallaccia col punto citato all'inizio della descrizione, precisamente in località Valle Maccione;

Considerato che la zona costituita dalle aree montane, pedemontane e collinari del Gran Sasso ed alcuni centri storici compresi nei comuni di Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Castel del Monte, Barisciano, S. Stefano di Lessanio, Ofena e Villa S. Lucia (L'Aquila), è di particolare interesse perché è una delle zone più interessanti della regione Abruzzo sotto il profilo ambientale, comprendendo i massicci del versante aquilano del Gran Sasso, la piana di Campo Imperatore ed i centri storici di Calascio e frazione Rocca di Calascio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvisio.

Tale territorio presenta, inoltre, eccezionali caratteri ambientali di incomparabile valore estetico che si riscontrano nell'ammirare la catena montuosa che da M. Cappucciata si estende verso M. S. Vito per continuare in una sequenza di scorci prospettici con la dorsale del Gran Sasso d'Italia, in un contesto naturalistico, caratterizzato da estese aree boschive, preziosamente conservato nell'originaria integrità ambientale.

Tale zona è così delimitata:

comune di Carapelle Calvisio: intero territorio comunale;

comune di Castelvecchio Calvisio: intero territorio comunale;

comune di Ofena: intero territorio comunale;

comune di Calascio: intero territorio comunale;

comune di Castel del Monte: intero territorio comunale;

comune di Barisciano: tutta la parte a nord del paese, esattamente la parte del territorio compresa tra il confine comunale, la carrareccia che da Prato la Torra (sul confine comunale con l'Aquila) prosegue per Valle Vedice per ricollegarsi nella zona del Castellaccio alla strada provinciale per S. Stefano e seguire questa fino al confine comunale;

comune di S. Stefano di Sessanio: intero territorio comunale;

comune di Villa S. Lucia: dal limite comunale con Brittoli si discende lungo la mulattiera che da Carpineto della Nora conduce a Villa S. Lucia q.f. 1372, fino ad incrociare la curva isometrica quota 1000, segue a monte di detta isometrica fino ad incrociare il sentiero per Capo di Serre, in località Pizzutella, si risale fino a raggiungere quota 1400, segue la curva isometrica di quota 1400 fino al limite comunale con Castel del Monte, segue i confini comunali fino a tornare al punto di partenza vincolando le pendici del monte Cappucciata;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1471 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

nel territorio sopracitato esistono previsioni di interventi pubblici e privati che potrebbero compromettere una futura pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di L'Aquila, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Calascio, Castel del Monte, Barisciano, S. Stefano di Sessanio e Villa S. Lucia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico,

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopra citato decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968 è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietati, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La zona costituita delle aree montane, pedemontane e collinari del Gran Sasso, ricadente nei comuni di Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Calascio, Castel del Monte, Barisciano, S. Stefano in Sessanio e Villa S. Lucia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Carapelle Calvisio: intero territorio comunale;

comune di Castelvecchio Calvisio: intero territorio comunale;

comune di Ofena: intero territorio comunale;

comune di Calascio: intero territorio comunale;

comune di Castel del Monte: intero territorio comunale;

comune di Barisciano: tutta la parte a nord del paese, esattamente la parte del territorio compresa tra il confine comunale, la carrareccia che da Prato la Torra (sul confine comunale con l'Aquila) prosegue per Valle Vedice per ricollegarsi nella zona del Castellaccio alla strada provinciale per S. Stefano e seguire questa fino al confine comunale;

comune di S. Stefano di Sessanio: intero territorio comunale;

comune di Villa S. Lucia: dal limite comunale con Brittoli si discende lungo la mulattiera che da Carpineto della Nora conduce a Villa S. Lucia q.f. 1372, fino ad incrociare la curva isometrica quota 1000, segue a monte di detta isometrica fino ad incrociare il sentiero per Capo di Serre, in località Pizzutella, si risale fino a raggiungere quota 1400, segue la curva isometrica di quota 1400 fino al limite comunale con Castel del Monte, segue i confini comunali fino a tornare al punto di partenza vincolando le pendici del monte Cappucciata.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle catene montuose dei monti Carsolani e Simbruini.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona ricadente nei comuni di Rocca di Botte, Oricola, Pereto e Carsoli (provincia di L'Aquila) è di notevole interesse perché è caratterizzata da due catene montuose, i monti Carseolani e i Simbruini, continue dal punto di vista morfologico, per la presenza di tipiche forme carsiche dagli aspetti diversi e suggestivi.

Le diversità orografiche, ovvero la non sempre omogenea disposizione dei rilievi montuosi (Cima di Vallevona, monte Fontecellese, monte Midia), spesso intecalati da valli lunghe ed estese, producono particolari e suggestivi effetti prospettici nonché innumerevoli quadri d'insieme dovuti al perfetto inserimento dei nuclei urbani nel contesto ambientale del territorio di seguito descritto:

comune di Rocca di Botte: il territorio in questione appartiene alla catena montuosa, di forma estremamente allungata, con asse maggiore posto in direzione nord ovest-sud est, che si estende intorno alla linea immaginaria di collegamento tra Carsoli e Balsorano, includendo i monti Carseolani, i Simbruini e gli Ernici. In particolare il territorio considerato ricade nella fascia dei Simbruini ed è caratterizzato dalla cima del Vallevona (quota 1818), che degrada a nord est fino alla piana del Cavaliere. Dal punto di vista morfologico, ciò che caratterizza l'area è la presenza di tipici fenomeni di natura carsica, mentre, dal punto di vista paesaggistico, la zona si distingue per il continuo succedersi dei profili ondulati, ricchi di boschi e di valori cromatici, in perfetta simbiosi con centri abitati adagiati con singolare naturalezza su rilievi;

Comune di Oricola: la zona si presenta estremamente interessante ed ancora integra ed incontaminata. L'eccezionale valore paesaggistico ed ambientale scaturisce da un singolare quadro di insieme nel quale si compongono, con semplicità e naturalezza, il segno tangibile lasciato dall'uomo ed il paesaggio limpido, perfetto e tale da sembrare una scena costruita. E' il caso di Oricola arroccato intorno al Castello, dal quale si gode la bellissima visione del bosco omonico esteso fino ai limiti comunale di Carsoli.

comune di Pereto: la zona interessata si riferisce alla fascia pedemontana del gruppo montuoso dei Simbruini. Il tratto che si estende a nord del capoluogo, si presenta ondulato, boscoso e segnato da innumerevoli corsi d'acqua, tra i rilievi della Cima di Vallevona (1818 m) e del monte Fontecellese (1623 m). Questo territorio, grazie alla particolare orografia, è ancora fortunatamente integro e merita di essere conservato nella sua attuale spontanea naturalezza;

comune di Carsoli: il territorio è caratterizzato dai monti Carseolani e dal punto di vista morfologico, si riscontrano le tipiche forme carsiche con gli esempi più suggestivi presenti nelle grotte di Pietrasecca e di Luppa (sviluppo di oltre 1 km) a nord di Carsoli. Di particolare e suggestiva bellezza sono le innumerevoli vallate che si scoprono tra i rilievi boscosi di questo vasto territorio comunale, depositario di una cultura pregevole e di esempi mirabili di architettura civile e religiosa. Si cita per tutte le Valle Intensa sita nel triangolo territoriale delimitato dai centri di Carsoli, Pietrasecca e Colli di Monte Bove, stupendo quadro da tutelare e da salvaguardare.

Tale zona è così delimitata:

comune di Rocca di Botte: la perimetrazione parte dal confine regionale nei pressi di monte S. Fabrizio, quindi, segue detto confine (regione Lazio) fino al limite comunale di Cappadocia, quindi segue quello di Pereto fino a quota 676 località Piè di Serra Secca, da quota 676 località Piè di Serra Secca in linea retta fino a strada di collegamento Rocca di Botte-Camerata Nuova quota 678 località F.te di Portonaccio, da quota 678 segue asse stradale strada Camerata Nuova - Rocca di Botte - Oricola fino al confine con il comune di Oricola, segue detto confine fino a ricongiungersi nei pressi di monte S. Fabrizio con il confine della regione Lazio;

comune di Oricola: la perimetrazione parte dall'incrocio del confine comunale tra Oricola e Carsoli con l'asse della ferrovia che collega l'Abruzzo con il Lazio; segue il confine comunale fino al limite della regione Lazio nei pressi della località Passo della Mola, segue quindi tutto il limite regionale fino al confine comunale di Rocca di Botte località monte S. Fabrizio, risale su questo confine comunale fino ad incrociare con l'asse stradale della strada Camerata Nuova - Rocca di Botte - Oricola, segue l'asse stradale suddetto fino all'incrocio con l'asse della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, quindi in linea retta fino alla stazione Oricola Pereto, da questo luogo segue l'asse ferroviario e si chiude nei pressi di località Colle Marcangeli dove l'asse ferroviario suddetto incontra il limite comunale tra Oricola e Carsoli;

comune di Pereto: da località Casali a quota 675 sul confine con il comune di Carsoli segue l'asse della mulattiera fino ad incontrare l'asse della strada di collegamento tra Pereto ed Oricola nei pressi di località Vigna della Foresta a quota 632, da quota 632 segue l'asse stradale fino a località Croce quota 692, da località Croce quota 692 segue l'asse della mulattiera in direzione sud-ovest, che giunge ad incontrare il limite comunale tra Pereto e Rocca di Botte in località Piè di Serra Secca a quota 676, da quota 676 (località Piè di Serra Secca), segue rispettivamente il confine comunale di Rocca di Botte, risale sul confine di Cappadocia, quindi di Tagliacozzo e di Carsoli fino a chiudersi in località Casali a quota 675 sul confine comunale di Carsoli;

comune di Carsoli: la perimetrazione parte dallo incrocio dell'asse stradale strada Poggio Cinolfo-Collalto Sabino, con il limite della regione Lazio in località Colle Martino a quota 810, segue a sud l'asse di detta strada fino ad incontrare l'asse della strada Carsoli-Turania in località La Casa Bianca quota 579, da località La Casa Bianca quota 579 segue l'asse stradale Carsoli-Turania in direzione Carsoli, si sovrappone all'asse stradale della strada statale Tiburtina Valeria per breve tratto fino all'incrocio con l'asse della strada che conduce a Villa Romana, segue tale asse stradale in direzione sud-ovest fino a quota 666 località i Casali dove si immette nella mulattiera che dopo breve corso sempre in direzione sud-ovest, si incontra con il limite comunale di Pereto località I Casali quota 675, da quota 675 località I Casali il vincolo segue rispettivamente i confini comunali dei comuni di Pereto, Tagliacozzo, Sante Marie fino al confine con la regione Lazio in località Valle Minosse quota 1025; segue quindi il confine regionale e si chiude all'incrocio dell'asse stradale relativo alla strada Poggio Cinolfo-Collalto Sabino con il limite della regione Lazio in località Colle Martino a quota 810;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1528 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di impianti per la captazione, accumulo e distribuzione di acqua, miglioramento di pascoli con apertura di nuove piste carrabili e costruzione di rifugi, impianti sportivi con servizi polivalenti, la cui realizzazione potrebbe compromettere una giusta ed equilibrata pianificazione territoriale paesistica, con danni irreversibili al patrimonio ambientale dovuti all'alterazione dei valori prospettici e di insieme ancora presenti nella zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Rocca di Botte, Oricola, Pereto e Carsoli che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona sita nei comuni di Rocca di Botte, Oricola, Pereto e Carsoli ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Rocca di Botte: la perimetrazione parte dal confine regionale nei pressi di monte S. Fabrizio, quindi segue detto confine (regione Lazio) fino al limite comunale di Cappadocia, quindi segue quello di Pereto fino a quota 676 località Piè di Serra Secca, da quota 676 località Piè di Serra Secca in linea retta

fino a strada di collegamento Rocca di Botte - Camerata Nuova quota 678 località F.te di Portonaccio, da quota 678 segue asse stradale strada Camerata Nuova - Rocca di Botte - Oricola fino al confine con il comune di Oricola, segue detto confine fino a ricongiungersi nei pressi di monte S. Fabrizio con il confine della regione Lazio;

comune di Oricola: la perimetrazione parte dall'incrocio del confine comunale tra Oricola e Carsoli con l'asse della ferrovia che collega l'Abruzzo con il Lazio; segue il confine comunale fino al limite della regione Lazio nei pressi della località Passo della Mola, segue quindi tutto il limite regionale fino al confine comunale di Rocca di Botte località Monte S. Fabrizio, risale su questo confine comunale fino ad incrociare con l'asse stradale della strada Camerata Nuova - Rocca di Botte - Oricola, segue l'asse stradale suddetto fino all'incrocio con l'asse della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, quindi in linea retta fino alla stazione Oricola-Pereto, da questo luogo segue l'asse ferroviario e si chiude nei pressi di località Colle Marcangeli dove l'asse ferroviario suddetto incontra il limite comunale tra Oricola e Carsoli;

comune di Pereto: da località Casali a quota 675 sul confine con il comune di Carsoli segue l'asse della mulattiera fino ad incontrare l'asse della strada di collegamento tra Pereto ed Oricola nei pressi di località Vigna della Foresta a quota 632, da quota 632 segue l'asse stradale fino a località Croce quota 692, da località Croce quota 692 segue l'asse della mulattiera in direzione sud-ovest, che giunge ad incontrare il limite comunale tra Pereto e Rocca di Botte in località Piè di Serra Secca a quota 676, da quota 676 (località Piè di Serra Secca), segue rispettivamente il confine comunale di Rocca di Botte, risale sul confine di Cappadocia, quindi di Tagliacozzo e di Carsoli fino a chiudersi in località Casali a quota 675 sul confine comunale di Carsoli;

comune di Carsoli: la perimetrazione parte dell'incrocio dell'asse stradale strada Poggio Cinolfo-Collalto Sabino, con il limite della regione Lazio in località Colle Martino a quota 810, segue a sud l'asse di detta strada fino ad incotrare l'asse della strada Carsoli-Turania in località La Casa Bianca quota 579, da località La Casa Bianca quota 579 segue l'asse stradale Carsoli-Turania in direzione Carsoli, si sovrappone all'asse stradale della strada statale Tiburtina Valeria per il breve tratto fino all'incrocio con l'asse della strada che conduce a Villa Romana, segue tale asse stradale in direzione sud-ovest fino a quota 666 località I Casali dove si immette nella mulattiera che dopo breve corso sempre in direzione sud-ovest, si incontra con il limite comunale di Pereto località I Casali quota 675, da quota 675 località I Casali il vincolo segue rispettivamente i confini comunali dei comuni di Pereto, Tagliacozzo, Sante Marie fino al confine con la regione Lazio in località Valle Minosse quota 1025; segue quindi il confine regionale e si chiude all'incrocio dell'asse stradale relativo alla strada Poggio Cinolfo-Collalto Sabino con il limite della regione Lazio in località Colle Matino a quota 810.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/2 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone in cui scorre il torrente Fino ed integrazione della dichiarazione analoga di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1984 riguardante i comuni di Arsita, Bisenti e Castelli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 25 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984), la zona ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Bisenti, Arsita e Cermignano (Teramo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa per la continua visione delle creste del Corno Grande, del Corno Piccolo sino al monte Camicia, sulla base dei quali una fitta e continua selva di faggi fa da contrasto, alla variazione cromatica delle stagioni, al perenne colore delle montagne sulle quali la variabilità meteorologica proietta una serie di sfumature che vanno dal grigio cupo a quello chiaro nelle limpide giornate d'Abruzzo. La continua serie di cascatelle formate dal Rio Arno che, con il loro brusio richiamano aspetti naturalistici degni di essere mantenuti, fanno da contrapposizione alla monumentalità del ghiacciaio del « calderone » il quale, nella sua perenne immobilità, si prospetta come elemento costante e di riferimento nella visione panoramica della catena montuosa.

La caratteristica ambientale della zona vincolata ha il pregio di contenere una variabilità di visione che va da un paesaggio lunare spoglio, nel quale blocchi di

ghiaccio a carattere morenico si accatastano quasi a formare la visione di un conoide di deiezione, sino alla dolce visione di immensi prati, dove il cromatismo di una fioritura spontanea che va dal verde cupo dei boschi al lillà dei prati alti di cerqueto, dalla antropizzazione avvenuta nei secoli, sino alla presenza di essenze arboree che, cresciute in zone rocciose, vengono a costituire veri monumenti della natura. La presenza dei centri urbani quali Castelli, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso ed altri fa si che viene accettata una antropizzazione che fa riferimento alle valutazioni socio-culturali che, nel tempo, hanno spinto le popolazioni di questi comuni a convivere in forma complementare nelle zone e per la zona.

Tali centri si pongono a vincolo paesistico in quanto da essi si hanno vari punti di vista del complesso montagnoso in forme varie sotto vari profili che richiamano alla continua visione del Gran Sasso d'Italia.

La presenza di una strada Romana che porta alla chiesa di S. Nicola al Monte, in tenimento di Fano Ardiano probabile accesso al valico di Cima Alta. fa da contrasto al sentiero che da Prato Selva porta al Colle delle Monache, mentre dai prati alti di cerqueto si hanno le continue visioni del puntone del Corno Grande e del Corno Piccolo con una vegetazione ancora incontaminata.

Dal centro di Petracamela è facile intravedere il Pizzo Intermesoli, la valle di Rio Arno e la fitta zona boscosa dei Pacini; dalla Cima Alta si ha una visione del paretone del Corno Grande, del Vallone delle Cornacchie e del Corno Piccolo; le cascate superiori del Rio Calderotto si presentano in una visione che fa da contrasto al verde dei boschi.

Nella Val Maone, sempre in tenimento di Pietracamela, il Rio Arno passa al di sotto delle valanghe formando caverne naturali di ghiaccio con colori che variano nelle stagioni.

Il vincolo, esteso ai comuni oggetto della presente relazione, fa si che si venga ad avere una uniformità amobientale che è collegata alla zona dell'Aquilano.

Tale comprensorio è così delimitato:

1) comune di Crognaleto: dal confine provinciale dell'Aquila a quota 1017 segue la strada statale 80 fino al confine comunale con il comune di Fano Adriano; segue il confine comunale fino a ricongiungersi al confine con la provincia dell'Aquila a quota 1904; seguendo il confine provinciale si richiude a quota 1017 con la strada statale 80;

2) comune di Fano Adriano: dal confine comunale di Crognaleto, a quota 808 segue la statale 80 sino al confine con il comune di Montorio al Vomano; di qui; lungo il confine comunale sino a località Montagnone ad incontrare il confine del comune di Pietracamela. Di qui prosegue lungo il suddetto confine sino ad incontrare il confine con la provincia dell'Aquila in località Valle Nenacquaro;

3) comune di Pietracamela: la perimetrazione del vincolo si estende a tutto il territorio comunale, delimitato dai comuni di Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e dal confine provinciale con la provincia dell'Aquila, ad esclusione della zona già sottoposta a vincolo paesaggistico in località prati di Tivo;

4) comune di Montorio al Vomano: dal confine comunale con Fano Adriano a quota 370 segue la strada statale 80 sino a quota 250; da qui prosegue lungo la strada statale 491 per Isola del Gran Sasso sino Colledonico a quota 497; infine segue il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 370 con la strada statale 80;

5) comune di Tossicia: dal confine comunale con montorio al Vomano, località Colledonico quota 497, segue la strada statale 491 per Isola del Gran Sasso sino a quota 400 (frazione Paduli); da qui in linea retta in direzione sud passando per quota 341 sino alla delimitazione col confine comunale di Colledara; prosegue in direzione sud-est seguendo il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 497 con la strada statale 491;

6) comune di Colledara: dal confine con il comune di Tossicia in linea retta in prossimità delle località Ornano Piccolo passando per le quote 481, 418 e 433; da qui prosegue in direzione sud-ovest lungo il confine comunale e si richiude a quota 85;

7) comune di Isola del Gran Sasso: da quota 433 seguendo la strada statale 491 sino a quota 402; da qui prosegue in linea retta in direzione est congiungendo le quote 351 e 376; segue la strada sino al km 12; da qui lungo la strada per Castelli sino a quota 404, prosegue seguendo il confine comunale sino al confine provinciale con l'Aquila a quota 2361. Segue il confine provinciale sino a quota 495 e prosegue lungo il confine comunale sino a richiudersi a quota 433;

8) comune di Castelli: da quota 464 seguendo la strada per Castelli sino a quota 483; da qui in linea retta in direzione est prosegue passando per quota 410 e quota 533 e si ricongiunge alla strada per Colledoro; seguendo la strada si congiunge al confine comunale a quota 522. Segue il confine comunale in direzione est; prosegue lungo il confine comunale in direzione sud sino al confine provinciale dell'Aquila; a quota 2561 segue a nord il confine comunale sino a ricongiungersi a quota 464;

9) comune di Castel Castagna: dal confine con il comune di Castelli a quota 522 lungo la strada per Villa Ruzzi e Villa Pilone a quota 553; da qui lungo la strada statale 365 per Bisenti fino a quota 570; prosegue lungo il confine comunale in direzione sud ed est sino a ricongiungersi a quota 522;

10) comune di Bisenti: da quota 576 lungo la strada statale 365 per Bisenti sino a quota 298, località Piane Grande, da qui prosegue in linea retta congiungendo le quote 260 e 249, incrocia la strada per Appignano e si congiunge in linea retta a quota 332, da qui seguendo la strada statale 365 in direzione ovest fino a quota 310, si congiunge a quota 392 con la strada per Arsita sino a quota 430. Da qui seguendo il confine comunale in direzione ovest, prosegue sino a ricongiungersi alla strada statale 365 a quota 576;

11) comune di Arsita: segue in direzione sud da quota 430 il confine comunale sino a quota 326, dove si congiunge al confine proviciale di Pescara, da qui lungo il confine con la provincia di Pescara fino a quota 1686, dove incontra il confine provinciale dell'Aquila, prosegue lungo il confine provinciale sino a quota 2350 (M. Tremaggia) dove si ricongiunge al confine comunale che segue in direzione nord sino a richiudersi a quota 430;

12) comune di Cermignano: lungo la strada statale 365 per Bisenti dal confine comunale di Castel Castagna sino a quota 576, località Saputelli, prosegue in direzione ovest lungo il confine comunale con Bisenti e Castel Castagna, sino a richiudersi a quota 576.

Considerato che alcune aree site nei comuni Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Castilenti sono di notevole interesse perché attraversate dal torrente Fino, che ha origine dalla funzione di alcuni fossi quale il Carabone ed altri sul monte Siella. Esso attraversa zone di elevato valore ambientale determinate dallo aspetto morfologico del terreno cui si unisce una vegetazione tipica dell'area del Teramano. Il torrente Fino ha una sua particolare morfologia data dall'articolazione dell'alveo cui si uniscono numerose cascatelle tali da renderlo paesisticamente interessante .Il paesaggio, fra gole rocciose, determina scorci unici nel loro genere.

Tali zone sono così individuate:

Comune di Castiglione Messer Raimondo:

foglio catastale n. 5: particelle n. 49, 52, 54, 53, 82, 84, 85, 44, 86, 87, 88, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 35, 32, 48, 58, 89, 81, 148, 90, 204, 38, 59, 91, 316, 92, 93, 60, 315, 61, 62, 42, 63, 94, 83, 95, 214, 96, 40, 41, 65, 66, 69, 275, 274, 70, 71, 64, 97, 98, 215, 99, 216, 100, 76, 77, 78, 79, 80, 75, 170, 103, 319, 317, 318, 72, 74, 27, 28, 29, 31, 26, 30, 25, 321, 15, 22, 17, 18, 19, 16, 20, 21, 23, 24, 14, 276, 102, 104, 105, 106, 9, 290, 292, 291, 107, 296, 293, 297, 295, 110, 111, 109, 108, 217, 113, 121, 220, 112, 115, 116, 114, 219, 118, 277, 306, 308, 314, 120, 222, 223, 124, 125, 126, 299, 301, 278, 122, 298, 312, 119, 302, 303, 123, 305, 310, 279, 226, 146, 227, 147, 144, 143, 145, 163, 270, 162, 161, 250, 164, 142, 160, 141, 189, 138, 153, 159, 137, 139, 156, 155, 186, 154, 225, 136, 135, 134, 280, 133, 132, 130, 137, 281, 183, 184, 259, 255, 262, 254, 224, 253, 181, 256, 33, 34 e 73;

foglio catastale n. 22: particelle 186, 1, 4, 3, 201 e 25.

foglio catastale n. 4: particelle n. 21, 65, 67, 66, 165, 68, 166, 162, 196, 156, 163, 157, 245, 246, 247, 248, 249, 167, 168, 169, 171, 42, 23, 170, 27, 71, 172, 73, 77, 250, 257, 175, 78, 176, 262, 264, 177, 266, 263, 260, 101, 102, 103, 100, 180, 86, 229, 98, 215, 214, 99, 96, 97, 89, 90, 91, 93, 95, 213, 181, 84, 261, 258, 259, 265, 267, 85, 208, 209, 210, 211, 104, 105, 106, 184, 186, 222, 223, 224, 225, 109, 204, 227, 111, 107, 183, 182, 195, 129, 114, 194, 234, 235, 232, 230, 231, 233, 79, 130, 60, 108, 112, 113, 205, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 124, 188, 228, 189, 117, 118, 128 e 142;

foglio catastale n. 23: particelle n. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 59, 60, 126, 15, 56, 57, 54, 55, 58, 410, 61, 414, 62, 43, 45, 63, 24, 26, 28, 31, 32, 65, 66, 67, 68, 95, 69, 70, 71, 72, 49, 30, 408, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 379, 45, 46, 19, 47, 48, 50, 21, 22, 23, 25, 370, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 27, 381, 409, 382, 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

foglio catastale n. 17: particelle n. 86, 87, 88, 89, 94, 181, 210, 208, 95, 184, 185, 112, 114, 134, 141, 143, 145, 146, 140, 133, 183, 113, 129, 128, 127, 137, 135, 142, 144, 126, 130, 125, 111, 116, 10, 15, 58, 17, 18, 60, 19, 233, 234, 20, 27, 21, 23, 24, 25, 44, 45, 47, 188, 48, 70, 64, 53, 186, 76, 187, 54, 55, 102, 56, 52, 257, 258, 57, 243, 59, 177, 61, 138, 167, 197, 198, 211, 165, 196, 16, 212, 213, 67, 68, 199, 214, 215, 189, 167, 202, 247, 263, 264, 248, 134, 64, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 176, 168, 171, 236, 237, 235, 169, 170, 74, 75, 78, 72, 82, 239, 83, 84, 85, 216, 217, 218, 219, 173, 226, 240, 244, 172, 240, 175, 154, 156, 157, 158, 205, 173, 164, 163, 207, 225, 162, 147, 148 e 159;

foglio catastale n. 24: particelle n. 1, 2, 314, 3, 4, 5, 315, 317, 319, 6, 359, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 360, 361, 33, 318, 322, 48, 49, 51, 52, 56, 17, 393, 394, 395, 396, 323, 398, 397, 53, 55, 59, 60, 310, 61, 62, 63, 223, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 349, 72, 73, 74, 104,, 107, 108, 109, 110, 112, 167, 113, 117, 57, 58 e 145;

foglio catastale n. 3: particelle n. 394, 396, 429, 416, 418, 437, 417, 438, 366, 395, 365, 435, 364, 362, 415 434, 60, 414, 412, 411, 433, 410, 358, 360, 345, 354, 343, 353, 359, 355, 357, 337, 340, 406, 526, 527, 524, 525, 352, 456, 335, 454, 339, 338, 334, 403, 409, 351, 350 e 349;

foglio catastale n. 7: particelle n. 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 48, 49, 61, 62, 59, 60, 40, 298, 124, 133, 84, 99, 95, 64, 63, 94, 106, 65, 66, 73, 75, 108, 67, 300, 301, 82, 179, 80, 315, 316, 317, 318, 302, 303, 86, 87, 85, 181 115, 123, 299, 129, 128, 127, 126, 125, 122, 233, 232, 235, 236, 244, 240, 296, 241, 242, 243, 237, 238, 22 e 282;

foglio catastale n. 12: particelle n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 243, 229, 228, 51, 52, 53, 242, 50, 55, 178, 179, 190, 289, 149, 185, 180, 181, 182, 183, 184, 194, 195, 200, 196, 197, 199, 198, 232, 202, 230, 204, 27, 28, 29, 283, 252, 251, 33, 273, 280, 245, 18, 30, 20, 37, 38, 282, 34, 36, 281, 254, 39, 22, 24, 25, 26, 19, 40, 48, 41, 42, 43, 47, 49, 44, 45, 46, 95, 341, 97, 87, 98, 99, 157, 100, 101, 159, 102, 103, 162, 160, 92, 58, 91, 244, 168, 169, 170, 165, 189, 167, 187, 218, 171, 220, 172, 174, 175, 226, 176, 270, 272, 263, 201, 253, 276, 212, 247, 234, 266, 213, 214, 221, 265, 279, 235, 216, 219, 223, 259, 267, 225, 260, 222, 217, 236 e 264;

comune di Montefino:

foglio catastale n. 14: particelle n. 165, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 168, 273, 166, 30, 31, 32, 33, 34, 182, 183, 184, 191, 192, 38, 161, 39, 36, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 199, 200, 201, 76, 77, 78, 81, 82, 40, 274, 80, 85, 84, 87, 83, 86, 265, 256, 233, 234, 238, 172, 90, 88, 89, 91, 60, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 232, 227, 230, 94, 97, 98, 95 194, 174, 100, 173, 101, 245, 247, 249, 246, 102, 190, 250, 251, 175, 222, 224, 226, 275, 255, 129, 124, 139, 142, 143, 144, 145, 244, 137, 138, 136, 141, 152, 153, 146, 147 150,, 151, 113, 154, 125, 130, 131, 132, 213, 121, 122 123, 148, 149, 117, 119, 120, 252, 111, 110, 115, 116, 112, 240, 241, 109, 239, 107, 108, 177, 178, 216, 260, 271, 272, 258, 261, 266, 267, 104, 259, 179, 105, 268 e 264;

foglio catastale n. 16: particelle n. 289, 290, 291, 292, 297, 298, 296, 295, 294, 293, 303, 304, 305, 374, 300, 488, 487, 486, 485, 383, 484, 482, 480, 307, 309, 310, 312, 311, 313, 314, 483, 481, 306, 315, 489, 491, 490, 348, 344, 342, 343, 349, 354, 353, 355, 351, 350, 510, 352, 345, 346, 347, 356, 385, 357, 358, 318, 386, 384, 359, 376, 375, 377, 378, 379 e 497;

foglio catastale n. 15: particelle n. 67, 68, 69, 70, 177, 77, 79, 74, 71, 72, 73, 178, 210, 208, 206, 207, 180, 181, 86, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 179, 202, 201, 215, 90, 91, 89, 129, 127, 126, 191, 128, 135, 123, 124, 125, 134, 130, 151, 152, 154, 155, 153, 193, 165, 192, 165, 194 e 185;

comune di Castilenti:

foglio catastale n. 23: particelle n. 16, 71, 13, 15, 3, 52, 18, 17, 19, 20, 65, 66, 67, 68, 69, 21, 22, 53, 23, 24, 48, 49 e 50;

foglio catastale n. 20: particelle n. 28, 30, 34, 1, 16, 26, 33, 211, 38, 32, 208, 209, 14, 35, 2, 90, 193, 190, 206, 202, 205, 39, 204, 41, 42, 213, 101, 92, 43, 214, 15, 196, 197, 17, 18, 19, 22, 20, 24, 25, 27, 29, 94, 80, 95, 93, 79, 153, 91, 78, 84, 86, 77, 76, 73, 85, 75, 89, 83, 82, 87, 74, 71, 81, 152, 64, 65, 56, 60, 57, 61, 58, 62, 199, 54 e 55;

foglio catastale n. 17: particelle numeri 247, 248, 250, 186, 357, 249, 251, 196, 252, 255, 206, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 389, 207, 271, 270, 273, 274, 276, 277, 275, 221, 280, 281, 282, 284, 269, 223, 244, 257, 286, 283, 285, 287, 289, 291, 290, 292, 307, 288, 308, 319, 329, 340, 330, 321, 331, 341, 323, 325, 337, 346, 347, 348, 349, 344, 379, 320, 327, 368, 367, 356, 358, 342, 343, 345, 354, 355, 351, 350, 353, 388, 322, 324, 333, 334, 336, 339, 332 e 335;

foglio catastale n. 24: particelle numeri 20, 30, 14, 19, 18 e 4;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1474 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: per le zone site nei comuni di Arsita, Castelli, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti si ritiene necessario preservare le predette zone da manomissioni ambientali in atto ed in progetto tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico ambientale che, se modificata in modo non programmato e selettivo, può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato: Comune di Castiglione Messer Raimondo:

foglio catastale n. 5: particelle numeri 49, 52, 54, 53, 82, 84, 85, 44, 86, 87, 88, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 35, 32, 48, 58, 89, 81, 148, 90, 204, 38, 59, 91, 316, 92, 93, 60, 315, 61, 62, 42, 63, 94, 83, 95, 214, 96, 40, 41, 65, 66, 69, 275, 274, 70, 71, 64, 97, 98, 215, 99, 216, 100, 76, 77, 78, 79, 80, 75, 170, 103, 319, 317, 318, 72, 74, 27, 28, 29, 31, 26, 30, 25, 321, 15, 22, 17, 18, 19, 16, 20, 21, 23, 24, 14, 276, 102, 104, 105, 106, 9, 290, 292, 291, 107, 296, 293, 297, 295, 110, 111, 109, 108, 217, 113, 121, 220, 112, 115, 116, 114, 219, 118, 277, 306, 308, 314, 120, 222, 223, 124, 125, 126, 299, 301, 278, 122, 298, 312, 119, 302, 303, 123, 305, 310, 279, 226, 146, 227, 147, 144, 143, 145, 163, 270, 162, 161, 250, 164, 142, 160, 141, 189, 138, 153, 159, 137, 139, 156, 155, 186, 154, 225, 136, 135, 134, 280, 133, 132, 130, 137, 281, 183, 184, 259, 255, 262, 254, 224, 253, 181, 256, 33, 34 e 73;

foglio catastale n. 22: particelle numeri 186, 1, 4, 3, 201 e 25;

foglio catastale n. 4: particelle numeri 21, 6 67, 66, 165, 68, 166, 162, 196, 156, 163, 157, 245, 24 247, 248, 249, 167, 168, 169, 171, 42, 23, 170, 27, 7 172, 73, 77, 250, 257, 175, 78, 176, 262, 264, 177, 26 263, 260, 101, 102, 103, 100, 180, 86, 229, 98, 215, 21 99, 96, 97, 89, 90, 91, 93, 95, 213, 181, 84, 261, 25 259, 265, 267, 85, 208, 209, 210, 211, 104, 105, 10 184, 186, 222, 223, 224, 225, 109, 204, 227, 111, 10 183, 182, 195, 129, 114, 194, 234, 235, 232, 230, 23 233, 79, 130, 60, 108, 112, 113, 205, 115, 116, 119, 12 121, 122, 123, 125, 124, 188, 228, 189, 117, 118, 128 e 14

foglio catastale n. 23: particelle numeri 76, 7 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 59, 60, 12 15, 56, 57, 54, 55, 58, 410, 61, 414, 62, 43, 45, 63, 2 26, 28, 31, 32, 65, 66, 67 68, 95, 69, 70, 71, 72, 4 30, 408, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 379, 45, 46, 19, 4 48, 50, 21, 22, 23, 25, 370 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 17, 27, 381, 409, 382, 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

foglio catastale n. 17: particelle numeri 86, 8 88, 89, 94, 181, 210, 208, 95, 184, 185, 112, 114, 13 141, 143, 145, 146, 140, 133, 183, 113, 129, 128, 127, 13 135, 142, 144, 126, 130, 125, 111, 116, 10, 15, 58, 1 18, 60, 19, 233, 234, 20, 27, 21, 23, 24, 25, 44, 45, 4 188, 48, 70, 64, 53, 186, 76, 187, 54, 55, 102, 56, 5 257, 258, 57, 243, 59, 177, 61, 138, 167, 197, 198, 21 165, 196, 16, 212, 213, 67, 68, 199, 214, 215, 189, 16 202, 247, 263, 264, 248, 134, 64, 189, 190, 191, 19 193, 194, 176, 168, 171, 236, 237, 235, 169, 170, 7 75, 78, 72, 82, 239, 83, 84, 85, 216, 217, 218, 219, 17 226, 240, 244, 172, 240, 175, 154, 156, 157, 158, 20 173, 164, 163, 207, 225, 162, 147, 148 e 159;

foglio catastale n. 24: particelle numeri 1, 314, 3, 4, 5, 315, 317, 319, 6, 359, 8, 18, 19, 20, 21, 2 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 360, 361, 33, 31 322, 48, 49, 51, 52, 56, 17, 393, 394, 395, 396, 323, 39 397, 53, 55, 59, 60, 310, 61, 62, 63 223, 64, 65, 66, 6 68, 69, 349, 72, 73, 74, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 16 113, 117, 57, 58 e 145;

foglio catastale n. 3: particelle numeri 394, 39 429, 416, 418, 437, 417, 438, 366, 395, 365, 435, 36 362, 415, 434, 60, 414, 412, 411, 433, 410, 358, 36 345, 354, 343, 353, 359, 355, 357, 337, 340, 406, 52 527, 524, 525, 352, 456, 335, 454, 339, 338, 334, 40 409, 351, 350 e 349;

foglio catastale n. 7: particelle numeri 44, 45, 4 55, 56, 57, 58, 48, 49, 61, 62, 59, 60, 40, 298, 124, 13 84, 99, 95, 64, 63, 94, 106, 65, 66, 73, 75, 108, 67, 30 301, 82, 179, 80, 315, 316, 317, 318, 302, 303, 86, 87, 8 181, 115, 123, 299, 129, 128, 127, 126, 125, 122, 233, 23 235, 236, 244, 240, 296, 241, 242, 243, 237, 238, 22, 28

foglio catastale n. 12: particelle numeri 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 243, 229, 228, 51, 52, 53, 242, 50, 5 178, 179, 190, 289, 149, 185, 180, 181, 182, 183, 184, 19 195, 200, 196, 197, 199, 198, 232, 202, 230, 204, 27, 2 29, 283, 252, 251, 33, 273, 280, 245, 18, 30, 20, 37, 3 282, 34, 36, 281, 254, 39, 22, 24, 25, 26, 19, 40, 48, 4 42, 43, 47, 49, 44, 45, 46, 95, 341, 97, 87, 98, 99, 15 100, 101, 159, 102, 103, 162, 160, 92, 58, 91, 244, 16 169, 170, 165, 189, 167, 187, 218, 171, 220, 172, 174, 17 226, 176, 270, 272, 263, 201, 253, 276, 212, 247, 234, 26 213, 214, 221, 265, 279, 235, 216, 219, 223, 259, 267, 22 260, 222, 217, 236 e 264;

comune di Montefino:

foglio catastale n. 14: particelle numeri 165, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 168, 273, 166, 30, 31, 32, 33, 34, 182, 183, 184, 191, 192, 38, 161, 39, 36, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 199, 200, 201, 76, 77, 78, 81, 82, 40, 274, 80, 85, 84, 87, 83, 86, 265, 256, 233, 234, 238, 172, 90, 88, 89, 91, 60, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 232, 227, 230, 94, 97, 98, 95, 194, 174, 100, 173, 101, 245, 247, 249, 246, 102, 190, 250, 251, 175, 222, 224, 226, 275, 255, 129, 124, 139, 142, 143, 144, 145, 244, 137, 138, 136, 141, 152, 153, 146, 147, 150, 151, 113, 154, 125, 130, 131, 132, 213, 121, 122, 123, 148, 149, 117, 119, 120, 252, 111, 110, 115, 116, 112, 240, 241, 109, 239, 107, 108, 177, 178, 216, 260, 271, 272, 258, 261, 266, 267, 104, 259, 179, 105, 268 e 264;

foglio catastale n. 16: particelle numeri 289, 290, 291, 292, 297, 298, 296, 295, 294, 293, 303, 304, 305, 374, 300, 488, 487, 486, 485, 383, 484, 482, 480, 307, 309, 310, 312, 311, 313, 314, 483, 481, 306, 315, 489, 491, 490, 348, 344, 342, 343, 349, 354, 353, 355, 351, 350, 510, 352, 345, 346, 347, 356, 385, 357, 358, 318, 386, 384, 359, 376, 375, 377, 378, 379 e 497;

foglio catastale n. 15: particelle numeri 67, 68, 69, 70, 177, 77, 79, 74, 71, 72, 73, 178, 210, 208, 206, 207, 180, 181, 86, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 179, 202, 201, 215, 90, 91, 89, 129, 127, 126, 191, 128, 135, 123, 124, 125, 134, 130, 151, 152, 154, 155, 153, 193, 165, 192, 165, 194 e 185;

comune di Castilenti:

foglio catastale n. 23: particelle numeri 16, 71, 13, 15, 3, 52, 18, 17, 19, 20, 65, 66, 67, 68, 69, 21, 22, 53, 23, 24, 48, 49 e 50;

foglio catastale n. 20: particelle numeri 28, 30, 34, 1, 16, 26, 33, 211, 38, 32, 208, 209, 14, 35, 2, 90, 193, 190, 206, 202, 205, 39, 204, 41, 42, 213, 101, 92, 43, 214, 15, 196, 197, 17, 18, 19, 22, 20, 24, 25, 27, 29, 94, 80, 95, 93, 79, 153, 91, 78, 84, 86, 77, 76, 73, 85, 75, 89, 83, 82, 87, 74, 71, 81, 152, 64, 65, 56, 60, 57, 61, 58, 62, 199, 54 e 55;

foglio catastale n. 17: particelle numeri 247, 248, 250, 186, 357, 249, 251, 196, 252, 255, 206, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 389, 207, 271, 270, 273, 274, 276, 277, 275, 221, 280, 281, 282, 284, 269, 223, 244, 257, 286, 283, 285, 287, 289, 291, 290, 292, 307, 288, 308, 319, 329, 340, 330, 321, 331, 341, 323, 325, 337, 346, 347, 348, 349, 344, 379, 320, 327, 368, 367, 356, 358, 342, 343, 345, 354, 355, 351, 350, 353, 388, 322, 324, 333, 334, 336, 339, 332 e 335;

foglio catastale n. 24: particelle numeri 20, 30, 14, 19, 18 e 4;

comune di Arsita:

foglio catastale n. 1: particelle n. 260, 259, 1, 3, 5, 6, 258, 264, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 12, 61, 17, 19, 22, 261, 262, 27, 32, 29, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 34, 40, 42, 39, 53, 54, 265, 263, 64, 266, 55, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 272, 273, 116, 117, 118, 134, 109, 256, 110, 112, 111, 113, 114, 115, 257, 132, 125, 221, 126, 127, 222, 11, 230, 137, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 233, 149, 225, 234, 235, 150, 250, 155, 156, 157, 154, 159, 161, 163, 169, 170, 158, 170, 158, 160, 174, 176, 242, 165, 166, 168, 195, 196, 198, 175, 164, 167, 245 e 197;

foglio catastale n. 11: particelle n. 192, 193, 209, 191, 126, 154, 151, 152, 153, 155, 127, 128, 156, 158, 129, 130, 194, 159, 196, 157, 131, 160, 134, 161, 162, 163, 137, 138, 164, 165, 166, 141, 147, 139, 142, 145, 148, 293, 146, 149, 167, 168, 169, 170, 123, 125, 70, 69, 74, 73, 72 e 71;

foglio catastale n. 6: particelle n. 2, 17, 3, 402, 21, 19, 20, 27, 56, 503, 497, 501, 453, 186, 64, 65, 500, 505, 277, 288, 289, 534, 535, 296, 298, 543, 539, 540, 292, 580, 435, 290, 291, 545, 286, 287, 284, 285, 283, 276, 506, 481, 275, 479, 272, 480, 273, 274, 60, 61, 494, 62, 63, 53, 54, 55, 50, 51, 52, 498, 499, 401, 1, 187 e 26;

foglio catastale n. 17: particelle n. 21, 4, 23, 238, 24, 6, 7, 5, 258, 259, 1, 2 e 3;

foglio catastale n. 13: particelle n. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 209, 212, 218, 22, 208, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 7, 19, 20, 21, 36, 37, 16, 17, 42, 203, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 15, 185, 186, 55, 56, 187, 76, 77, 79, 188, 193, 105, 126, 97, 138, 156, 136, 137, 154, 155, 167, 168 e 199;

foglio catastale n. 5: particelle n. 50, 56, 57, 69, 290, 291, 70, 88, 99, 104, 105, 103, 102, 107, 97, 298, 314, 312, 114, 120, 121, 100, 101, 115, 72, 117, 118, 321, 323, 119, 125, 322, 75, 128, 137, 140, 178, 241, 303, 304, 305, 306, 244, 265, 271, 275, 282, 284, 116, 283, 277, 278, 266, 245, 307, 308, 309, 249, 242, 246, 179, 296, 297, 132, 133, 136, 130, 131, 73, 74, 76, 122, 123, 124, 126, 127, 295 e 247;

foglio catastale n. 12: particelle n. 279, 283, 282, 296, 281, 290, 291, 284, 285, 286, 287, 297, 310, 303, 306, 312, 313, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 166, 295, 321, 314, 308, 307, 304, 305, 300, 301, 179, 180, 302, 298, 299, 169, 78, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 83, 70, 73, 66, 67, 68, 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 98, 106, 107, 109, 27, 88, 62, 63 e 87;

foglio catastale n. 21: particelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7;

foglio catastale n. 16: particelle n. 110, 158, 159, 169, 165, 166, 160, 112, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 114, 102, 103, 101, 115, 107, 104, 101, 99, 100, 105, 106, 50, 49, 98, 97, 47, 48, 40, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 95, 94, 96, 93, 87, 86, 88, 84, 89, 80, 85, 92, 91, 90, 81, 18, 12, 39, 38, 37, 203, 17, 19, 13, 15, 20, 29, 31, 32, 30, 36, 35, 28, 14, 21, 22, 27, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 33 e 34;

foglio catastale n. 9: particelle n. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 37, 63, 13, 43, 392, 17, 337, 395, 398, 399, 126, 388, 127, 322, 200, 134, 401, 339, 340, 222, 448, 140, 184, 447, 139, 192, 191, 193, 307, 229, 253, 311, 312, 313, 264, 323, 321, 263, 377, 237, 320, 424, 419, 344, 303, 345, 456, 457, 420, 452, 453, 442, 300, 299, 451, 297, 298, 441, 443, 346, 427, 302, 422, 301, 400, 443, 439, 437, 438, 262, 252, 310, 228, 251, 435, 436, 226, 227, 223, 374, 434, 221, 224, 220, 226, 375, 217, 218, 413, 219, 433, 189, 190, 183, 410, 225, 450, 137, 138, 402, 403, 404, 405, 128, 129, 386, 387, 91, 88, 89, 8, 15, 16, 14, 109, 440 e 230;

foglio catastale n. 8: particelle n. 48, 50, 51, 58, 60, 61, 291, 263, 290, 296, 294, 295, 120, 292, 121, 143, 123, 122, 293, 147, 148, 149, 151, 158, 157, 156, 161, 159, 162 e 57;

comune di Bisenti:

foglio catastale n. 16: particelle n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 46, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 50, 52, 34, 35, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 85, 109, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 69, 114, 356, 115, 366, 357, 118, 120, 137, 330, 121, 119, 331, 122, 123, 124, 126, 127, 266, 332, 156,

125, 128, 354, 151, 344, 334, 355, 343, 346, 349, 348, 347, 350, 157, 158, 161, 163, 361, 378, 258, 262, 265, 273, 294, 295. 296. 298. 300. 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 336, 259, 263 e 267;

foglio catastale n. 15: particelle n. 161, 162, 163, 172, 167, 168, 169, 166, 165, 157, 159, 156, 147, 407, 143, 145, 144, 142, 140, 141, 139, 146, 171, 170, 149, 94, 134, 135, 151, 154, 394, 136, 129, 138, 137, 133, 132, 130, 131, 115, 118, 116, 409, 124, 128, 127, 126, 125, 121, 122, 112, 111, 119, 114, 113, 386, 107, 108, 109, 110, 104, 105, 106, 99, 103, 102, 98, 96, 95, 97, 87, 86, 82, 83, 88, 398, 93, 100, 397, 401, 224, 85, 329, 84, 81, 79, 78, 322, 76, 319, 315, 316, 317, 75, 71, 72, 73, 69, 70, 77, 24, 65 66, 67, 68, 307, 406, 274, 275, 304, 277, 64, 278, 279, 280, 281, 282, 302, 295, 283, 284, 63, 60, 61, 62, 57, 58, 53, 54, 47, 48, 37, 38, 43, 31, 25, 49, 39, 35, 32, 21, 22, 23, 24, 26, 190, 19, 20, 17, 18, 15, 306, 14, 11, 16, 187, 188, 186, 189, 160, 10, 185, 7, 8, 9, 6, 3, 4, 1, 2, 5, 405, 415, 396, 414, 184, 183, 180, 176, 175, 399, 173, 174, 177, 389, 329, 303 e 296;

foglio catastale n. 12: particelle n. 464, 612, 462, 467, 465, 466, 468, 469, 470, 327, 472, 471, 330, 331, 332, 473, 474, 475, 627, 476, 718, 478, 479, 480, 613, 481, 482, 483, 484, 719, 477, 337, 339, 341, 343, 614, 615, 716, 346, 485, 486, 616, 617, 487, 488, 489, 490, 350, 607, 353, 352, 360, 493, 492, 491, 676, 359, 675, 677, 678, 630, 494, 495, 496, 497, 498, 622, 499, 618, 500, 634, 514, 513, 512, 516, 522, 501, 502, 503, 504, 505, 619, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 517, 530, 531, 526, 527, 528, 523, 510, 532, 535, 538, 533, 534, 536, 537, 58, 557, 556, 559, 673, 674, 560, 561, 638, 640, 563, 562, 539, 554, 604, 540, 541, 555, 635, 639, 681, 642, 641, 542, 636, 637, 543, 545, 546, 547, 548, 643, 644, 565, 655, 564, 553, 552, 549, 550, 551, 684, 656, 566, 567, 657, 569, 588, 587, 717, 580, 581, 582, 583, 579, 590, 591, 595, 594, 584, 598, 651, 652, 577, 623, 600, 601, 661, 576, 575, 399, 398, 396, 394, 426, 424, 422, 421, 430, 653, 660, 685, 586, 662, 578, 406, 409, 408, 407, 405, 402, 403, 404, 401, 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 450, 451, 448, 455, 458, 425, 427, 428, 429, 624, 318, 393, 459, 461, 625, 626 e 573;

foglio catastale n. 14: particelle n. 141, 140, 142, 143, 146, 147, 145, 144, 138, 139, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 123, 397, 396, 395, 122, 121, 120, 119, 18, 117, 115, 116, 114, 111, 346, 95, 364, 94, 363, 93, 99, 98, 381, 383, 382, 380, 368, 367, 365, 97, 353, 104, 414, 90, 76, 110, 109, 74, 73, 51, 159, 150, 151, 162, 153, 58, 161, 155, 157, 148, 154, 55, 56, 373, 57, 386, 59, 58, 61, 78, 60, 63, 79, 82, 404, 412, 80, 81, 85, 88, 65, 411, 83, 405, 84, 86, 410, 409, 89, 352, 408, 91, 105, 68, 407, 406, 351, 69, 70, 71, 67, 66, 62, 69, 387, 87, 156, 160, 171, 170, 173, 174, 175, 177, 179, 190, 181, 180, 183, 185, 215, 392, 218, 217, 219, 220, 222, 225, 228, 229, 223, 226, 224, 227, 231, 230, 232, 233, 354, 236, 234, 356, 357, 237, 355, 238, 240, 241, 242, 243, 345, 252, 244, 245, 360, 246, 247, 249, 251, 259, 248, 250, 275, 283, 276, 278, 279, 285, 277, 281, 282, 288, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 375, 378, 300, 299, 298, 376, 295, 294, 216 e 235;

foglio catastale n. 13: particelle n. 401, 400, 399, 398, 395, 397, 394, 392, 383, 384, 387, 386, 382, 381, 380, 344, 385, 404, 339, 340, 427, 369, 368, 367, 426, 427, 342, 341, 338, 336, 413, 343, 332, 333, 334 e 335;

foglio catastale n. 19: particelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 412, 413, 30, 10, 32, 31, 44, 45, 46, 83, 363, 85, 84, 94, 95, 96 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 420, 293, 294, 296, 297, 298, 198, 11, 421, 86, 87, 88, 92, 93, 109, 107, 108, 292 e 289;

foglio catastale n. 6: particelle n. 249, 473, 489, 491, 488, 493, 494, 599, 490, 492, 465, 472, 475, 485, 594, 597, 596, 487, 595, 471, 476, 485, 486, 474, 484, 481, 482, 477, 545, 590, 496, 483, 592, 498, 591, 497, 470, 544, 543, 468, 500, 598, 501, 443, 505, 585, 446, 504, 502, 600, 503, 551, 593, 605, 506, 508, 507, 603, 604, 512, 601, 509, 510, 511, 516, 515, 514, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 534, 467, 530, 466, 535, 531 e 589;

foglio catastale n. 21: particelle n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 21, 201, 202, 203, 5, 30, 204, 31, 260, 259, 40, 206, 205, 221, 192, 267, 209, 38, 220, 177, 264, 208, 112, 207, 39, 41, 261, 262 e 265;

foglio catastale n. 20: particelle n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 37, 38, 85, 266, 267, 268, 269, 265 418, 270, 271, 272, 275, 277, 278, 280, 274, 282, 281, 279, 276, 462, 461, 465, 315, 313; 332, 330, 464, 328, 333, 329, 339, 391, 411, 340, 341 e 342;

foglio catastale n. 22: particelle n. 1, 2, 3, 4, 67, 81, 89, 115, 8, 94, 12, 13, 103, 109, 113, 111, 110, 23, 108, 95, 112, 22 e 24;

foglio catastale n. 7: particelle n. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 398, 397, 396, 393, 394, 389, 390, 395, 405, 420, 421, 421, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 485, 486, 484, 495, 385, 386, 387, 392, 391, 406, 408, 388, 409, 410, 416, 417, 418, 415, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 414, 429, 453, 452, 454, 469, 470, 468, 475, 476, e 480;

foglio catastale n. 5: particelle n. 790, 791, 1023, 801, 808, 802, 792, 815, 809, 799, 814, 803, 793, 795, 789, 796, 1025, 804, 810, 816, 811, 805, 794, 797, 701, 800, 704, 812, 818, 817, 1037, 819, 813, 1024, 798, 975, 705, 706, 806, 807, 820, 856, 858, 857, 860, 862, 859, 821, 861, 976, 823, 824, 863, 875, 866, 826, 825, 869, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 873, 886, 883, 885, 884, 889, 1010, 1011, 1012, 833, 834, 835, 829, 828, 830, 895, 836, 837, 838, 839, 831, 832, 998, 909, 966, 855, 896, 911, 913, 930, 932, 926, 923, 921, 917, 967, 912, 914, 918, 922, 927, 928, 919, 901, 899, 897, 898, 900, 906, 915, 840, 842, 843, 841, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 849, 850, 851, 902, 903, 985, 904 e 905;

foglio catastale n. 11: particelle n. 107, 108, 109, 111, 113, 112, 114, 105, 117, 115, 106, 116, 104, 103, 102, 100, 99, 287, 118, 119, 292, 120, 121, 126, 129, 128, 123, 127, 134, 131, 133, 135, 132, 130, 153, 156, 155, 158, 159, 143, 145, 173, 168, 172, 174, 175, 171, 166, 180, 303, 169, 167, 178, 176, 170, 179, 181, 177, 310, 241, 288, 183, 212, 214, 215, 182, 217, 199, 200, 224, 228, 242, 244, 243, 213, 227, 298, 299, 300, 229, 216, 285, 296, 206, 211, 295, 203, 207, 204, 205, 208, 209, 210, 306, 218, 225, 221, 239, 226, 222, 219, 220, 231, 233, 232, 230, 248, 247, 242, 245, 254, 240, 234, 237, 250, 252, 253, 280, 313, 279, 235, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 308, 249, 238, 269, 281, 270, 268, 282, 284, 261, 260, 259, 302, 307, 258, 267, 283, 266, 265, 263, 264, 262, 257, 256, 255, 315, 236, 251, 202, 75, 291, 290, 73, 76, 74, 77, 78, 190, 191, 196, 201, 40, 37, 39, 71, 41, 35, 89 e 136;

comune di Castelli:

foglio catastale n. 9: particelle n. 1, 2, 3, 204, 4, 154, 155, 6, 7, 8, 9, 10, 205, 52, 11, 31, 205, 156, 203, 157, 32, 33, 34, 35, 158, 159, 160, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 107, 108, 109, 111, 210, 113, 106, 161 e 162;

foglio catastale n. 7: particelle n. 81, 94, 96, 102, 119, 101, 118, 125, 117, 126, 31, 32, 168, 54, e 33,

— di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Arsita, Castiglione Messer Raimondo, Castelli, Montefino Castilenti e Bisenti che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree di pertinenza dei comuni di Castiglion Messer Raimondo, Montefino e Castilenti (provincia di Teramo), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio — limitatamente alle aree così delimitate:

comune di Castiglione Messer Raimondo

foglio catastale n. 5: particelle n. 49,52, 54, 53, 82, 84, 85, 44, 86, 87, 88, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 35, 32, 48, 58, 89, 91, 148, 90, 204, 38, 59, 91, 316, 92, 93, 60, 315, 61, 62, 42, 63, 94, 83, 95, 214, 96, 40, 41, 65, 66, 69, 275, 274, 70, 71, 64, 97, 98, 215, 99, 216, 100, 76, 77, 78, 79, 80, 75, 170, 103, 319, 317, 318, 72, 74, 27, 28, 29, 31, 26, 30, 25, 321, 15, 22, 17, 18, 19, 16, 20, 21, 23, 24, 14, 276, 102, 104, 105, 106, 9, 290, 292, 291, 107, 296, 293, 297, 295, 110, 111, 109, 108, 217, 113, 121, 220, 112, 115, 116, 114, 219, 118, 277, 306, 308, 314, 120, 222, 223, 124, 125, 126, 299, 301, 278, 122, 298, 312, 119, 302, 303, 123, 305, 310, 279, 226, 146, 227, 147, 144, 143, 145, 163, 270, 162, 161, 250, 164, 142, 160, 141, 189, 138, 153, 159, 137, 139, 156, 155, 186, 154, 225, 136, 135, 134, 280, 133, 132, 130, 137, 281, 183, 184, 259, 255, 262, 254, 224, 253, 181, 256, 33, 34 e 73;

foglio catastale n. 22: particelle n. 186, 1, 4, 3, 201 e 25;

foglio catastale n. 4: particelle n. 21, 65, 67, 66, 165, 68, 166, 162, 196, 156, 163, 157, 245, 246, 247, 248, 249, 167, 168, 169, 171, 42, 23, 170, 27, 71, 172, 73, 77, 250, 257, 175, 78, 176, 262, 264, 177, 266, 263, 260, 101, 102, 103, 100, 180, 86, 229, 98, 215, 214, 99, 96, 97, 89, 90, 91, 93, 95, 213, 181, 84, 261, 258, 259, 265, 267, 85, 208, 209, 210, 211, 104, 105, 106, 184, 186, 222, 223, 224, 225, 109, 204, 227, 111, 107, 183, 182, 195, 129, 114, 194, 234, 235, 232, 230, 231, 233, 79, 130, 60, 108, 112, 113, 205, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 124, 188, 228, 189, 117, 118, 128 e 142;

foglio catastale n. 23: particelle n. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 59, 60, 126, 15, 56, 57, 54, 55, 58, 410, 61, 414, 62, 43, 45, 63, 24, 26, 28, 31, 32, 65, 66, 67, 68, 95, 69, 70, 71, 72, 49, 30, 408, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 379, 45, 46 19, 47, 48, 50, 21, 22, 23, 25, 370, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 27, 381, 409, 382, 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

foglio catastale n. 17: particelle n. 86, 87, 88, 89, 94, 181, 210, 208, 95, 184, 185, 112, 114, 134, 141, 143, 145, 146, 140, 133, 183, 113, 129, 128, 127, 137, 135, 142, 144, 126, 130, 125, 111, 116, 10, 15, 58, 17, 18, 60, 19, 233, 234, 20, 27, 21, 23, 24, 25, 44, 45, 47, 188, 48, 70, 64, 53, 186, 76, 187, 54, 55, 102, 56, 52, 257, 258, 57, 243, 59, 177, 61, 138, 167, 197, 198, 211, 165, 196, 16, 212, 213, 67, 68, 199, 214, 215, 189, 167, 202, 247, 263, 264, 248, 134, 64, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 176, 168, 171, 236, 237, 235, 169, 170, 74, 75, 78, 72, 82, 239, 83, 84, 85, 216, 217, 218, 219, 173, 226, 240, 244, 172, 240, 175, 154, 156, 157, 158, 205, 173, 164, 163, 207, 225, 162, 147, 148 e 159;

foglio catastale n. 24: particelle n. 1, 2, 314, 3, 4, 5, 315, 317, 319, 6, 359, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 360, 361, 33, 318, 322, 48, 49, 51, 52, 56, 17, 393, 394, 395, 396, 323, 398, 397, 53, 55, 59, 60, 310, 61, 62, 63 223, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 349, 72, 73, 74, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 167, 113, 117, 57, 58 e 145;

foglio catastale n. 3: particelle n. 394, 396, 429, 416, 418, 437, 417, 438, 366, 395, 365, 435, 364, 362, 415, 434, 60, 414, 412, 411, 433, 410, 358, 360, 345, 354, 343, 353, 359, 355, 357, 337, 340, 406, 526, 527, 524, 525, 352, 456, 335, 454, 339, 338, 334, 403, 409, 351, 350, 349;

foglio catastale n. 7: particelle n. 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 48, 49, 61, 62, 59, 60, 40, 298, 124, 133, 84, 99, 95, 64, 63, 94, 106, 65, 66, 73, 75, 108, 67, 300, 301, 82, 179, 80, 315, 316, 317, 318, 302, 303, 86, 87, 85, 181, 115, 123, 299, 129, 128, 127, 126, 125, 122, 233, 232, 235, 236, 244, 240, 296, 241, 242, 243, 237, 238, 22 e 282;

foglio catastale n. 12: particelle n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 243, 229, 228, 51, 52, 53, 242, 50, 55, 178, 179, 190, 289 149, 185, 180, 181, 182, 183, 184, 194, 195, 200, 196, 197, 199, 198, 232, 202, 230, 204, 27, 28, 29, 283, 252, 251, 33, 273, 280, 245, 18, 30, 20, 37, 38, 282, 34, 36, 281, 254, 39, 22, 24, 25, 26, 19, 40, 48, 41, 42, 43, 47, 49, 44, 45, 46, 95, 341, 97, 87, 98, 99, 157, 100, 101, 159, 102, 103, 162, 160, 92, 58, 91, 244, 168, 169, 170, 165, 189, 167, 187, 218, 171, 220, 172, 174, 175, 226, 176, 270, 272, 263, 201, 253, 276, 212, 247, 234, 266, 213, 214, 221, 265, 279, 235, 216, 219, 223, 259, 267, 225, 260, 222, 217, 236 e 264;

comune di Montefino:

foglio catastale n. 14: particelle n. 165, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 168, 273, 166, 30, 31, 32, 33, 34, 182, 183, 184, 191, 192, 38, 161, 39, 36, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 199, 200, 201, 76, 77, 78, 81, 82, 40, 274, 80, 85, 84, 87, 83, 86, 265, 256, 233, 234, 238, 172, 90, 88, 89, 91, 60, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 232, 227, 230, 94, 97, 98, 95, 194, 174, 100, 173, 101, 245, 247, 249, 246, 102, 190, 250, 251, 175, 222, 224, 226, 275, 255, 129, 124, 139, 142, 143, 144, 145, 244, 137, 138, 136, 141, 152, 153, 146, 147, 150, 151, 113, 154, 125, 130, 131, 132, 213, 121, 122,

123, 148, 149, 117, 119, 120, 252, 111, 110, 115, 116, 112, 240, 241, 109, 239, 107, 108, 177, 178, 216, 260, 271, 272, 258, 261, 266, 267, 104, 259, 179, 105, 268 e 264;

foglio catastale n. 16: particelle n. 289, 290, 291, 292, 297, 298, 296, 295, 294, 293, 303, 304, 305, 374, 300, 488, 487, 486, 485, 383, 484, 482, 480, 307, 309, 310, 312, 311, 313, 314, 483, 481, 306, 315, 489, 491, 490, 348, 344, 342, 343, 349, 354, 353, 355, 351, 350, 510, 352, 345, 346, 347, 356, 385, 357, 358, 318, 386, 384, 359, 376, 375, 377, 378, 379 e 497;

foglio catastale n. 15: particelle n. 67, 68, 69, 70, 177, 77, 79, 74, 71, 72, 73, 178, 210, 208, 206, 207, 180, 181, 86, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 179, 202, 201, 215, 90, 91, 89, 129, 127, 126, 191, 128, 135, 123, 124, 125, 134, 130, 151, 152, 154, 155, 153, 193, 165, 192, 165, 194 e 185;

comune di Castilenti:

foglio catastale n. 23: particelle n. 16, 71, 13, 15, 3, 52, 18, 17, 19, 20, 65, 66, 67, 68, 69, 21, 22, 53, 23, 24, 48, 49 e 50;

foglio catastale n. 20: particelle n. 28, 30, 34, 1, 16, 26, 33, 211, 38, 32, 208, 209, 14, 35, 2, 90, 193, 190, 206, 202, 205, 39, 204, 41, 42 213, 101, 92, 43, 214, 15, 196, 197, 17, 18, 19, 22, 20, 24, 25, 27, 29, 94, 80, 95, 93, 79, 153, 91, 78, 84, 86, 77, 76, 73, 85, 75, 89, 83, 82, 87, 74, 71, 81, 152, 64, 65, 56, 60, 57, 61, 58, 62, 199, 54 e 55;

foglio catastale n. 17: particelle n. 247, 248, 250, 186, 357, 249, 251, 196, 252, 255, 206, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 389, 207, 271, 270, 273, 274, 276, 277, 275, 221, 280, 281, 282, 284, 269, 223, 244, 257, 286, 283, 285, 287, 289, 291, 290, 292, 307, 288, 308, 319, 329, 340, 330, 321, 331, 341, 323, 325, 337, 346, 347, 348, 349, 344, 379, 320, 327, 368, 367, 356, 358, 342, 343, 345, 354, 355, 351, 350, 353, 388, 322, 324, 333, 334, 336, 339, 332 e 335;

foglio catastale n. 24: particelle n. 20, 30, 14, 19, 18, e 4, —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopracitato decreto ministeriale 25 gennaio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984 è integrato nella parte del dispositivo - limitatamente al territorio così delimitato:

comune di Arsita:

foglio catastale n. 1: particelle n. 260, 259, 1, 3, 5, 6, 258, 264, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 12, 61, 17, 19, 22, 261, 262, 27, 32, 29, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 34, 40, 42, 39, 53, 54, 265, 263, 64, 266, 55, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 272, 273, 116, 117, 118, 134, 109, 256, 110, 112, 111, 113, 114, 115, 257, 132, 125, 221, 126, 127 222, 11, 230, 137, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 233, 149, 255, 234, 235, 150, 250, 155, 156, 157, 154, 159, 161, 163, 169, 170, 158, 170, 158, 160, 174, 176, 242, 165, 166, 168, 195, 196, 198, 175, 164, 167, 245 e 197;

foglio catastale n. 11: particelle n. 192, 193, 209, 191, 126, 154, 151, 152, 153, 155, 127, 128, 156, 158, 129, 130, 194, 159, 196, 157, 131, 160, 134, 161, 162, 163, 137, 138, 164, 165, 166, 141, 147, 139, 142, 145, 148, 293, 146, 149, 167, 168, 169, 170, 123, 125, 70, 69, 74, 73, 72 e 71;

foglio catastale n. 6: particelle n. 2, 17, 3, 402, 21, 19, 20, 27, 56, 503, 497, 501, 453, 186, 64, 65, 500, 505, 277, 288, 289, 534, 535, 296, 298, 543, 539, 540, 292, 580, 435, 290, 291, 545, 286, 287, 284, 285, 283, 276, 506, 481, 275, 479, 272, 480, 273, 274, 60, 61, 494, 62, 63, 53, 54, 55, 50, 51, 52, 498, 499, 401, 1, 187 e 26;

foglio catastale n. 17: particelle n. 21, 4, 23, 238, 24, 6, 7, 5, 258, 259, 1, 2 e 3;

foglio catastale n. 13: particelle n. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 209, 212, 218, 22, 208, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 7, 19, 20, 21, 36, 37, 16, 17, 42, 203, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 15, 185, 186, 55, 56, 187, 76, 77, 79, 188, 193, 105, 126, 97, 138, 156, 136, 137, 154, 155, 167, 168 e 199;

foglio catastale n. 5: particelle n. 50, 56, 57, 69, 290, 291, 70, 88, 99, 104, 105, 103, 102, 107, 97, 298, 314, 312, 114, 120, 121, 100, 101, 115, 72, 117, 118, 321, 323, 119, 125, 322, 75, 128, 137, 140, 178, 241, 303, 304, 305, 306, 244, 265, 271, 275, 282, 284, 116, 283, 277, 278, 266, 245, 307, 308, 309, 249, 242, 246, 179, 296, 297, 132, 133, 136, 130, 131, 73, 74, 76, 122, 123, 124, 126, 127, 295 e 247;

foglio catastale n. 12: particelle n. 279, 283, 282, 296, 281, 290, 291, 284, 285, 286, 287, 297, 310, 303, 306, 312, 313, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 166, 295, 321, 314, 308, 307, 304, 305, 300, 301, 179, 180, 302, 298, 299, 169, 78, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 83, 70, 73, 66, 67, 68, 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 98, 106, 107, 109, 27, 88, 62, 63 e 87;

foglio catastale n. 21: particelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7;

foglio catastale n. 16: particelle n. 110, 158, 159, 169, 165, 166, 160, 112, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 114, 102, 103, 101, 115, 107, 104, 101, 99, 100, 105, 106, 50, 49, 98, 97, 47, 48, 40, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 95, 94, 96, 93, 87, 86, 88, 84, 89, 80, 85, 92, 91, 90, 81, 18, 12, 39, 38, 37, 203, 17, 19, 13, 15, 20, 29, 31, 32, 30, 36, 35, 28, 14, 21, 22, 27, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 33 e 34;

foglio catastale n. 9: particelle n. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 37, 63, 13, 43, 392, 17, 337, 395, 398, 399, 126, 388, 127, 322, 200, 134, 401, 339, 340, 222, 448, 140, 184, 447, 139, 192, 191, 193, 307, 229, 253, 311, 312, 313, 264, 323, 321, 263, 377, 237, 320, 424, 419, 344, 303, 345, 456, 457, 420, 452, 453, 442, 300, 299, 451, 297, 298, 441, 443, 346, 427, 302, 422, 301, 400, 443, 439, 437, 438, 262, 252, 310, 228, 251, 435, 436, 226, 227, 223, 374, 434, 221, 224, 220, 226, 375, 217, 218, 413, 219, 433, 189, 190, 183, 410, 225, 450, 137, 138, 402, 403, 404, 405, 128, 129, 386, 387, 91, 88, 89, 8, 15, 16, 14, 109, 440 e 230;

foglio catastale n. 8: particelle n. 48, 50, 51, 58, 60, 61, 291, 263, 290, 296, 294, 295, 120, 292, 121, 143, 123, 122, 293, 147, 148, 149, 151, 158, 157, 156, 161, 159, 162 e 57;

comune di Bisenti: foglio catastale n. 16: particelle n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 46, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 50, 52, 34, 35, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 85, 109, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 69, 114, 356, 115, 366, 357, 118, 120, 137, 330, 121, 119, 331, 122, 123, 124, 126, 127, 266, 332, 156, 125, 128, 354, 151, 344, 334, 355, 343, 346, 349, 348, 347, 350, 157, 158, 161, 163, 361, 378, 258, 262, 265, 273, 294, 295, 296, 298, 300, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 336, 259, 263 e 267;

foglio catastale n. 15: particelle n. 161, 162, 163, 172, 167, 168, 169, 166, 165, 157, 159, 156, 147, 407, 143, 145, 144, 142, 140, 141, 139, 146, 171, 170, 149, 94, 134, 135, 151, 154, 394, 136, 129, 138, 137, 133, 132, 130, 131, 115, 118, 116, 409, 124, 128, 127, 126, 125, 121, 122, 112, 111, 119, 114, 113, 386, 107, 108, 109, 110, 104, 105, 106, 99, 103, 102, 98, 96, 95, 97, 87, 86, 82, 83, 88, 398, 93, 100, 397, 401, 224, 85, 329, 84, 81, 79, 78, 322, 76, 319, 315, 316, 317, 75, 71, 72, 73, 69, 70, 77, 24, 65, 66, 67, 68, 307, 406, 274, 275, 304, 277, 64, 278, 279, 280, 281, 282, 302, 295, 283, 284, 63, 60, 61, 62, 57, 58, 53, 54, 47, 48, 37, 38, 43, 31, 25, 49, 39, 35, 32, 21, 22, 23, 24, 26, 190, 19, 20, 17, 18, 15, 306, 14, 11, 16, 187, 188, 186, 189, 160, 10, 185, 7, 8, 9, 6, 3, 4, 1, 2, 5, 405, 415, 396, 414, 184, 183, 180, 176, 175, 399, 173, 174, 177, 389, 329, 303 e 296;

foglio catastale n. 12: particelle numeri 464, 612, 462, 467, 465, 466, 468, 469, 470, 327, 472, 471, 330, 331, 332, 473, 474, 475, 627, 476, 718, 478, 479, 480, 613, 481, 482, 483, 484, 719, 477, 337, 339, 341, 343, 614, 615, 716, 346, 485, 486, 616, 617, 487, 488, 489, 490, 350, 607, 353, 352, 360, 493, 492, 491, 676, 359, 675, 677, 678, 630, 494, 495, 496, 497, 498, 622, 499, 618, 500, 634, 514, 513, 512, 516, 522, 501, 502, 503, 504, 505, 619, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 517, 530, 531, 526, 527, 528, 523, 510, 532, 535, 538, 533, 534, 536, 537, 558, 557, 556, 559, 673, 674, 560, 561, 638, 640, 563, 562, 539, 554, 604, 540, 541, 555, 635, 639, 681, 642, 641, 542, 636, 637, 543, 545, 546, 547, 548, 643, 644, 565, 655, 564, 553, 552, 549, 550, 551, 684, 656, 566, 567, 657, 569, 588, 587, 717, 580, 581, 582, 583, 579, 590, 591, 595, 594, 584, 598, 651, 652, 577, 623, 600, 601, 661, 576, 575, 399, 398, 396, 394, 426, 424, 422, 421, 430, 653, 660, 685, 586, 662, 578, 406, 409, 408, 407, 405, 402, 403, 404, 401, 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 450, 451, 448, 455, 458, 425, 427, 428, 429, 624, 318, 393, 459, 461, 625, 626 e 573;

foglio catastale n. 14: particelle numeri 141, 140, 142, 143, 146, 147, 145, 144, 138, 139, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 123, 397, 396, 395, 122, 121, 120, 119, 18, 117, 115, 116, 114, 111, 346, 95, 364, 94, 363, 93, 99, 98, 381, 383, 382, 380, 368, 367, 365, 97, 353, 104, 414, 90, 76, 110, 109, 74, 73, 51, 159, 150, 151, 162, 153, 58, 161, 155, 157, 148, 154, 55, 56, 373, 57, 386, 59, 58, 61, 78, 60, 63, 79, 82, 404, 412, 80, 81, 85, 88, 65, 411, 83, 405, 84, 86, 410, 409, 89, 352, 408, 91, 105, 68, 407, 406, 351, 69, 70, 71, 67, 66, 62, 69, 387, 87, 156, 160, 171, 170, 173, 174, 175, 177, 179, 190, 181, 180, 183, 185, 215, 392, 218, 217, 219, 220, 222, 225, 228, 229, 223, 226, 224, 227, 231, 230, 232, 233, 354, 236, 234, 356, 357, 237, 355, 238, 240, 241, 242, 243, 345, 252, 244, 245, 360, 246, 247, 249, 251, 259, 248, 250, 275, 283, 276, 278, 279, 285, 277, 281, 282, 288, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 375, 378, 300, 299, 298, 376, 295, 294, 216 e 235;

foglio catastale n. 13: particelle numeri 401, 400, 399, 398, 395, 396, 397, 394, 392, 383, 384, 387, 386, 382, 381, 380, 344, 385, 404, 339, 340, 427, 369, 368, 367, 426, 427, 342, 341, 338, 336, 413, 343, 332, 333, 334 e 335;

foglio catastale n. 19: particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 412, 413, 30, 10, 32, 31, 44, 45, 46, 83, 363, 85, 84, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 420, 293, 294, 296, 297, 298, 198, 11, 421, 86, 87, 88, 92, 93, 109, 107, 108, 292 e 289;

foglio catastale n. 6: particelle numeri 249, 473, 489, 491, 488, 493, 494, 599, 490, 492, 465, 472, 475, 485, 594, 597, 596, 487, 595, 471, 476, 485, 486, 474, 484, 481, 482, 477, 545, 590, 496, 483, 592, 498, 591, 497, 470, 544, 543, 468, 500, 598, 501, 443, 505, 585, 446, 504, 502, 600, 503, 551, 593, 605, 506, 508, 507, 603, 604, 512, 601, 509, 510, 511, 516, 515, 514, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 534, 467, 530, 466, 535, 531 e 589;

foglio catastale n. 21: particelle numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 21, 201, 202, 203, 5, 30, 204, 31, 260, 259, 40, 206, 205, 221, 192, 267, 209, 38, 220, 177, 264, 208, 112, 207, 39, 41, 261, 262 e 265;

foglio catastale n. 20: particelle numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 37, 38, 85, 266, 267, 268, 269, 265, 418, 270, 271, 272, 275, 277, 278, 280, 274, 282, 281, 279, 276, 462, 461, 465, 315, 313, 332, 330, 464, 328, 333, 329, 339, 391, 411, 340, 341 e 342;

foglio catastale n. 22: particelle numeri 1, 2, 3, 4, 67, 81, 89, 115, 8, 94, 12, 13, 103, 109, 113, 111, 110, 23, 108, 95, 112, 22 e 24;

foglio catastale n. 7: particelle numeri 399, 400, 401, 402, 403, 404, 398, 397, 396, 393, 394, 389, 390, 395, 405, 420, 421, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 485, 486, 484, 498, 385, 386, 387, 392, 391, 406, 408, 388, 409, 410, 416, 417, 418, 415, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 414, 429, 453, 452, 454, 469, 470, 468, 475, 476 e 480;

foglio catastale n. 5: particelle numeri 790, 791, 1023, 801, 808, 802, 792, 815, 809, 799, 814, 803, 793, 795, 789, 796, 1025, 804, 810, 816, 811, 805, 794, 797, 701, 800, 704, 812, 818, 817, 1037, 819, 813, 1024, 798, 975, 705, 706, 806, 807, 820, 856, 858, 857, 860, 862, 859, 821, 861, 976, 985, 823, 824, 863, 875, 866, 826, 825, 869, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 873, 886, 883, 885, 884, 889, 1010, 1011, 1012, 833, 834, 835, 829, 828, 830, 895, 836, 837, 838, 839, 831, 832, 998, 909, 966, 855, 896, 911, 913, 930, 932, 926, 923, 921, 917, 967, 912, 914, 918, 922, 927, 928, 919, 901, 899, 897, 898, 900, 906, 915, 840, 842, 843, 841, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 849, 850, 851, 902, 903, 904 e 905;

foglio catastale n. 11: particelle numeri 107, 108, 109, 111, 110, 113, 112, 114, 105, 117, 115, 106, 116, 104, 103, 102, 100, 99, 287, 118, 119, 292, 120, 121, 126, 129, 128, 123, 127, 134, 131, 133, 135, 132, 130, 153, 156, 155, 158, 159, 143, 145, 173, 168, 172, 174, 175, 171, 166, 180, 303, 169, 167, 178, 176, 170, 179, 181, 177, 310, 241, 288, 183, 212, 214, 215, 182, 217, 199, 200, 224, 228, 242, 244, 243, 213, 227, 298, 299, 300, 229, 216, 285, 296, 206, 211, 295, 203, 207, 204, 205, 208, 209, 210, 306, 218, 225, 221, 239, 226, 222, 219, 220, 231, 233, 232, 230, 248, 247, 242, 245, 254, 240, 234, 237, 250, 252, 253, 280, 313, 279, 235, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 308, 249, 238, 269, 281, 270, 268, 282, 284, 261, 260, 259, 302, 307, 258, 267, 283, 266, 265, 263, 264, 262, 257, 256, 255, 315, 236, 251, 202, 75, 291, 290, 73, 76, 74, 77, 78, 190, 191, 196, 201, 40, 37, 39, 71, 41, 35, 89 e 136;

comune di Castelli:

foglio catastale n. 9: particelle numeri 1, 2, 3, 204, 4, 154, 155, 6, 7, 8, 9, 10, 205, 52, 11, 31, 206, 156, 203, 157, 32, 33, 34, 35, 158, 159, 160, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 107, 108, 109, 111, 210, 113, 106, 161 e 162;

foglio catastale n. 7: particelle numeri 81, 94, 96, 102, 119, 101, 118, 125, 117, 126, 31, 32, 168, 54 e 33.

— con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, non-

chè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il lago di Casoli e un tratto del fiume Aventino ed integrazione della dichiarazione analoga di cui ai decreti ministeriali 9 settembre 1977, 13 settembre 1977, 29 dicembre 1977 e 16 novembre 1977, riguardanti i comuni di Gamberale, Pizzoferrato, Palena e Lettopalena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con i seguenti decreti ministeriali riguardanti i comuni di:

Lettopalena (Chieti), decreto ministeriale 16 novembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 dicembre 1977);

Taranta Peligna (Chieti), decreto ministeriale 14 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 dicembre 1977);

Palena (Chieti), decreto ministeriale 29 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978);

Gamberale (Chieti), decreto ministeriale 9 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977);

Pizzoferrato (Chieti), decreto ministeriale 13 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977,
una zona ricadente nei suddetti comuni è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, **quindi**, sottoposta a tutte le desposizioni contenute nella legge stessa perché gli elementi caratteristici che vi riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta Valle di Taranta, nella quale insiste il complesso speleologico della Grotta del Cavallone di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla Gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di Macchia Tonga dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella Piana di S. Antonio e nelle località denominate Canaloni e Porche, tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di Tavola Rotonda e Fondo di Femmina Morta; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il Valico della Forchetta che può considerarsi la punta estrema discendente del massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al Piano delle Cinque Miglia con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie i punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica ed ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di Pino Mugo e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici ed ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla Madre Majella: non a caso i Pizzi di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel massiccio permette un'altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione penoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continua di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela.

Tale zona è così delimitata:

comune di Lettopalena: il limite di tale zona va dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dall'asse stradale della stessa, verso valle, e corre sempre alla stessa distanza di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna - Lettopalena;

comune di Taranta Peligna: dal confine comunale con Lama dei Peligni sulla strada statale n. 84 Frentana corre lungo la stessa strada, a valle della medesima, alla distanza di m 20 dell'asse stradale fino al confine con il comune di Lettopalena; segue poi i confini comunali con Lettopalena, percorre il confine provinciale con L'Aquila fino ad intersecare i confini con

Lama dei Peligni ridiscendendo lungo lo stesso confine, si ricongiunge con la sopracitata strada statale n. 84;

comune di Palena: si diparte dal confine con il comune di Lettopalena lungo il sentiero per passare a quota 627, 623, 706, e 727 per salire in linea retta dalla quota 727 alla quota 763, di qui a quota 789 salendo lungo la strada che porta a Colle Macine, per arrivare a quota 907. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 930, 1066, 1109, 1205, 1220 e 1327 per arrivare in linea retta a quota 1402 poi ricongiungersi in linea retta a quota 1480 con i confini comunali di Pizzoferrato. Discende lungo lo stesso confine a quello con Gamberale per ricongiungersi nel confine della provincia di L'Aquila. Il limite del vincolo passa poi per tutto il confine provinciale per risalire fino al Fondo di Femmina Morta per ridiscendere lungo il confine con Lettopalena e ricongiungersi a quota 603 con lo stesso sentiero;

comune di Gamberale: il limite si diparte dall'asse stradale della strada che porta a Pizzoferrato a quota 1255 per ridiscendere lungo il confine con Pizzoferrato fino al Vallone Lama a quota 980 per ricongiungersi in linea retta a quota 1079 e correre lungo la strada che da Gamberale porta a S. Angelo del Pesco fino a quota 1168; da qui in linea retta fino a quota 1139 si congiunge con il confine provinciale di L'Aquila. Il limite del vincolo corre lungo il confine provinciale fino a località Serra Tre Monti a quota 1822; di qui corre lungo il confine con il comune di Palena, per arrivare a congiungersi con il confine comunale con Pizzoferrato e ricongiungersi lungo tutto questo confine fino a quota 1255;

Comune di Pizzoferrato: si diparte dalla quota 1480 ai confini del comune di Palena, corre lungo il confine dei due comuni fino a congiungersi con il confine comunale di Gamberale; lungo lo stesso confine passa per le quote 1335, 1305, 1272 in località Macchia delle Vacche per congiungersi con il confine comunale di Colle di Macine fino alla quota 1289. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 1336, 1601, 1275, 1208, 1229, (includendo in questo modo il centro urbano) e 965, 1083, 1179 per poi prendere l'asse stradale della strada che porta a Gamberale, lungo la quale continua il limite del vincolo fino al confine comunale con Gamberale e prosegue lungo questo confine fino a congiungersi a Macchia delle Vacche a quota 1272;

Considerato che una zona sita nei comuni di Casoli, Civitella Messer Raimondo, Gesso, Palena, Lama dei Peligni, Colledimacine, e una zona più ampia di quella vincolata con decreto ministeriale 14 ottobre 1977 sita nel comune di Taranta Peligna (provincia di Chieti), sono di notevole interesse perché di incomparabile bellezza per la presenza del lago di Casoli, del fiume Aventino che si dirama formando insenature e secche di altissimo valore ambientale e per la presenza dei caratteristici « calanchi » sovrastanti lo stesso fiume che conferiscono alla zona un aspetto unico e degno di tutela. Il fiume Aventino che si sviluppa con asse e diramazioni di incomparabile bellezza, con formazione di strutture geologiche e naturali, con la prospettiva del massiccio della Majella, costituisce un *unicum* di altissimo valore ambientale.

Tale zona è così delimitata:

comune di Civitella Messer Raimondo: si considera come limite il confine con Casoli, Gessopalena e Lama dei Peligni di cui si considera la quota 306 che parte dalla s.s. 84 Frentana sino ad incontrare il limite comunale con Casoli;

comune di Gessopalena: si considera come limite il confine con Casoli, Civitella M. Raimondo e Lama dei Peligni e richiudere con la quota 327 il sentiero che costeggia la zona della Riguardata e riprendere la quota 421 sino al limite comunale con Torricella Peligna, risalire lungo lo stesso e riprendere il limite comunale con Lama dei Peligni e Civitella M. Raimondo;

comune di Casoli: la zona è delimitata nel modo seguente: si diparte a quota 214 in località Colle Pizzuto lungo la strada, di cui si considera l'asse, che costeggia Piana La Fara, prosegue per il quadrivio a quota 195 e prosegue lungo la strada sino a quota 219 da dove si considera come limite da quota 200 configurantesi nei calanchi sovrastanti il fiume Aventino fino a riprendere la strada a Piana del Mulino in località M. Sgrizzi. Di qui si considera la strada a quota 147 che supera il M. Aventino e il sentiero a quota 150, sino alla s.s. 81 Piceno Aprutina e considerare il sentiero costeggiante il fiume a quota 208 sino ad incontrare la s.s. 84 Frentana sovrastante il lago di Casoli e proseguire lungo la quota 298, riprendere la statale sino al limite comunale con Gessopalena e Civitella M. Raimonto da cui si diparte a quota 333 sino ad incontrare il sentiero per poi richiudere con la strada a Colle Pizzuto;

comune di Lama dei Peligni: la zona è delimitata dal confine comunale con Civitella M. Raimondo, Gessopalena, e Torricella Peligna da cui si considera la quota 417 interessante la località Piano delle Vigne, interessante il limite di cultura (I.G.M. tratteggiato) sino alla quota 503 fino al limite comunale con Torricella Peligna ed interessare il limite comunale con Colledimacine e risalire con il limite comunale con Taranta Peligna, riprendere la quota 494 sino al sentiero costeggiante quota 413, 364, 383 e 425 per poi proseguire lungo la quota 408 sino alla s.s. 84 per proseguire sino al confine comunale con Civitella M. Raimondo;

comune di Colledimacine: il limite considera il confine comunale con Lama dei Peligni, Torricella Peligna e Taranta Peligna per racchiudere con la quota 477 dipartentesi dal confine con Torricella Peligna sino al confine con Taranta Peligna;

comune di Taranta Peligna: il limite interessante il confine comunale con Colledimacine e Lama dei Peligni, la s.s. 84 Frentana fino al confine comunale con Lettopalena, ridiscendere fino alla strada per Taranta Peligna da cui si diparte con la quota 499 sino al confine con Colledimacine. Il centro abitato è escluso dall'area compresa dal limite comunale con Lettopalena, la quota 586, richiudere sulla strada comunale sino al sentiero a quota 534, riprendere la strada costeggiante il centro abitato, costeggiare la sponda del fiume Aventino sino alla strada comunale, risalire lungo la stessa sino alla località Le Casette e riprendere la quota 586;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essedosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici ,artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 686 dell'11 gennaio 1985 ha riferito che per le zone sopraelencate insistono timori di alterazioni ambientali; in particolare per Casoli, Civitella M. Raimondo, Gessopalena si temono la creazione o la estensione di cave di ghiaia lungo il letto del fiume Aventino e l'edificazione massiccia lungo le sponde del lago di Casoli e nel lungo fiume, per la presenza di fabbricati e di strade di accesso che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Civitella M. Raimondo, Gessopalena, Casoli, Lama dei Peligni, Colledimacine, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) i sopracitati decreti:

decreto ministeriale 9 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977);

decreto ministeriale 13 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977);

decreto ministeriale 29 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978);

decreto ministeriale 16 novembre 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 315 del 17 dicembre 1977), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Pizzoferrato, Gamberale, Palena e Lettopalena sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) la zona sita nei comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Casoli, Lama dei Peligni, Colledimacine e Taranta Peligna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n .1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Civitella Messer Raimondo: si considera come limite il confine con Casoli, Gessopalena e Lama dei Peligni di cui si considera la quota 306 che parte dalla s.s. 84 Frentana sino ad incontrare il limite comunale con Casoli;

comune di Gessopalena: si considera come limite il confine con Casoli, Civitella M. Raimondo e Lama dei Peligni e richiudere con la quota 327 il sentiero co la quota 327 il sentiero che costeggia la zona della Riguardata e riprendere la quota 421 sino al limite comunale con Torricella Peligna, risalire lungo lo stesso e riprendere il limite comunale con Lama dei Peligni e Civitella M. Raimondo;

comune di Casoli: la zona è delimitata nel modo seguente: si diparte a quota 214 in località Colle Pizzuto lungo la strada, di cui si considera l'asse, che costeggia Piana La Fara, prosegue per il quadrivio a quota 195 e prosegue lungo la strada sino a quota 219 da dove si considera come limite da quota 200 configurantesi nei calanchi sovrastanti il fiume Aventino fino a riprendere la strada a Piana del Mulino in località M. Sgrizzi. Di qui si considera la strada a quota 147 che supera il M. Aventino e il sentiero a quota 150, sino alla s.s. 81 Piceno Aprutina e considerare il sentiero costeggiante il fiume a quota 208 sino ad incontrare la s.s. 84 Frentana sovrastante il lago di Casoli e proseguire lungo la quota 298, riprendere la statale sino al limite comunale con Gessopalena e Civitella M. Raimondo da cui si diparte a quota 333 sino ad incontrare il sentiero per poi richiudere con la strada a Colle Pizzuto;

comune di Lama dei Peligni: la zona è delimitata dal confine comunale con Civitella M. Raimondo, Gessopalena, e Torricella Peligna da cui si considera la quota 417 interessante la località Piano delle Vigne interessante il limite di cultura (I.G.M. tratteggiato) sino alla quota 503 fino al limite comunale con Torricella Peligna ed interessare il limite comunale con Colledimacine e risalire con il limite comunale con Taranta Peligna, riprendere la quota 494 sino al sentiero costeggiate quota 413, 364, 383 e 425 per poi proseguire lungo la quota 408 sino alla s.s. 84 per proseguire sino al confine comunale con Civitella M. Raimondo;

comune di Colledimacine: il limite considera il confine comunale con Lama dei Peligni, Toricella Peligna e Taranta Peligna per racchiudere con la quota 477 dipartentesi dal confine con Torricella Peligna sino al confine con Taranta Peligna;

comune di Taranta Peligna: il limite interessante il confine comunale con Colledimacine e Lama dei

Peligni la s.s. 84 Frentana fino al confine comunale con Lettopalena, ridiscendere fino alla strada per Taranta Peligna da cui si diparte con la quota 499 sino al confine con Colledimacine. Il centro abitato è escluso dall'area compresa dal limite comunale con Lettopalena la quota 586, richiudere sulla strada comunale sino al sentiero a quota 534, riprendere la strada costeggiante il centro abitato, costeggiare la sponda del fiume Aventino sino alla strada comunale, risalire lungo la stessa sino alla località Le Casette e riprendere la quota 586.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazione dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerato che i comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Lama dei Peligni, Colledimacine, Taranta Peligna sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e che il comune di Casoli è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alla leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare riguardante il comune di Giulianova di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

Con decreto ministeriale 29 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 5 settembre 1969 la zona costiera e collinare sita nel territorio del comune di Giulianova (provincia di Teramo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché costituisce per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali di particolare bellezza visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro: per il concorrere di belvederi dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture; da queste ultime, e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia.

Tale zona è così delimitata:

dal mare Adriatico fino all'intersezione della linea di confine comunale tra il comune di Tortoreto e il comune di Giulianova, lungo l'asse del torrente Salinello, indi lungo detto confine sino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi lungo l'asse della strada statale n. 16 Adriatica fino all'intersezione con l'asse della via Montello; indi da detta intersezione, lungo l'asse della stessa via Montello, fino al bivio con l'asse della strada comunale del Convento; indi lungo l'asse di detta strada, fino a raggiungere la curva di livello a quota 50; indi, segue tale curva di livello fino all'intersezione con l'asse della strada comunale da Casale Parasi, al km 4 della strada Giulianova-Montone; da tale intersezione lungo l'asse della strada comunale suddetta fino ad intersecare l'asse della strada Giulianova-Montone alla progressiva chilometrica 4 + 000 alla quota (+ 157); di qui lungo l'asse della strada Giulianova-Montone, penetra nell'abitato di Giulianova fino al bivio in località Campetto; dal bivio, lungo l'asse della strada interna diagonale, si immette nel corso di Giulianova, seguendone l'asse stradale; indi lungo l'asse stradale del corso fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 80 Teramo-Giulianova; indi lungo l'asse della strada statale n. 80, per breve tratto, fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica, all'altezza della chiesa di S. Maria a Mare; indi lungo l'asse di detta strada statale n. 16, fino all'intersezione con l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto; indi lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della prima traversa ad est della ferrovia Ancona-Pescara; indi lungo l'asse di detta prima traversa, verso sud fino all'intersezione con l'asse della successiva strada perpendicolare al mare; da qui, lungo l'asse di detta strada, fino all'intersezione con l'asse della via lungomare; indi da tale intersezione, lungo l'asse del lungomare fino ad incrociare l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto; indi, lungo l'asse della strada medesima fino alla radice del molo foraneo nord del porto, sul mare Adriatico. Da tale perimetrazione rimane esclusa la zona di occupazione della linea ferroviaria Pescara-Ancona ed ogni eventuale ampliamento della stessa, nonché l'area comprendente i 200 m adiacenti al molo foraneo nord del porto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici dell'Abruzzo con nota n. 1478 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

nell'area costiera sono presenti dune residue sulle quali allignano specie arboree di elevato valore paesistico e naturalistico, che il contesto morfologico del

terreno a carattere sabbioso determina un fatto paesistico di notevolissimo valore ambientale del tutto unico nell'area litoranea teramana, che la presenza della vegetazione, formata da pini marittimi, allignata **a pochissima** distanza dalla battigia, produce un quadro naturale eccezionale.

La suddetta soprintendenza ha inoltre riferito che:

ritiene necessario preservare le predette zone da manomissioni ambientali in atto ed in progetto che potrebbero risultare tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico ambientale che, se modificata in modo non programmato e selettivo, può venire deturpata in modo irreversibile;

Ritenuta l'opportunità, - per la zona così delimitata nel comune di Giulianova:

foglio catastale n. 33, particella n. 51; foglio catastale n. 1, allegato 21, particella n. 177; foglio catastale n. 1, allegato 22 ,particelle numeri 182, 97 e 177 - di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costiero del comune di Giulianova (Teramo) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che l'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio costiero del comune di Giulianova possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformenente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeirale 29 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 5 settembre 1969 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio, - limitatamente alle aree così delimitate:

foglio catastale n. 33, particella n. 51; foglio catastale n. 1, allegato 21, particella n. 177; foglio catastale n. 1, allegato 22, particelle numeri 182, 97 e 177, - **sono** vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e favori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, archi tettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Giulianova (Teramo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Atri e Pineto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le zone site nei comuni di Atri e Pineto (Teramo) hanno notevole interesse perché presentano un altissimo valore ambientale e paesistico, generato dal particolare fenomeno erosivo denominato calanchi, prodotto dalle acque meteoriche, che si impone come fatto del tutto unico nell'area e, pertanto, le stesse costituiscono un complesso immobile avente valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica.

Tale zona è così delimitata:

comune di Pineto: si parte dall'intersezione fra il confine intercomunale con Atri e il Fosso Cerrano, a quota 40 fra le località Caserte e S. Pietro, si segue il suddetto confine, passante per S. Pietro, fino al congiungimento con la carrareccia passante nella stessa località, che si segue sul lato destro fino all'intersezione con la strada per Mutignano a quota 229, che a sua volta si segue sempre sul lato destro passante al di fuori del paese di Mutignano e per le località: Ripe di Maio, La Madonna, quota 286 - quota 265, Fonte Antica quota 224, Colle Finestre quota 283, di qui si prende la carrareccia passante per quote 229, 168 e 188, da cui con linea retta si unisce alla quota 40 di partenza;

comune di Atri:

zona *A*: dal punto di intersezione quota 40 con il confine comunale di Pineto, passando per le quote 167, 147, 216 e 248 in località Caserte, fino ad incontrare la carrareccia a quota 221 località Colaretta. Di qui con linea retta si raggiunge quota 268 in località Crocifisso, si segue poi la carrareccia passante per quote 227 e 256, sino al confine intercomunale con Pineto che si segue fino a ricongiungersi a quota 40;

zona *B*: si parte dalla località Ancellera a quota 317 e si segue il sentiero sul lato destro fino a congiungersi con la carreggiabile passante per località S. Antonio e si segue per le quote 426, 421 e 402 da dove con linea retta si raggiunge quota 327 in località Panice, si segue il sentiero sul lato destro passante per quota 301 e 291 di qui in linea retta si congiunge con le quote 291 località Cona e le quote 287 e 268 della stessa località e la quota 314 in località Colle Pelato da cui si segue la carrareccia prima e poi la strada sul lato destro fino alla carrareccia che poi ta al C. Iezzi passante per località Montagnale che si segue prendendo la diramazione della carrareccia che si ricongiunge con la carreggiabile per Atri fino all'intersezione con il limite intercomunale di Silvi in località Montagnale. Di qui si segue detto confine fino a quota 250 in località Pianacce e passante per l quote 250 e 175 e arrivando così al Fosso del Gallo a quota 68 che seguendolo sul lato sinistro e passando per le quote 68, 75, 79, 84 e 93 fino a 110 da dove con linee rette si passa per quota 210 e 258, punto in cui inizia la carrareccia che si segue sul lato destro fino alla carreggiabile in località S. Martino, che a sua volta si segue sul lato destro in direzione di Atri e passante per quote 327, 336 e 350 fino a quota 364 in località Colle Broccolo in linea retta passando per quote 303, 335, 265 e 317 sino al punto di partenza in località Ancellera;

zona *C*: da quota 86 di Colle d'Oddio, punto di intersezione del confine provinciale di Pescara con il confine intercomunale di Castilenti, si parte prima seguendo il confine intercomunale passando per quote 91, 96, 101, 106 e 111 e per il T. Piomba sulla riva sinistra, poi fino a quota 117 in località Personato punto d'incontro della carrareccia di Colle S. Giovanni che, seguendola sul lato destro e passando per la strada per Atri, arriva in località Parlatina a quota 255 fino all'acquedotto sotterraneo passando per quota 253 e ricongiungendosi con il Fosso Portella e seguendolo sul lato sinistro si arriva ad incontrare la carrareccia in località S. Lucia e passante per la masseria Ricciconti a quota 306 che confluendo sulla strada in località S. Lucia e per le quote 270, 260, 254, 244 e 334 si arriva in località Bertoloni seguendo la carrereccia passando per le quote 234, 188, 234, 248 e 244; si prosegue lungo la carrareccia a quota 257 e proseguendo in linea retta ad incontrare le quote 79 e 80; si prosegue lungo la carrareccia in località Masseria S. Maria fino a quota 196 e proseguendo per Masseria Guidetti, quote 242, 266 e 275 proseguendo per la carrareccia passante per la Masseria Iezzi a quota 234 proseguire fino a quota 222 e in linea retta fino a quota 95. Si segue la carrareccia passante in località Bora S. Domenico seguendo le quote 194 e 181 e proseguendo in linea retta fino a quota 273 si interseca la carrareccia passante per quote 314, 341 e 424 sino ad incontrare la strada per Atri che si segue fino a quota 385 località Case Sorricchio, quota 368 e proseguendo per la carrareccia in località Colle Broccolo si prosegue seguendo le quote 425, 336, 390 e 379 in località S. Martino, quote 331, 316, 259 e 233 fino ad incontrare la carrareccia in località Colle S. Giovanni che si segue passando per le quote 216, 156. Si prosegue in linea retta fino a quote 155 e 195 fino ad incontrare la carrareccia che si segue fino al confine provinciale di Pescara a quota 77. Si segue il confine provinciale fino a congiungersi alla quota 86 di partenza;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindcato non essendosi finora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1472 del 24 gennaio 1985 ha riferito che si ritiene necessario preservare le predette zone da manomissioni in atto connesse a discariche di rifiuti e ad eventuali rinterri;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dei territori di Atri e Pineto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante i territori di Atri e Pineto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) le zone site nei comuni di Atri e di Pineto hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, sono sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate:

comune di Pineto: si parte dall'intersezione fra il confine intercomunale con Atri e il Fosso Cerrano, a quota 40 fra le località Caserte e S. Pietro, si segue il suddetto confine, passante per S. Pietro, fino al congiungimento con la carrareccia passante nella stessa località, che si segue sul lato destro fino all'intersezione con la strada per Mutignano a quota 229, che a sua volta si segue sempre sul lato destro passante al di fuori del paese di Mutignano e per le località: Ripe di Maio, La Madonna, quota 286-quota 265, Fonte Antica quota 224, Colle Finestre quota 283, di qui si prende la carrareccia passante per le quote 229, 168 e 188, da cui con linea retta si unisce alla quota 40 di partenza:

comune di Atri:

zona *A*: dal punto di intersezione quota 40 con il confine comunale di Pineto, passando per le quote 167, 147, 216 e 248 in località Caserte, fino ad incontrare la carrareccia a quota 221 località Colaretta. Di qui con linea retta si raggiunge quota 268 in località Crocifisso, si segue poi la carrareccia passante per quota 227 e 256, sino al confine intercomunale con Pineto che si segue fino a ricongiungersi a quota 40;

zona *B*: si parte dalla località Ancellera a quota 317 e si segue il sentiero sul lato destro fino a congiungersi con la carreggiabile passante per località S. Antonio e si segue per le quote 426, 421 e 402 da dove con linea retta si raggiunge quota 327, in località Panice, si segue il sentiero sul lato destro passante per quota 301 e 291 di qui in linea retta si congiunge con le quote 291 località Cona e le quote 287 e 268 della stessa località e la quota 314 in località Colle Pelato da cui, si segue la carrareccia prima e poi la strada sul lato destro fino alla carrareccia che porta al C. Iezzi passante per località Montagnale che si segue prendendo la diramazione della carrareccia che si ricongiunge con la carreggiabile per Atri fino alla intersezione con il limite intercomunale di Silvi in località Montagnale. Di qui si segue detto confine fino a quota 250 in località Pianacce e passante per le quote 250 e 175 e arrivando così al Fosso del Gallo a quota 68 che, seguendolo sul lato sinistro e passando per le quote 68, 75, 79, 84 e 93 fino a 110 da dove con linee rette si passa per quota 210 e 258, punto in cui inizia la carrareccia che si segue sul lato destro fino alla carreggiabile in località S. Martino, che a sua volta si segue sul lato destro in direzione di Atri e passante per quota 327, 336 e 350 fino a quota 364 in località Colle Broccolo in linea retta passando per quota 303, 335, 265 e 317 sino al punto di partenza in località Ancellera;

zona *C*: da quota 86 di Colle d'Oddio, punto di intersezione del confine provinciale di Pescara con il confine intercomunale di Castilenti, si parte prima seguendo il confine intercomunale passando per quote 91, 96, 101, 106 e 111 e per il T. Piomba sulla riva sinistra, poi fino a quota 117 in località Personato punto d'incontro della carrareccia di Colle S. Giovanni che, seguendola sul lato destro e passando per la strada per Atri, arriva in località Parlatina a quota 255 fino all'acquedotto sotterraneo passando per quota 253 e ricongiungendosi con il Fosso Portella e seguendolo sul lato sinistro si arriva ad incontrare la carrareccia in località S. Lucia e passante per la masseria Riccionti a quota 306 che confluendo sulla strada in località S. Lucia e per le quote 270, 260, 254, 244 e 334 si arriva in località Bertoloni seguendo la carrareccia passando per le quote 234, 188, 234, 248 e 244; si prosegue lungo la carrareccia a quota 257 e seguendo in linea retta ad incontrare le quote 79 e 80; si prosegue lungo la carrareccia in località masseria S. Maria fino a quota 196 e proseguendo per masseria Guidetti, quote 242, 266 e 275 proseguendo per la carrareccia passante per la masseria Iezzi a quota 234 proseguire fino a quota 222 e in linea retta fino a quota 95. Si segue la carrareccia passante in località Bora S. Domenico seguendo le quote 194 e 181 e proseguendo in linea retta fino a quota 273 si interseca la carrareccia passante per quote 314, 341 e 424 sino ad incontrare la strada per Atri che si segue fino a quota 385 in località Case Sorricchio, quota 368 e proseguendo per la carrareccia in località Colle Broccolo si prosegue seguendo le quote 425, 336, 390 e 379 in località S. Martino, quote 331, 316, 259 e 233 fino ad incontrare la carrareccia in località Colle S. Giovanni che si segue passando per le quote 216 e 156. Si prosegue in linea retta fino a quote 155 e 195 fino ad incontrare la carrareccia che si segue fino al confine provinciale di Pescara a quota 77. Si segue il confine provinciale fino a congiungersi alla quota 86 di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, allo albo dei comuni di Atri e Pineto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3794)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di una zona relativa alle pendici ovest del Massiccio della Majella di cui ai decreti ministeriali 25 giugno 1977, 25 giugno 1977 e 25 giugno 1977.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, la zona sita nel territorio del comune di Pacentro (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perchè comprende la pendice ovest del massiccio della Maiella di grande valore paesistico e ambientale, che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico: detta area e indissolubilmente inserita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalla località Madonna dei Monti si segue la linea retta fino a quota 1854 sul confine del territorio comunale e provinciale con S. Eufemia a Maiella; piega verso sud-est traversando per quote 1748, 1737, 1306 e 1172; di qui segue la strada per Pacentro-Caramanico fino alla quota 1227 indi piega verso nord, seguendo la stessa strada per Guado di S. Leonardo fino a quota 1230 al confine con la provincia di Pescara; di qui si segue il confine provinciale verso est fino al monte Amaro e in direzione sud seguendo il confine del territorio comunale si arriva in prossimità di Tavola Rotonda, segue il confine comunale (piegando ad ovest) verso il comune di Campo di Giove e di Cansano fino a località Valle di Cansano, passa poi in località Colle Marinucci, quote 428, 757, 710, 530, 584 e 563 e si ritorna al punto di origine;

con decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, l'intero territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila), ad esclusione di una zona di espansione dell'abitato, e riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, commi terzo e quarto), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perchè comprende la pendice ovest del massiccio della Maiella di grande valore paesistico ed ambientale che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico: detta area è indissolubilmente inserita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività.

L'area predetta da escludere dal vincolo è così delimitata:

a partire dal km 29,300 della Ferrovia Sulmona-Castel di Sangro e seguendo detta linea fino al km 31,500 (ponte cinque archi). Si segue verso nord seguendo la strada comunale fino al cimitero indi si segue la strada provinciale di Fonte romana fino all'altezza della località Pisciarena; indi salendo da ovest si perviene alla zona Vecchio Molino, si risale il colle Gigliastro, segue la cresta della collina fino al punto trigonometrico; quindi seguendo a sud si passa per Cava di Pietra e, intersecando la strada provinciale Cansano-Campo di Giove si ricongiunge al punto di partenza. Resta, tuttavia, compreso nel vincolo il centro storico delimitato dalle mura antiche;

con il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1977, la zona sita nel comune di Cansano (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perchè comprende la pendice ovest del massiccio della Maiella di grande valore paesistico ed ambientale, che, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei massicci di tale importante complesso, offrendosi da innumerevoli punti di vista al godimento del pubblico: detta area è indissolubilmente inserita nel quadro panoramico sopracitato e costituisce un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività.

Tale zona è così delimitata:

dal confine di Palena, lungo la strada provinciale Palena-Campo di Giove a 250 m dall'asse della strada lato ovest sino all'imbocco della Galleria ferroviaria. Di qui con la linea retta si congiunge con lo spigolo del confine comunale con Campo di Giove presso la quota 1364. Riparte poi dallo stesso confine comunale tra quote 1106 e 1119 passando per il sentiero che racchiude Piano Cerreto e Colle Valle Oscura per le quote 1063, 1032 e 991 fino a congiungersi al confine comunale con Campo di Giove a quota 952. Di qui si segue lo stesso confine comunale fino a ricongiungersi al punto di partenza;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota 1289 del 22 gennaio 1985, ha riferito che, le aree sopraindicate delimitano l'intera pendice ovest del massiccio della Maiella di grande valore paesistico e ambientale. Tale territorio, riallacciandosi alle zone protette di tutti gli altri comuni della Maiella, completa il campo dei Massicci di tale importante complesso e offre, da innumerevoli punti di vista, un notevole quadro panoramico, costituendo un ambiente naturale continuo di particolare bellezza e suggestività. La suddetta sopraintendenza ha riferito, inoltre, della necessità di preservare tali visioni panoramiche, da eventuali elementi insediativi e da forme di urbanizzazione non consone con il carattere dei luoghi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio interessante i comuni di Campo di Giove, Pacentro e Cansano (l'Aquila) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio comprendente i comuni di Campo

di Giove, Pacentro e Cansano (l'Aquila) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle súe vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e danche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

Decreto ministeriale 25 giugno 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, pagina 5552);

Decreto ministeriale 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, pagina 5553);

Decreto ministeriale 25 giugno 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1977);

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Campo di Giove, Pacentro e Cansano (l'Aquila) sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpit da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affitta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della catena del monte Sirente.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decrteo ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 27 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1977) due zone del comune di Celano (L'Aquila) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ,ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché: la prima zona, costituendo il contorno dell'importante centro abitato di Celano, è di particolare importanza paesistica essendo caratterizzata dalle gole di Celano, ed è di rinomatissima fama per le sue particolarità ambientali e geologiche; circondata da ricca vegetazione e da monti (Serra di Celano) di particolari caratteristiche, è esposta al pubblico godimento da ogni parte del paese, dalle strade ed anche dalla pianura del Fucino; la seconda zona, è costituita da una parte del versante sud del monte Silente che nella sua interezza (e per questo è oggetto di tutela nei territori di tutti i comuni interessati) costituisce uno dei gruppi montuosi più caratteristici del territorio aquilano sia nella parte alta — visibile universalmente da vicino come da lontano — sia nelle pendici, riccamente vegetate ed eccezionalmente verdi. Tutte le parti delle dette due zone sono godibili dal pubblico, dalle strade che in parte le percorrono e da innumerevoli punti di vedute tradizionali e frequentati.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

prima zona, a partire dalla località Casalmartino all'intersezione tra il confine, tra i territori di Celano e Ovindoli e la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina al km 43 + 300 circa, si segue detta strada in direzione sud-est verso Celano fino all'inizio dell'abitato, che si costeggia a monte e successivamente a sud-est scendendo sino al confine con il territorio di Aielli in località Finciera, quindi riprendendo verso nord seguendo la delimitazione comunale di confine e toccando la località La Foce e seguendo le gole fino alla località Fossa di S. Marco, ove si piega verso ovest e sempre seguendo il limite del confine comunale con Ovindoli e toccando Forchetta dalle Cese, Serra dei Curti attraverso Fosso dei Curti si ritorna al punto di origine;

seconda zona, partendo dal punto di intersezione tra i limiti territoriali dei comuni di Ovindoli, Celano e Aielli in località Prato del Popolo si segue in direzione sud-est il limite del territorio comunale di Celano, toccando Vado Castello, Fonte Canale, Fontana Cituro e abbandonando il confine si scende il Vallone Scafelli e poi si riprende la linea di confine nei pressi della quota 1211, che si segue toccando monte S. Ni-

cola, Cima del Sirente, Colle di Mandra Murata, Costa del Monte, Monte della Revecena, per tornare al punto di origine;

con il decreto ministeriale 17 settembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971) la zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, per la stupenda bellezza dell'insieme dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e dirupi montagnosi sul versante del Fucino.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 24 + 500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) che da Rocca di Mezzo porta in direzione di Ovindoli, punto caratterizzato dall'innesto di una nuova strada asfaltata per Secinaro, si percorre la suddetta strada n. 5-*bis* lungo l'asse della medesima in direzione di Ovindoli fino ad incontrare al km 32 + 700 il confine a sud del comune di Rocca di Mezzo; si lascia indi la statale n. 5-*bis* seguendo in senso anti-orario il confine comunale di Rocca di Mezzo fino ad incontrare il confine comunale tra Celano e Rocca di Mezzo in località Monte Lungo; si segue detta linea di confine, sempre girando in senso anti-orario passando il Colle di Mandra Murata, i balzi dell'Anatella e la valle dell'Anatella, fino ad incontrare nella zona Piana del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo. Seguendo detta strada si arriva a ricongiungersi al punto di immissione nella strada statale n. 5, che era stato il punto di partenza della descrizione;

con il decreto ministeriale 7 giugno 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975) una zona in comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo; l'altipiano a quota di 1300 m s.l.m. circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente, che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, è per lunga tradizione apprezzato, in particolare perché riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati di Italia); sull'altopiano sempre verdeggiante e in taluni periodi ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico. In particolare per il comune di Rocca di Mezzo, soggetto ad una notevole pressione di iniziative costruttive, gli abitati antichi e tradizionali del capoluogo e delle frazioni di Terranera e Rovere che polarizzano l'attenzione dell'osservatore rivolta sull'interno altipliano, meritano di essere tutelati nel loro insieme, anche per il pregio delle loro strutture costruttive; la piana con le sue naturali estensioni verso Valle Caldora e l'Anatella, con la naturale delimitazione dei rilievi montuosi e maestosi come il Sirente e ricchi di vegetazione come monte Rotondo e Cima delle Cannelle, è nel complesso un insieme di eccezionale bellezza da ogni punto di osservazione, sia a breve che a lunga distanza, sia dal di fuori che dall'interno della zona considerata, sicché ogni sua parte è ad un tempo punto di vista e oggetto di osservazione.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio-Terranera in località Cerilli, si segue il confine del territorio comunale in direzione di monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m sul mare si raggiunge la località Vado di Pezza, attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1600 sulle pendici di Monte delle Cannelle fino a ragginugere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la strada statale n. 5-*bis* nei pressi del km 33 Vestina Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso l'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo-Secinaro, e si segue ancora quest'ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi (costeggiando in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968). Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'Altipiano in località Prato della Corte e seguendo, ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altopiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine;

con il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1977) una zona del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,- ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boscose, si incunea verso il massiccio del Velino, costituendo la base sia di accesso che di contemplazione dell'intero complesso; esso è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette a un gruppo di sistemi di grande importanza paesistica già attualmente sottoposta a vincolo;

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla località Caporitorto sul confine tra il territorio di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo ed ai limiti della zona precedentemente vincolata con verbale n. 20 del 13 febbraio 1974, si segue verso ovest il limite del territorio comunale che sulla linea di cresta (passando per il Colle del Nibbio, Punta dell'Azzocchio, Cimata di Puzzillo) delimita l'altipiano di Piani di Pezza; e girando in direzione opposta continua, sempre seguendo il limite del territorio comunale, e passando per Colle dell'Orso, Capo di Pezza e Costa

di Cerasoli reggiunge alle pendici del M. Cannelle il limite della zona precedentemente vincolata nella deliberazione già menzionata;

con il decreto ministeriale 27 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 4 giugno 1976) una zona nel comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, presa in considerazione nel suo insieme e nelle più piccole porzioni, costituisce un ambiente naturale di eccezionale bellezza, godibili da numerosi punti di vista al pubblico. La residua parte dell'antico abitato che degrada verso la piana del Fucino si mostra arditamente inserita tra le rocce e al di là di una ricca vegetazione; a ridosso dell'abitato si stende un'ampia zona interessata da una intensa valorizzazione turistica, ondulata e intensamente alternata che fa da primo piano all'osservazione verso l'anfiteatro del monte Magnola, di singolare bellezza, e si ricongiunge più in basso all'altipiano delle Rocche verso le zone già vincolate del comune di Ovindoli e del comune di Rocca di Mezzo.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'intersezione tra il confine del territorio comunale e la strada statale n. 5 Vestina-Sarentina tra i km 32 e 33 si segue il confine del territorio comunale in direzione di Pago Rurale fino a raggiungere sulle pendici di monte delle Cannelle la quota di livello di m 1600, si aggira seguendo detta quota di livello il monte delle Cannelle fino a raggiungere Vado Ceraso e attraversato questo si riprende la quota di livello di 1600 sulla pendici di Costa dei Vecchi passando per le località V. della Calcara, V. delle Lenzuola a monte della località Brecciara, e quindi dell'anfiteatro monte Magnola, fino alla località Laccio dei Santi (nei pressi della quota 1610), quindi scendendo lungo un sentiero si raggiunge la strada statale n. 5-*bis* nei pressi del km 39; si segue quindi la detta strada nazionale in direzione da Celano verso L'Aquila e attraverso l'abitato di Ovindoli, costeggiando la zona già sottoposta a vincolo fin dal 1968, si ritorna al punto di partenza;

con il decreto ministeriale 17 settembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971) la zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, in considerazione dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette della catena del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e di dirupi montagnosi sul versante del Fucino.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 32 + 700 della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-*bis*) in località Il Campo si va in direzione di Ovindoli-Celano percorrendo la statale n. 5-*bis* lungo l'asse stradale passando il centro abitato di Ovindoli, la frazione di S. Potito e oltre fino al km 43 + 400 circa, cioè dove detta statale incontra il confine comunale di Ovindoli con Celano; indi si lascia la strada statale 5-*bis* seguendo detto confine comunale, girando in senso anti-orario, si passa il fosso di Curti, la valle dei Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecerva, il vallone di Puzzilli, la costa del Monte, fino ad incontrare sul lato sinistro il confine comunale tra il comune di Ovindoli e il comune di Rocca di Mezzo e girando sempre in senso anti-orario seguendo detta nuova linea si passa la località Castelluccio e il Campo fino a reinserirsi nella strada statale Vestina-Sarentina al km 32 + 700, che era stato il punto di partenza della descrizione;

con il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1977) una zona nel comune di Ovindoli (L'Aquila) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché integrata con quella del confinante comune di Rocca di Mezzo — è costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boscose, che si incunea verso il massiccio del Velino; esso, frequentato molto sia d'estate che d'inverno, è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette ad un complesso di sistemi di grande importanza paesistica già sottoposti a vincolo.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo in prossimità del monte delle Cannelle all'intersezione tra il confine fra i territori comunali di Rocca di Mezzo e Ovindoli e la linea del vincolo precedentemente deliberato nella seduta n. 21 del 13 febbraio 1974 si segue in direzione ovest il limite di detta zona vincolata fino alla quota 1577 in prossimità del Piano del Ceraso, quindi seguendo la cresta che delimita i Piani di Pezza e passando per Costa dei Vecchi e le quote 1860, 1854, 1981, si raggiunge il confine con il comune di Rocca di Mezzo alla quota 2032; di qui seguendo la linea di confine tra i comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo procedendo in direzione est si ritorna al punto di origine;

Considerato che:

una più ampia zona ricadente nei comuni di Celano, Aielli, Collarmele, Pescina, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Cerchio (provincia L'Aquila), ha notevole interesse paesaggistico per la singolarità della conformazione territoriale, determinata dalla dominante presenza della catena del M. Sirente che separa l'Abruzzo subequano da quello marsicano, caratterizza due paesaggi contrastanti ma ugualmente pregevoli ed eccezionali. Esposta a nord la Valle Subequana assume un aspetto a tratti dolomitico per la ricchezza dei boschi che coprono lunga parte dei versanti dei pianori più alti, tipica e senz'altro unica la faggeta che copre le pendici del versante nord-est del Sirente per circa 12 km, dai fitti boschi di Gagliano Aterno, all'estremità orientale, alle balze della foresta dell'Antella ad occidente, per le valli ed i rilievi che con continuità si susseguono ai piedi della maestosa e rocciosa vetta del Sirente. Sullo sfondo della maestosità della cornice del Massiccio, sono incastonati come gioielli, complessi residenziali di antica origine — Castelvecchio Subequo, Secinaro, Gagliano Aterno, Tione degli Abruzzi — che si conformano in quegli elementi da conser-

vare e da tutelare ai fini del paesaggio. Il versante marsicano ci offre l'altra faccia del Sirente, quella volta a meridione, brulla, quasi arida e priva di vegetazione, perfettamente descritta da Silone, ma anche essa resa caratteristica e singolare degli innumerevoli rilievi che si alternano a vallate, depositarie di valori culturali, di tradizioni, di pregi architettonici e di stupende immagini naturali. Dovute ad un fenomeno erosivo fluviale le Gole del Celano offrono l'immagine spettacolare del più singolare ed importante fenomeno naturale del gruppo montuoso Sirente-Velino. Lunghe circa 5 km e per molti tratti strettissime con pareti verticali alte spesso più di cento metri, tanto da apparire orride e opprimenti a chi si accinge ad attraversarle, esse sono state incise dall'azione erosiva del torrente La Foce. Il canyon naturale, scavato nei calcari del Mesozoico, è situato sul versante occidentale del Sirente e si estende dalla Val d'Arano a quota 1300 m fin sulla piana del Fucino a quota 700 m.

Tale zona è così delimitata:

comune di Celano (L'Aquila): dal confine comunale con Ovindoli seguendo la s.s. 5-*bis* a monte di essa fino alla quota fissa 956 al km 44,700, si segue, di qui, la curva isometrica di quota 900 fino al limite comunale con Aielli, segue il confine comunale fino al punto di partenza. Nel vincolo è compresa per intero la frazione di Celano con la catena di M. Sirente;

comune di Aielli (L'Aquila): dal confine comunale con Celano sulla quota 900 si va per via retta sulla quota fissa 787 poi sulla 980 posta sulla mulattiera per Prati Cusamo, segue quindi la mulattiera fino alla quota fissa 970 poi in via retta alla quota fissa 1013 e quota fissa 1067 segue di lì la mulattiera fino alla quota fissa 1028 in località Streppata di qui si scende lungo il fosso delle coste fino al limite comunale nei pressi della quota fissa 917, si segue il limite comunale fino al punto di partenza, vincolando le coste di monte S. Pietro;

comune di Collarmele (L'Aquila): dal limite comunale con la frazione di Cerchio dove incrocia la quota 900 in località valle Macerole, si segue la curva di livello di quota 900 fino alla quota fissa 923 di qui in via retta si discende alla quota fissa 889 presso la s.s. n. 5 via Tiburtina-Valeria si segue detta statale a monte fino ad incrociare la curva di livello di quota 900, segue detta curva fino al limite comunale con Pescina seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza;

comune di Pescina (L'Aquila): dal limite comunale con la frazione di Celano quota fissa 1107 segue la s.s. n. 5 fino alla quota fissa 1093 qui scende lungo la carrareccia del Piano di S. Rufino passante per il Vallone di Forca fino ad incrociare in località Costa al Sole la curva isometrica di quota 900, segue a monte detta quota fina al limite comunale, seguendo lo stesso fino ad arrivare al punto di partenza;

comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila): dal limite comunale con Pescina sulla quota fissa 1107 in località Forca Caruso prosegue sulla Tiburtina-Valeria (s.s. n. 5) fino al limite comunale con Castel di Ieri, si segue il confine comunale fino ad incrociare la strada Castelvecchio Subequo-Castel di Ieri si segue detta strada fino al km 157 per via retta fino alla quota fissa 482 in località S. Rocco, da qui si segue la mulattiera fino a raggiungere la quota fissa 510 posta sul limite comunale con Gagliano Aterno seguendo quindi il confine comunale con Gagliano Aterno si torna a lpunto di partenza;

comune di Gagliano Aterno (L'Aquila): dalla quota fissa 510 posta sul limite comunale con Castelvecchio-Subequo, si segue il limite comunale fino all'incrocio con la strada Castelvecchio-Gagliano Aterno in località Magramo, si segue la strada per Gagliano Aterno ponendo il vincolo a monte della stessa fino alla quota fissa 602 di qui per via retta alla 854 quindi si segue la sottostante curva di livello a quota 800 fino alla quota fissa 814 di qui per via retta fino alla quota fissa 846 sul contine comunale con Secinaro, si segue il confine comunale fino al punto di partenza;

comune di Secinaro (L'Aquila): dalla quota fissa 846 posta sul confine comunale con Gagliano Aterno si segue per via retta fino alla quota fissa 1030, si segue quindi la curva isometrica di quota 1000 fino alla quota fissa 996 di qui per via retta fino alla quota fissa 946 posta sul confine comunale vincolando la catena di monte Sirente;

comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila): dalla quota 946 posta sul confine comunale con Secinaro si discende lungo il limite comunale fino ad incrociare la mulattiera che da Bufane conduce a Goriano Valli sino ad incontrare la quota fissa 707 di qui per via retta si va alla quota 683 poi alla quota 723 da qui a monte della strada che conduce a Tione fino ad incrociare in località Cerrete la curva isometrica di quota 625 segue a monte della stessa quota fino al limite comunale con Fontecchio, segue i confini comunali fino al punto di partenza;

comune di Fontecchio (L'Aquila): dal limite comunale con Tione in località L'Antica si segue a monte la curva isometrica 550 fino al limite comunale con Fagnano si segue il confine comunale fino al punto di partenza vincolando Valle Iannella e il Mozzone;

comune di Fagnano Alto (L'Aquila): dal limite comunale con Fontecchio quota 550 segue a monte la curva di livello 550 fino alla quota fissa 544 di qui in via retta alla quota fissa 666, di qui si prosegue lungo la curva isometrica di quota 675 fino ad incontrare il limite comunale con S. Demetrio nei Vestini e a comprendere la Fossa si risale lungo il limite comunale fino ad arrivare al punto di partenza, vincolando Costa della Pretara;

comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila): dal limite comunale con Fagnano e S. Demetrio nei Vestini si va in linea retta alla quota fissa 1298 nei pressi di Terranera, segue l'isometrica quota 1300 fino alla quota fissa 1301 località l'Intera di qui in via retta alla quota fissa 1286 in località Prato della Corte. Si segue a monte la isometrica di quota 1300 fino alla quota fissa 1318 nei pressi di Rovere, di qui si risale lungo la carrareccia sino ad incrociare la curva isometrica di quota 1350, segue a monte la suddetta isometrica fino al limite comunale con Ovindoli, si segue il confine comunale fino al punto di partenza vicolando Valle Anatella;

comune di Ovindoli (L'Aquila): dal limite comunale con Rocca di Mezzo in località Castelluccio segue la isometrica di quota 1350 sino in località Acqua delle Fate quota 1351, si prosegue lungo la carrareccia per Ovindoli fino alla quota fissa 1352 si prosegue per via retta alla quota fissa 1401 e 1265 presso la s.s. Vestina Sirentina n. 5-*bis* km 37,300. Segue la strada a mon-

te fino ad incrociare al km 38,800 la curva isometrica di quota 1175 si segue detta isometrica fino alla quota fissa 1181 di qui per via retta fino alla quota fissa 1071. Sulla strada statale 5-*bis*, il vincolo segue la statale a monte fino al limite comunale con Celano, segue il confine fino al punto di partenza;

comune di Cerchio (L'Aquila): tutta la frazione di Cerchio in località Alto D'Accio e Alto Cituro;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1368 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: l'area interessata è stata oggetto di proposte progettuali relative alla creazione di un invaso artificiale ed alla realizzazione o ampliamenti di strade e carrarecce, la cui realizzazione, alterando i valori prospettici ambientali e paesaggistici, ancor oggi integri, può compromettere una futura pianificazione territoriale e paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree ricadenti nei comuni di: Aielli, Celano, Castelvecchio Subequo, Collarmele, Pescina, Gagliano Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Cerchio (L'Aquila), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio delle aree ricadenti nei comuni di: Aielli, Celano, Castelvecchio Subequo, Collarmele, Pescina, Gagliano Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Cerchio (L'Aquila), possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree, ricadenti nei comuni di Celano, Aielli, Collarmele, Pescina, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Cerchio (provincia di L'Aquila), così delimitate:

comune di Celano (L'Aquila): dal confine comunale con Ovindoli seguendo la s.s. 5-*bis* a monte di essa fino alla quota fissa 956 al km 44,700, si segue, di qui, la curva isometrica di quota 900 fino al limite comunale con Aielli, segue il confine comunale fino al punto di partenza. Nel vincolo è compresa per intero la frazione di Celano con la catena di M. Sirente;

comune di Aielli (L'Aquila): dal confine comunale con Celano sulla quota 900 si va per via retta sulla quota fissa 787 poi sulla 980 posta sulla mulattiera per Prati Cusamo, segue quindi la mulattiera fino alla quota fissa 970 poi in via retta alla quota fissa 1013 e quota fissa 1067 segue di lì la mulattiera fino alla quota fissa 1028 in località Streppata di qui scende lungo il fosso delle coste fino al limite comunale nei pressi della quota fissa 917, si segue il limite comunale fino al punto di partenza, vincolando le coste di monte San Pietro;

comune di Collarmele (L'Aquila): dal limite comunale con la frazione di Cerchio dove incrocia la quota 900 in località valle Macerole, si segue la curva di livello di quota 900 fino alla quota fissa 923 di qui in via retta si discende alla quota fissa 889 presso la s.s. n. 5 via Tiburtina-Valeria si segue detta statale a monte fino ad incrociare la curva di livello di quota 900, segue detta curva fino al limite comunale con Pescina seguendo il confine comunale si torna al punto di partenza;

comune di Pescina (L'Aquila): dal limite comunale con la frazione di Celano quota fissa 1107 segue la s.s. n. 5 fino alla quota fissa 1093 qui scende lungo la carrareccia del Piano di S. Rufino passante per il Vallone di Forca fino ad incrociare in località Costa al Sole la curva isometrica di quota 900, segue a monte detta quota fino al limite comunale, seguendo lo stesso fino ad arrivare al punto di partenza;

comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila): dal limite comunale con Pescina sulla quota fissa 1107 in località Forca Caruso prosegue sulla Tiburtina-Valeria (s.s. n. 5) fino al limite comunale con Castel di Ieri, si segue il confine comunale fino ad incrociare la strada Castelvecchio Subequo-Castel di Ieri si segue detta strada fino al km 157 per via retta fino alla quota fissa 482 in località S. Rocco, da qui si segue la mulattiera fino a raggiungere la quota fissa 510 posta sul limite comunale con Gagliano Aterno seguendo quindi il confine comunale con Gagliano Aterno si torna al punto di partenza;

comune di Gagliano Aterno (L'Aquila): dalla quota fissa 510 posta sul limite comunale con Castelvecchio Subequo si segue il limite comunale fino all'incrocio con la strada Castelvecchio-Gagliano Aterno in località Magramo, si segue la strada per Gagliano Aterno ponendo il vincolo a monte della stessa fino alla quota fissa 602 di qui per via retta alla 854 quindi si segue la sottostante curva di livello a quota 800 fino alla quota fissa 814 di qui per via retta fino alla quota fissa 846 sul confine comunale con Secirano, si segue il confine fino al punto di partenza;

comune di Secirano (L'Aquila): dalla quota fissa 846 posta sul confine comunale con Gagliano Aterno si segue per via retta fino alla quota fissa 1030, si segue quindi la curva isometrica di quota 1000 fino

alla quota fissa 996 di qui per via retta fino alla quota fissa 946 posta sul confine comunale vincolando la catena di monte Sirente;

comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila): dalla quota 946 posta sul confine comunale con Secirano si discende lungo il limite comunale fino ad incrociare la mulattiera che da Bufane conduce a Goriano Valli sino ad incontrare la quota fissa 707 di qui per via retta si va alla quota 683 poi alla quota 723 da qui a monte della strada che conduce a Tione fino ad incrociare in località Cerrete la curva isometrica di quota 625 segue a monte della stessa quota fino al limite comunale con Fontecchio, segue i confini comunali fino al punto di partenza;

comune di Fontecchio (L'Aquila): dal limite comunale con Tione in località L'Antica si segue a monte la curva isometrica 550 fino al limite comunale con Fagnano si segue il confine comunale fino al punto di partenza vincolando Valle Iannella e il Mozzone;

comune di Fagnano Alto (L'Aquila): dal limite comunale con Fontecchio quota 550 segue a monte la curva di livello 550 fino alla quota fissa 544 di qui in via retta alla quota fissa 666, di qui si prosegue lungo la curva isometrica di quota 675 fino ad incontrare il limite comunale con S. Demetrio nei Vestini e a comprendere la Fossa si risale lungo il limite comunale fino ad arrivare al punto di partenza, vincolando Costa della Pretara;

comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila): dal limite comunale con Fagnano e S. Demetrio nei Vestini si va in linea retta alla quota fissa 1298 nei pressi di Terranera, segue l'isometrica quota 1300 fino alla quota fissa 1301 località l'Intera di qui in via retta alla quota fissa 1286 in località Prato della Corte. Si segue a monte la isometrica di quota 1300 fino alla quota fissa 1318 nei pressi di Rovere, di qui si risale lungo la carrareccia sino ad incrociare la curva isometrica di quota 1350, segue a monte la suddetta isometrica fino al limite comunale con Ovindoli, si segue il confine comunale fino al punto di partenza vincolando Valle Anatella;

comune di Ovindoli (L'Aquila): dal limite comunale con Rocca di Mezzo in località Castelluccio segue la isometrica di quota 1350 sino in località Acqua delle Fate quota 1351, si prosegue lungo la carrareccia per Ovindoli fino alla quota fissa 1352 si prosegue per via retta alla quota fissa 1401 e 1265 presso la s.s. Vestina Sirentina n. 5-*bis* km 37,300. Segue la strada a monte fino ad incrociare al km 38,800 la curva isometrica di quota 1175 si segue detta isometrica fino alla quota fissa 1181 di qui per via retta fino alla quota fissa 1071. Sulla strada statale 5-*bis*, il vincolo segue la statale a monte fino al limite comunale con Celano, segue il confine fino al punto di partenza;

comune di Cerchio (Aquila): tutta la frazione di Cerchio in località Alto D'Accio e Alto Cituro, - hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) e sono sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni di Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, e Secinaro sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della fascia costiera del comune di Silvi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: una zona della fascia costiera del comune di Silvi (Teramo) riveste notevole interesse ambientale perché nell'area costiera sono presenti dune residue sulle quali allignano specie arboree di elevato valore paesistico e naturalistico; perché il contesto morfologico del terreno a carattere sabbioso determina un fatto paesistico di notevolissimo valore ambientale del tutto unico nell'area litoranea teramana; perché la presenza della vegetazione, formata di pini marittimi, allignata a pochissima distanza dalla battigia produce un quadro naturale eccezionale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così individuatata sui fogli catastali del comune di Silvi: foglio degli allegati 12° al foglio n. 2, particella n. 72; foglio degli allegati 11° al foglio n. 2, particella n. 72.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assog-

gettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 1477 del 24 gennaio 1985 ha referito che:

ritiene necessario preservare le predette zone da manomissioni ambientali in atto ed in progetto tali da alterare l'aspetto globale del territorio nella sua particolare unitarietà paesistico-ambientale che se modificata in modo non programmato e selettivo può venire deturpata in modo irreversibile;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta dei giorni 8 e 9 maggio 1985, ha rilevato che l'area proposta costituisce parte di un comprensorio unitario più ampio che si estende almeno fino alla linea ferroviaria e ha ritenuto pertanto necessario estendere le misure di salvaguardia proposte fino alla linea ferroviaria suddetta;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di una zona della fascia costiera di Silvi (Teramo), che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessati il territorio della fascia costiera di Silvi possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della fascia costiera di Silvi (Teramo) - così delimitata: dal mare Adriatico lungo il confine con il comune di Pineto sino al piede del rilevato della ferrovia Ancona-Foggia, lungo il piede del rilevato suddetto sino al Fosso Cerrano, lungo il Fosso Cerrano fino al mare, di qui lungo la linea di battiglia sino al confine con il comune di Pineto - ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Silvi (Teramo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3797)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651185/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200851790)

L. 3.000